

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

462° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	13
2 ^a - Giustizia	»	35
6 ^a - Finanze e tesoro	»	36
7 ^a - Istruzione	»	44
11 ^a - Lavoro	»	46
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	96

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i>	5
---	-------------	---

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario	<i>Pag.</i>	121
-----------------------------	-------------	-----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	125
Sul ciclo dei rifiuti	»	127
Riforma amministrativa	»	172

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	184
---	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

188ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0086ª)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, con lettera del 24 maggio 1999, ha deferito alla Giunta una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei Lavori pubblici *pro tempore*, nonché dei signori Severino Citaristi, Vincenzo Lodigiani e Tiziano Vecellio (Doc. IV-*bis*, n. 28).

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMI 2 E 3, DELLA COSTITUZIONE (R135 000, C21ª, 0090ª)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta dell'11 maggio 1999, e proseguito nelle sedute del 13, del 20 e del 25 maggio successivi, della seguente domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche, ai sensi dell'articolo 68, commi 2 e 3, della Costituzione:

DOC. IV, n. 4, nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello, per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 2) 110, 112, n. 1, 117, 353, commi 1 e 2, del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in turbata libertà degli incanti); 3) 110, 112, n. 1, 319, 319-*bis*, 321 del codice penale, e 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (concorso in corruzione

per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110, 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del codice penale (concorso in associazione di tipo mafioso).

Il PRESIDENTE svolge la relazione, ricordando i capi di imputazione elevati nei confronti del senatore FIRRARELLO e riassumendo i fatti all'origine del procedimento.

Prendono la parola al fine di richiedere chiarimenti sullo svolgimento dei fatti i senatori RUSSO, VALENTINO e PASTORE.

Il PRESIDENTE fornisce alcune precisazioni in proposito.

La Giunta ascolta, quindi, il senatore Giuseppe FIRRARELLO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato e consegna una memoria.

Gli pongono domande i senatori RUSSO, PELLEGRINO, VALENTINO e MILIO.

Congedato il senatore FIRRARELLO, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore RUSSO, al quale il PRESIDENTE fa presente che la Giunta sarà convocata il giorno mercoledì 2 giugno 1999 per il seguito dell'esame del Doc. IV, n. 4.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

4^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*

MIGONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Ranieri, per la grazia e la giustizia Corleone e per il tesoro, bilancio e programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(3919) Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Il senatore VOLCIC intende riportare l'attenzione sulla figura dell'addetto scientifico, di cui non si è parlato a sufficienza, anche perché manca un quadro di coordinamento e un sistema efficiente di reclutamento. Al pari di altri paesi occidentali anche l'Italia dovrebbe tentare di recuperare il capitale rappresentato da scienziati italiani che operano in organismi internazionali, rafforzando la figura dell'addetto scientifico presso le ambasciate e concretizzando così una possibilità di rientro di queste persone. Concorda con il presidente Migone sull'opportunità di permettere l'accesso alla carriera diplomatica – direttamente a una qualifica elevata – a persone di particolare spicco e competenza, che non potranno che arricchire la potenzialità della diplomazia italiana.

Il senatore CENTARO richiama l'attenzione sul secondo comma dell'articolo 12 del provvedimento in titolo, che prevede l'istituzione di un corpo speciale all'interno della amministrazione penitenziaria. Al riguardo, mostra di non comprendere il fine di tale previsione sulla quale chiede chiarimenti al relatore e al rappresentante del Governo. Si sofferma quindi sull'articolo 13, ove si prevede l'istituzione di un ruolo del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura, richiamando in particolare il comma 2. Quest'ultima disposizione reca una soluzione che si presenta gravemente difforme, a suo avviso, da soluzioni fornite in passato a situazioni analoghe. Al riguardo ricorda l'istituzione del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio ove, in sede di prima applicazione, si dispose l'inserimento automatico nei ruoli di tutto il personale che già prestava la propria attività presso la Presidenza medesima.

Interviene quindi la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO che, replicando ai rilievi mossi dal senatore Centaro, segnala come, il corpo speciale previsto al comma 2 dell'articolo 12 debba essere considerato sostanzialmente un ruolo ad esaurimento. Quanto alla seconda questione sollevata sempre dal senatore Centaro, circa l'istituzione del ruolo del personale del Consiglio superiore della magistratura, ritiene che, trattandosi di un organo di rilievo costituzionale, non possa essere proposta una analogia con precedenti esperienze riguardanti organi dell'amministrazione centrale dello Stato. Più in particolare, ritiene equilibrata la soluzione prevista nel testo in esame, approvato dall'altro ramo del Parlamento, che riserva, in via transitoria, il 50 per cento dei posti messi a concorso al personale attualmente in servizio presso il Consiglio medesimo. Il principio costituzionale della necessità del concorso per accedere agli uffici pubblici viene temperato - in tal modo - con la comprensibile esigenza di fornire un adeguato riconoscimento alla professionalità dei dipendenti attualmente in servizio presso il Consiglio superiore.

Il sottosegretario MACCIOTTA, replicando agli intervenuti, ricorda come il provvedimento in esame miri essenzialmente a fornire una disciplina del personale pubblico non contrattualizzato, affrontando in particolare il nodo del rapporto tra la carriera dirigenziale e quella direttiva. A quest'ultimo riguardo, esclusa espressamente la possibilità di una cancellazione della distinzione tra tali carriere, nel testo varato dall'altro ramo del Parlamento si è opportunamente cercato di realizzare comunque una disciplina unitaria delle medesime.

Altro essenziale obiettivo che si è inteso perseguire è stato quello di rompere i perversi effetti di trascinamento tra i trattamenti economici e giuridici delle varie categorie di personale nell'ambito dell'amministrazione pubblica, sancendo un più ampio ricorso a procedure negoziali. A quest'ultimo proposito ricorda come nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, che sarà presentato alle Camere entro la fine di giugno, saranno puntualmente

individuare risorse per garantire uno spazio adeguato alla contrattazione nei vari comparti del pubblico impiego.

Nel raccomandare quindi una sollecita approvazione del provvedimento, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, segnala come gran parte delle esigenze evidenziate dagli emendamenti presentati – per i quali formula conseguentemente un invito al ritiro – potranno essere recepiti in ordini del giorno, rispetto ai quali manifesta, sin da ora, un'ampia disponibilità del Governo a tradurne le indicazioni in sede di attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge medesimo.

A quest'ultimo proposito, ritiene che potrà seguirsi, in occasione dell'esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, la procedura già prevista con riferimento all'attuazione delle deleghe contenute nel cosiddetto collegato ordinamentale, recentemente approvato anche da questo ramo del Parlamento; procedura che, a suo avviso, permette una più ponderata valutazione degli schemi medesimi da parte delle Commissioni parlamentari competenti garantendo un maggiore peso alle valutazioni delle medesime in sede di definizione dei decreti legislativi.

Venendo quindi a considerare la questione del sottodimensionamento degli organici delle amministrazioni degli Affari esteri e dell'Interno, sollevata in particolare dal presidente Migone, ritiene che, pur nell'ambito del generale indirizzo di riduzione del personale della pubblica amministrazione perseguito negli ultimi anni, vi siano spazi e risorse disponibili, già da oggi, per garantire i necessari incrementi, laddove questi, come nel caso dei Ministeri degli esteri e dell'interno, si rivelino necessari alla luce dell'aumentato numero delle sedi diplomatiche, da un lato, e dell'ampiato novero delle funzioni delle prefetture, dall'altro.

Quanto alla questione, anch'essa proposta dal presidente Migone, della formazione e del reclutamento del personale diplomatico, ritiene che l'esigenza di evitare forme di chiusura corporative debba essere contemperata con quella di garantire una selezione adeguata del personale medesimo, sia al momento del reclutamento sia negli avanzamenti di carriera. Al riguardo, ritiene la soluzione contenuta nel testo in esame equilibrata e sufficientemente flessibile.

Venendo infine a considerare la questione del personale in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura, ritiene soddisfacente la soluzione proposta, anche alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale in materia di pubblici concorsi, in base alla quale, secondo talune interpretazioni, si potrebbe addirittura sostenere l'illegittimità della riserva del 50 per cento dei posti messi a concorso al personale attualmente in servizio presso il Consiglio medesimo.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO, che ricorda come la pronuncia della Corte costituzionale da ultimo citata abbia ad oggetto una fattispecie affatto diversa, il sottosegretario MACCIOTTA, riprendendo la sua esposizione, ribadisce comunque il carattere equilibrato della soluzione individuata dall'altro ramo del Parlamento.

Interviene quindi il sottosegretario CORLEONE che, replicando ai rilievi del senatore Centaro sulla interpretazione del secondo comma

dell'articolo 12 del provvedimento in esame, ricorda le motivazioni che sottostanno alla istituzione del corpo speciale ivi previsto. Si tratta dell'istituzione di un ruolo apposito per il personale direttivo, il cui accesso è riservato, mediante superamento di un concorso, a specifiche categorie del personale attualmente in servizio nel Corpo della polizia penitenziaria.

Rispondendo poi a un rilievo della senatrice SALVATO, che ricorda come parte del personale interessato non disponga del titolo di studio necessario per la qualifica superiore nella quale si prevede l'inquadramento, il sottosegretario CORLEONE, evidenzia come quest'ultimo problema possa essere risolto in sede di attuazione della delega prevista dal provvedimento in titolo. Più in generale, ricorda come l'istituzione del Corpo speciale, previsto dal citato comma 2 dell'articolo 14, non comporti ulteriori oneri finanziari e dia un'adeguata risposta alle legittime richieste avanzate dal personale della polizia penitenziaria.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione generale e invita i presentatori degli ordini del giorno ad illustrarli.

Il senatore SERVELLO osserva che gli ordini del giorno presentati dal Gruppo di Alleanza nazionale si inquadrano nella scelta politica di assecondare le aspettative del personale della Farnesina dando rapido *iter* di approvazione al disegno di legge in esame. Dalle audizioni effettuate, in particolare da quella con le organizzazioni sindacali, è emersa la concorde esigenza di un rapido varo del provvedimento, auspicando che eventuali volontà emendative si esprimano piuttosto in documenti di indirizzo che il Governo si sarebbe impegnato a seguire nell'esercizio della delega. Questo atteggiamento del Governo è stato ribadito nella seduta delle Commissioni riunite in cui non si volle dar corso alle proposte di stralcio presentate e pertanto si chiede se oggi la maggioranza sia conscia di questo impegno precedentemente preso.

Dichiara di aggiungere la firma all'ordine del giorno n. 0/3919/5/1 e 3 e dà per illustrati tutti i testi di seguito riportati:

Il Senato,

considerata la consistente espansione dell'attività dell'Amministrazione degli affari esteri, derivante dai radicali mutamenti dello scenario internazionale e dal moltiplicarsi degli impegni di politica estera dell'Italia;

ravvisata la necessità di potenziare le strutture centrali del Ministero e della rete periferica diplomatica e consolare;

riconoscendo l'opportunità di confermare e rafforzare la specificità e l'unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, preservandone la caratteristica di carriera al servizio dello Stato e garantendone le necessarie forme di autonomia e indipendenza, nell'ambito dell'ordinamento speciale già riconosciute dalla legge,

invita il Governo:

a stanziare le necessarie risorse finanziarie per assicurarle, in sede di contrattazione e specie ai gradi iniziali, un trattamento economico metropolitano adeguato e decoroso onde attrarre nella carriera stessa i migliori elementi al momento del reclutamento;

riconoscendo, parallelamente alle altre categorie di personale del Ministero degli affari esteri, quali le qualifiche dirigenziali e funzionali nonché il personale a contratto, specifiche professionalità nell'espletamento di funzioni e compiti connessi con la presenza italiana all'estero,

impegna il Governo:

sia nell'ambito del riordino dei vari comparti che della futura definizione dei relativi contingenti, a predisporre un programma organico di adeguamento delle diverse funzioni e di riposizionamento funzionale grazie ad appositi processi di informazione e riqualificazione.

0/3919/1/1 e 3 SERVELLO, FISICHELLA, BASINI, PASQUALI, MAGNALBÒ,
MAGLIOCCHETTI

Il Senato,

considerate le crescenti esigenze di adeguare l'Amministrazione degli affari esteri all'espansione delle sue attività, derivanti dal continuo evolversi dello scenario internazionale e dal moltiplicarsi degli impegni di politica estera;

riconoscendo l'importanza del processo di riorientamento e di riorganizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri in atto in Italia e all'estero;

tenuto conto della validità dell'opera svolta dal personale a contratto presso le Rappresentanze all'estero, come del resto ripetutamente riconosciuto dallo stesso Ministero degli affari esteri,

invita il Governo:

a porre allo studio la possibilità di regolare contrattualmente, anziché legislativamente, il rapporto di lavoro degli impiegati a contratto, con opportuni adattamenti e differenziazioni per aree geografiche e settori di impiego.

0/3919/2/1 e 3 SERVELLO, FISICHELLA, BASINI, PASQUALI, MAGNALBÒ,
MAGLIOCCHETTI

Il Senato,

considerate le crescenti esigenze di adeguare l'Amministrazione degli affari esteri all'espansione delle sue attività, derivanti dal continuo evolversi dello scenario internazionale e dal moltiplicarsi degli impegni di politica estera;

riconoscendo l'importanza del processo di riorientamento e riorganizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri in atto in Italia e all'estero;

tenuto conto della vasta produzione legislativa che ha negli ultimi anni interessato l'Amministrazione degli affari esteri come l'intera pubblica amministrazione;

sottolineando la validità dell'opera in corso di riqualificazione professionale del personale delle qualifiche funzionali,

invita il Governo:

ad adeguare gradualmente le funzioni svolte dal personale delle qualifiche funzionali alle norme contrattuali, promuovendo anche – se necessario – le opportune modifiche della normativa di settore, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

0/3919/3/1 e 3 SERVELLO, FISICHELLA, BASINI, PASQUALI, MAGNALBÒ,
MAGLIOCCHETTI

Il Senato,

considerato il continuo espandersi dell'attività dell'Amministrazione degli affari esteri, conseguente alla costante evoluzione dello scenario internazionale ed ai sempre nuovi impegni di politica estera dell'Italia;

tenuto conto della necessità, generalmente condivisa, di potenziare le strutture centrali del Ministero e della rete delle Rappresentanze diplomatiche e consolari;

riconoscendo la validità dell'opera svolta, grazie all'Istituto diplomatico, per la formazione continua, non solo della carriera diplomatica, ma anche delle altre categorie di personale,

impegna il Governo:

a perfezionare ulteriormente i programmi di formazione e di aggiornamento di tutte le carriere e qualifiche del personale del Ministero degli affari esteri, adattandoli anche alle esigenze connesse ad elevate responsabilità ricoperte in Italia ed all'estero e ponendo così il personale stesso sempre più in grado di svolgere le sue funzioni di alto interesse nazionale.

0/3919/4/1 e 3 SERVELLO, FISICHELLA, BASINI, PASQUALI, MAGNALBÒ,
MAGLIOCCHETTI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3919 recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale

dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura;

premesso che la legge n. 560 del 1993, nel prevedere la predisposizione, da parte delle Regioni, di piani di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha limitato la cedibilità al 75 per cento degli alloggi esistenti nel rispettivo territorio e che, conseguentemente, alcune Regioni non hanno inserito nei piani di vendita le unità abitative costruite per il personale delle Forze di polizia ai sensi della legge n. 52 del 1976 con il risultato di creare una notevole sperequazione nei confronti della predetta categoria,

impegna il Governo:

a rimuovere ogni ostacolo alla cessione agli attuali assegnatari degli alloggi ai sensi della legge n. 52 del 1976, prevedendone l'obbligatorietà in caso di richiesta degli interessati ed il riesame delle rendite catastali attraverso nuovi estimi catastali comunque identici agli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari precedentemente alienati.

0/3919/5/1 e 3

PALOMBO, PELLICINI, SERVELLO

La senatrice SALVATO illustra l'ordine del giorno n. 6 dettato dalla convinzione della necessità di rafforzare negli istituti penitenziari la presenza di psicologi professionisti, attualmente in numero decisamente insufficiente. Esistendo peraltro già una delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, segnala con il seguente ordine del giorno la necessità di un raccordo con quanto previsto dal disegno di legge in esame:

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 3919,

premesso che:

è indispensabile rafforzare la presenza negli istituti penitenziari dei professionisti psicologi nei vari servizi di sostegno, di attenuazione dei fattori del disagio determinati dalla detenzione e di effettivo contributo al percorso di risocializzazione dei detenuti;

gli esperti psicologi ex articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario sono oggi in numero del tutto insufficiente rispetto alle necessità dettate dai più di 50.000 detenuti presenti nelle carceri della Repubblica;

è molto elevato e preoccupante il numero di suicidi, tentati suicidi e di atti di autolesionismo compiuti dai detenuti nelle carceri, anche per mancanza di occasioni di dialogo;

il lavoro degli esperti psicologi, sia nel servizio nuovi giunti, sia nel servizio di trattamento ed osservazione avviene in stretto collegamento con gli altri operatori dell'area pedagogica, ma soprattutto con lo specialista psichiatra e con il medico incaricato del servizio sanitario;

il diritto alla salute, ivi compresa quella psichica, è un diritto fondamentale della persona;

con la legge 30 novembre 1998, n. 419, recante delega al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, sono state poste le basi per il riordino della medicina penitenziaria prevedendone forme progressive di inserimento all'interno del servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a raccordare quanto previsto all'articolo 12, comma 4, del disegno di legge n. 3919 con i contenuti dei decreti legislativi relativi alla razionalizzazione del servizio sanitario nazionale e specificamente al riordino della medicina penitenziaria.

0/3919/6/1 e 3

SALVATO

Il presidente MIGONE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

414^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3859) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE, – Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato

(3853) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LUBRANO DI RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio, proseguendo la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3859, assunto come testo base.

Il relatore FISICHELLA formula un parere contrario sull'emendamento 2.21 mentre invita il proponente a ritirare l'emendamento 2.31, del quale dichiara tuttavia di comprendere le ragioni. Analogamente invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 2.17 e 2.20, sui quali altrimenti formula un parere contrario.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 2.17 mentre il senatore MANZELLA dichiara di sottoscrivere l'emendamento 2.20, diretto a garantire omogeneità nella scelta della forma di governo regionale.

Replicando a quest'ultimo intervento, il relatore FISICHELLA dichiara di comprenderne le ragioni e condividerne l'intento. Preferisce tuttavia che sia mantenuto il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, sul quale si è registrato un ampio consenso delle forze politiche, ritenendo che, nei fatti, si realizzerà un'omogeneità nella scelta della forma di governo regionale, nonostante questa sia rimessa, dal testo in esame, all'autonomia statutaria delle singole regioni.

Quanto agli emendamenti 2.18 e 2.30, invita i presentatori al ritiro, ritenendo inopportuno – con riferimento a quest'ultimo emendamento – fissare in disposizioni costituzionali principi relativi al sistema elettorale.

A quest'ultimo rilievo replica il senatore ROTELLI rilevando che l'emendamento 2.30 concerne non il sistema elettorale, ma le modalità di investitura del vertice dell'esecutivo regionale.

Il relatore FISICHELLA, con particolare riferimento agli emendamenti 2.39 e 2.38, ritiene che il tema della appartenenza, o meno, del Presidente della Giunta al Consiglio debba essere valutato contestualmente alla disposizione che prevede la elezione al Consiglio regionale del *leader* dell'opposizione. Quanto all'emendamento 2.35 ritiene la soluzione proposta troppo drastica e pronuncia, conseguentemente, un parere contrario. Esprime invece un parere favorevole sull'emendamento 2.4. Venendo quindi a considerare gli emendamenti 2.8, 2.37 e 2.25, ritiene preferibile la formulazione di quest'ultimo.

Il presidente VILLONE rileva come la approvazione di tale emendamento possa aprire il problema della sostituzione dei consiglieri eletti in quanto candidati nella lista regionale.

Il senatore BESOSTRI ritiene invece che la materia oggetto delle proposte in esame vada più opportunamente affidata all'autonomia normativa delle singole regioni; conseguentemente presenta una nuova formulazione dell'emendamento 2.7 a sua firma (2.7 nuovo testo).

Il relatore FISICHELLA dichiara di concordare con quest'ultimo rilievo, mentre ritiene che anche l'emendamento 2.41 debba essere valutato – come i precedenti emendamenti 2.38 e 2.39 – in relazione al ruolo che si vorrà affidare al *leader* dell'opposizione. Quanto all'emendamento 2.32, ritiene che la contemporaneità tra l'elezione del Presidente della Giunta e quella del Consiglio regionale si realizzerà nella prassi; non v'è dunque necessità di disciplinare la materia in disposizioni costituzionali. Conseguentemente, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento sul quale formula, altrimenti, un parere contrario.

Il presidente VILLONE osserva che molte questioni oggetto degli emendamenti da ultimo esaminati possono essere più opportunamente regolate dalla legge nazionale di principio prevista dal nuovo articolo 122 della Costituzione.

Il sottosegretario VIGNERI esprime un parere analogo a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, rilevando come l'attenzione della Commissione debba, a suo avviso, concentrarsi essenzialmente sulla definizione della normativa transitoria, senza irrigidire ulteriormente la disciplina costituzionale a regime.

Si passa quindi alle votazioni.

Per assenza del proponente l'emendamento 2.21 decade.

Accedendo alla richiesta del relatore, l'emendamento 2.31 viene ritirato dal senatore ROTELLI, il quale rileva, peraltro, come gran parte di tale proposta sostanzialmente coincida con quanto previsto dall'emendamento 2.20.

Il senatore PASSIGLI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.20, volto a garantire una comune forma di organizzazione costituzionale delle regioni.

Interviene quindi il presidente VILLONE, il quale rileva come la scelta di un modello federale implichi necessariamente il riconoscimento dell'autonomia di ogni singola regione nella definizione della propria forma di governo. Condividendo i rilievi del Presidente, il senatore BESOSTRI dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.20, che è il risultato di un'ampia convergenza tra le forze politiche presso l'altro ramo del Parlamento.

D'accordo con il senatore Besostri e il presidente Villone, anche i senatori ANDREOLLI, DENTAMARO e PASTORE dichiarano il proprio voto contrario sull'emendamento 2.20.

Il senatore ROTELLI annuncia invece il proprio voto di astensione, rilevando come da una scelta in senso federale non debba necessariamente discendere un'autonomia delle singole regioni in materia di forma di governo.

Interviene quindi il senatore MANZELLA, che dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.20: da esso discende, infatti, una chiara scelta nel senso del cosiddetto «governo duale», ispirata al principio della legittimazione separata del vertice dell'esecutivo rispetto a quella dell'organo rappresentativo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.20 non è approvato dalla Commissione che respinge altresì, con distinta votazione, l'emendamento 2.18.

Interviene quindi il senatore ROTELLI, che insiste nell'emendamento 2.30, dichiarando di condividere le argomentazioni da ultimo svolte dal senatore Manzella.

Il senatore PASTORE annuncia invece il proprio voto contrario e ritiene inopportuno definire in questa sede le modalità di elezione del presidente della Giunta prescrivendo, in particolare, il ricorso ad un secondo turno di ballottaggio tra i candidati più votati. Al riguardo, ricorda la posizione della propria parte politica, generalmente contraria a sistemi elettorali a doppio turno.

Interviene quindi il senatore BESOSTRI, che dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.30 rilevando l'inopportunità di introdurre una forma specifica di secondo turno, per i soli due candidati più votati al primo turno.

Il senatore PASSIGLI, intervenendo in dissenso, dichiara il proprio voto di astensione, anche alla luce della dichiarazione del senatore Pastore che lega la sua contrarietà all'emendamento 2.30 ad un più generale atteggiamento negativo nei confronti di sistemi elettorali a doppio turno.

Posto ai voti, l'emendamento 2.30 non è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

415^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3859) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato

(3853) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUBRANO DI RICCO. -
Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore FISICHELLA si pronuncia sugli emendamenti all'articolo 3, esprimendo un parere negativo per ciascuna delle proposte di modifica.

Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 4, esprime un parere contrario, salvo indicazioni specifiche che si accinge a formulare; si rimette alla Commissione circa il 4.15 e 4.6 e manifesta disponibilità ad accogliere il 4.12, purché questo non comprenda il caso delle dimissioni volontarie.

In proposito, il senatore ANDREOLLI osserva che l'esito dell'emendamento potrebbe ammettere l'elezione di un presidente estraneo al Consiglio.

Il presidente VILLONE solleva anche il problema dell'eventuale elezione a presidente di un consigliere eletto quale candidato nella lista regionale, senza la possibilità di una surrogazione; d'altra parte, occorre a suo avviso considerare i casi di impedimento e di decesso come condizioni che non comportano necessariamente lo scioglimento del Consiglio.

Il relatore FISICHELLA prosegue nella formulazione dei propri pareri sugli emendamenti all'articolo 4, invitando i proponenti a ritirare il 4.9 e il 4.2 e riservandosi di compiere una valutazione specifica sull'integrazione proposta con l'emendamento 4.10.

In merito all'emendamento 4.8, il presidente VILLONE osserva che la disciplina costituzionale a regime definisce gli esiti possibili dell'autonomia statutaria e non appare del tutto corretto, pertanto, interferire in tali esiti con disposizioni tendenti o coerenti all'una o all'altra soluzione istituzionale. L'emendamento è dunque pertinente allo scopo di salvaguardare in ogni caso l'autonomia statutaria. Considera risolutiva, peraltro, una modifica tale da anteporre la clausola di salvaguardia di autonomia statutaria sia al secondo sia al terzo comma del nuovo articolo 126, in modo che la regione sia pienamente libera di scegliere, con tutte le conseguenze e implicazioni di ciascuna opzione, la propria forma di governo.

Il relatore FISICHELLA rileva una certa ambivalenza nel testo in esame, derivante a suo avviso dal fatto che sono compresenti due ipotesi di elezione diretta del Presidente della regione, l'una che postula la necessità di una maggioranza coerente nel consiglio regionale, l'altra che ne prescinde secondo un modello presidenziale puro. A suo parere, il

complesso delle disposizioni in esame è orientato verso la prima delle due ipotesi.

Il senatore PIERONI obietta che quella individuata dal relatore è la forma di governo transitoria prevista dal disegno di legge.

Il RELATORE replica a sua volta che si tratta invece di un modello tendenziale definitivo, salva la diversa scelta di ciascuna regione.

Secondo il senatore PIERONI una simile interpretazione non sarebbe coerente al principio di autonomia.

Il presidente VILLONE concorda con il senatore Pieroni e osserva che il secondo comma del nuovo articolo 126 ammette l'intrusione di una modalità tipica di un certo modello, laddove l'autonoma determinazione della regione potrebbe rendere incompatibile e comunque incoerente una simile contaminazione. La scelta di una forma di governo diversa da quella prefigurata in via transitoria dal disegno di legge deve essere resa pienamente praticabile, mentre il secondo comma in questione pregiudica almeno alcune delle scelte possibili. Ricorda, quindi, che l'intesa politica raggiunta alla Camera dei deputati sul testo in esame, postula l'adozione di un modello unico per le elezioni del 2000, solo a condizione che da allora in poi ci sarà piena libertà di scelta per ciascuna regione.

Il sottosegretario VIGNERI osserva che il secondo comma del nuovo articolo 126 va considerato alla stregua dell'ipotesi di elezione diretta del presidente della regione mentre un diverso problema è quello posto dal terzo comma, il quale postula la concezione che dalla elezione diretta derivano alcune conseguenze essenziali, come le nuove elezioni se viene meno per le cause indicate il presidente eletto.

Il senatore MANZELLA richiama l'attenzione sull'ultimo comma del nuovo articolo 122 della Costituzione e osserva che l'ultimo comma del nuovo articolo 126 è concettualmente e intimamente collegato all'altro: vi è dunque, a suo avviso, un modello tendenziale, rispetto al quale vi è libertà di altre scelte da parte di ciascuna regione.

Il senatore PIERONI dissente, giacché a suo avviso dopo le elezioni del 2000 ciascuna regione potrà scegliere anche l'elezione diretta del presidente, tuttavia non collegata necessariamente a una maggioranza coerente in consiglio; viceversa, ciò non sarebbe possibile nell'interpretazione del testo fondata sul presupposto di un modello tendenziale.

Il senatore ANDREOLLI individua invece nel testo della Camera dei deputati un certo modello tendenziale, considerando errato, peraltro, perseguire una tale soluzione, che contraddice apertamente il principio di autonomia.

Il senatore BESOSTRI ritiene che l'ultimo comma del nuovo articolo 122 non fonda un modello presidenziale, in quanto non si riferisce, in alternativa, a un'altra forma di governo, ma semplicemente a una diversa scelta dello statuto. Diversa, invece, è la formula usata nell'ultimo comma del nuovo articolo 126, laddove l'alternativa è proprio in una diversa forma di governo, che peraltro non ha nel testo un altro termine di comparazione. Osserva, inoltre, che il secondo comma del nuovo articolo 126 è evidentemente incompatibile con il modello presidenziale puro.

Il presidente VILLONE rammenta che la discussione sulla riforma costituzionale in esame ha rivelato l'emersione di opinioni affatto diverse circa gli esiti definitivi derivanti dalle autonome scelte delle regioni in ordine al modello istituzionale: ciascuno di tali orientamenti deve essere ugualmente tutelato dal testo di revisione costituzionale, cosicché ogni elemento specifico tale da condizionare le scelte definitive delle regioni può essere tollerato solo in quanto fa salva l'autonomia statutaria.

Il relatore FISICHELLA afferma che la scelta dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale può comprendere diverse forme di governo ma senz'altro ne esclude alcune. Il testo in esame, a suo parere, sceglie una certa categoria comprensiva di più ipotesi di forme di governo, lasciando all'autonomia statutaria la libertà di altre opzioni. Tuttavia egli conferma che dal testo in esame si evince un modello tendenziale di tipo neoparlamentare fondato sul cosiddetto governo di legislatura. Diversamente, sarebbe stato sufficiente rimettere interamente all'autonomia statutaria la scelta del modello istituzionale regionale.

Egli dunque riscontra una certa novità nell'indirizzo manifestato dal Presidente e da alcuni senatori nel corso della discussione che si sta svolgendo, ritenendo che ciò comporti anche una valutazione di ordine politico.

Il presidente VILLONE nega che si tratti di obiezioni nuove, poiché nell'intervento in discussione generale del senatore Elia, era stata esattamente riscontrata l'incongruità tra l'apparente scelta di autonomia e la concreta prefigurazione di alcuni limiti alle varie opzioni istituzionali.

Il senatore PIERONI invita a riconoscere che il modello tendenziale, secondo la prospettazione del relatore, in effetti si impone da sé, dato il regime transitorio previsto dall'articolo 5. Vi saranno semmai adattamenti e correzioni in un senso o nell'altro da parte di ciascuna regione ma appare difficile ipotizzare scelte radicalmente opposte a quelle di un modello di tipo presidenziale. Nondimeno, occorre affermare in linea teorica e di principio la piena autonomia di ciascuna regione nella scelta del proprio modello istituzionale, consapevoli che la forza di condizionamento del regime transitorio e le stesse ragioni politiche prevalenti negli orientamenti istituzionali renderanno pressoché inevitabile la scelta

presidenziale. Propone, quindi, di mantenere il testo della Camera dei deputati, con le opportune clausole di salvaguardia dell'autonomia statutaria ogni volta che ciò si rende necessario.

Il relatore FISICHELLA precisa che l'ultimo comma del nuovo articolo 122 della Costituzione ammette due sole alternative mentre nell'articolo 126, ultimo comma, le alternative possibili sono più di due ed è dunque pertinente, in questo caso, il riferimento ad altra forma di governo. Si tratta, infatti, di due casi ben distinti, cosicché nell'articolo 126 si lasciano impregiudicate molte altre opzioni, da quelle più estreme a quelle intermedie. Osserva, quindi, che l'emendamento 4.8 può essere inteso in un senso politico, escludendo il dovuto rilievo da conferire all'autonomia statutaria in tema di forma di governo.

Secondo la senatrice BUCCIARELLI la soluzione più lineare e coerente sarebbe quella di sopprimere il secondo e il terzo comma del nuovo articolo 126 della Costituzione, proposto con il disegno di legge in esame. Nel rispetto del principio di autonomia, infatti, le norme costituzionali dovrebbero essere più limitate, cosicché sia pienamente dispiiegata la capacità di autoregolazione degli enti territoriali.

Il senatore GUERZONI ritiene che l'emendamento 4.8 non proponga in effetti questioni di rilevanza politica, ma solo di adattamento del testo a scelte coerenti e largamente condivise. Diverse, semmai, sarebbero state le questioni di natura politica da sollevare e affrontare in merito al disegno di legge in esame; l'indirizzo prevalente, rivolto ad approvare senza sostanziali correzioni il testo della Camera dei deputati, rende possibile a suo avviso accogliere la citata proposta emendativa.

Il senatore BESOSTRI rammenta che nella Costituzione vigente non compaiono disposizioni relative alla fiducia o alla sfiducia del Consiglio regionale verso l'organo esecutivo; in assenza di un accordo tra le forze politiche su una specifica forma di governo regionale, il disegno di legge in esame prevede un modello transitorio, da taluno considerato anche tendenziale, ma prevede anche l'autonomia statutaria quale fonte di determinazione della forma di governo regionale. In tale contesto, appare a suo avviso ragionevole la soluzione indicata dalla senatrice Bucciarelli, per un normativa costituzionale minima.

Il presidente VILLONE propone quindi di convergere su una soluzione compatibile con ciascuna delle legittime e fondate preoccupazioni espresse nel corso della discussione: si tratta, infatti, di affermare, nel quarto comma del nuovo articolo 126, che le nuove elezioni sono necessarie – ai sensi della prescrizione costituzionale – solo nel caso di elezione diretta del Presidente, essendo comunque rimessa all'autonomia statutaria la possibilità di prevedere anche ipotesi ulteriori.

Il senatore PIERONI considera ineccepibile la soluzione indicata dal Presidente e quest'ultimo individua l'emendamento coerente a quella

soluzione nel 4.2, proposto dal senatore Pastore, che pertanto fa proprio in assenza del proponente.

Dopo una ulteriore discussione sulla migliore formulazione tecnica da adottare, il relatore FISICHELLA si risolve a pronunciare un parere favorevole sull'emendamento 4.2, che viene quindi accolto dalla Commissione, nel presupposto di non pregiudicare, intanto, la configurazione delle ipotesi che determinano le nuove elezioni, in particolare quanto alla inclusione o meno dei casi di impedimento e di decesso.

Il relatore FISICHELLA conclude le proprie valutazioni sugli emendamenti all'articolo 4, pronunciandosi negativamente sul 4.3 e sul 4.11.

Si riprendono le votazioni sugli emendamenti all'articolo 2, sospese nella seduta antimeridiana.

È accantonata la votazione sugli emendamenti 2.39 e 2.38

Il 2.35 è dichiarato decaduto.

Sono accantonati i seguenti emendamenti: 2.4, 2.25, 2.7 (nuovo testo), 2.41, 2.37 e 2.8.

È dichiarato decaduto il 2.32.

In assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti tutti gli emendamenti all'articolo 3, come pure il 4.7, il 4.13 e 4.14.

Il sottosegretario VIGNERI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.5, che viene quindi accolto dalla Commissione.

Sul 4.15 si apre una breve discussione, nella quale intervengono il presidente VILLONE, che dichiara di comprenderne le ragioni, e in senso contrario i senatori PIERONI e GUERZONI. Il RELATORE si rimette alla Commissione ma l'emendamento viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Dichiarato decaduto l'emendamento 4.16, il 4.6 è ritirato dal proponente.

Decade anche l'emendamento 4.4, mentre il 4.12 risulta in parte precluso dall'accoglimento del 4.2, prima disposto dalla Commissione, e nella parte residua viene accantonato.

È accantonato anche l'emendamento 4.10.

Gli emendamenti 4.17 e 4.9 risultano preclusi dall'emendamento 4.2, d'anzì accolto.

Il senatore BESOSTRI ritira il 4.8.

Decadono, per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 4.3 e 4.11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4046) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice BUCCIARELLI dà conto del provvedimento d'urgenza, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, proponendo infine di esprimere un parere favorevole.

Previo accertamento del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e risulta accolta.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3859**Art. 2.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 122. – Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale e il Governo regionale;

b) i casi, le forme e le modalità di scioglimento anticipato dell'Assemblea;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum* abrogativo e costitutivo;

e) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

Il Presidente della Regione, salvo che lo Statuto regionale disponga altrimenti, è eletto a suffragio universale e diretto; in tal caso, il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta, che non possono essere scelti fra i consiglieri regionali e i candidati non eletti al Consiglio regionale”».

2.36

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il primo comma.

2.5

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo comma con il seguente:

«Sono disciplinati con legge della regione la struttura, il funzionamento, la composizione, il numero, le norme elettorali del proprio o dei propri organi legislativi e di governo».

2.10

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «e dei componenti della Giunta regionale» con le altre: «degli assessori».

2.1

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire la parola: «dei» con le parole: «degli altri».

2.1 (nuovo testo)

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «Giunta regionale», con le altre: «organo di governo della regione».

2.9

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sopprimere le parole da: «con legge della Regione» fino alla fine del comma.

2.14

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sopprimere le parole: «con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti».

2.19

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole da: «nei limiti», fino alla fine del comma medesimo, con le seguenti: «nei limiti della Costituzione, dello statuto regionale e dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che determina anche la durata degli organi elettivi».

2.26

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole da: «con legge della Regione», fino alla fine del comma medesimo, con le seguenti: «dallo Statuto regionale nei limiti della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che determina anche la durata degli organi elettivi».

2.26 (nuovo testo)

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica», con le seguenti: «principi fondamentali della Repubblica stabiliti dalla Costituzione».

2.24

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «la durata degli organi elettivi», con le seguenti: «la contemporanea durata in carica degli organi eletti con suffragio universale e diretto».

2.33

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «la durata degli organi elettivi», con le seguenti: «la durata in carica degli organi eletti con suffragio universale e diretto».

2.33 (nuovo testo)

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Da tali principi sono determinati i vincoli minimi di congruenza fra il sistema di elezione del Consiglio regionale e la forma di governo adottata».

2.27

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire le parole: «Consiglio o una Giunta regionale», con le seguenti: «organo legislativo o di governo regionale».

2.11

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sopprimere le parole: «ovvero al Parlamento europeo».

2.23

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo comma.

2.2

PASTORE

2.12 (identico all'em. 2.2)

SPERONI

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza».

2.2 (nuovo testo)

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «per i propri lavori», con le seguenti: «per l'esercizio delle funzioni previste dallo statuto della Regione».

2.28

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quarto comma, sostituire le parole: «I consiglieri regionali, il Presidente e i componenti della Giunta regionale», con le seguenti: «I componenti degli organi legislativi e di governo regionali».

2.13

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel quarto comma, sopprimere le parole: «, il Presidente e i componenti della Giunta regionale».

2.15

BESOSTRI

2.16 (*identico all'em. 2.15*)

PASTORE

2.40 (*identico all'em. 2.15*)

ELIA, ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso, nel quarto comma, sopprimere le parole: «, il Presidente».

2.3

PASTORE

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto comma.

2.6

MARCHETTI

2.22 (*identico all'em. 2.6*)

GASPERINI, SPERONI

2.34 (*identico all'em. 2.6*)

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, sostituire il quinto comma con il seguente:

«La Regione determina, nel proprio statuto, la forma di governo, nell'ambito dei seguenti principi coerentemente alternativi:

a) elezione del presidente della giunta regionale con votazione contemporanea e distinta rispetto a quella per il consiglio regionale, secondo le norme della legge regionale, in armonia con i principi fissati dalla legge dello Stato, a suffragio universale diretto, con secondo turno riservato ai due candidati più votati al primo turno; oppure elezione del presidente della giunta regionale da parte del consiglio regionale, tra i componenti del Parlamento o fuori di esso;

b) nomina della giunta regionale da parte del presidente della Regione; oppure nomina della giunta regionale da parte del consiglio regionale, entro o fuori del proprio seno, su proposta del presidente della giunta;

c) facoltà di revoca, da parte del consiglio, del presidente della giunta eletto con voto popolare diretto, alla quale consegue lo scioglimento del consiglio; oppure facoltà di revoca, da parte del consiglio, del presidente della giunta eletto dal consiglio stesso, esclusivamente mediante approvazione di mozione concernente l'indicazione del nuovo presidente della giunta».

2.29

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

2.21

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo Statuto regionale non disponga diversamente in proposito con deliberazione della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale ed approvazione per specifico referendum confermativo».

2.31

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, sopprimere le seguenti parole: «salvo che lo statuto regionale disponga diversamente».

2.17

LUBRANO DI RICCO

2.20 (*identico all'em. 2.17*)

PASSIGLI, MANZELLA

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, dopo la parola: «diretto», inserire le seguenti: «e con le modalità previste dalla legge statale».

2.18

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, dopo le parole: «universale e diretto», inserire le seguenti: «con eventuale secondo turno riservato ai due candidati più votati al primo, in cui non sia stata raggiunta da alcuno almeno la metà più uno dei voti validamente espressi».

2.30

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, dopo la parola: «diretto», inserire le seguenti parole: «e fa parte come tale del Consiglio regionale».

2.39

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, dopo le parole: «universale e diretto», inserire le seguenti parole: «e non fa parte del Consiglio regionale».

2.38

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È rieleggibile una sola volta.».

2.35

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, sostituire le parole: «nomina e revoca i componenti della Giunta» con le altre: «, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori, fra i quali un Vicepresidente, che, insieme al Presidente, costituiscono la Giunta, e può successivamente revocarli».

2.4

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche tra i consiglieri, che in tal caso decadono dalla loro carica».

2.25

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel seno del Consiglio regionale».

2.7

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel seno del Consiglio regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente».

2.7 (nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso, nel quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il Presidente partecipa ai lavori del Consiglio regionale con diritto di voto».

2.41

ELIA, ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

«Non sono componenti della Giunta regionale i consiglieri regionali e i candidati al Consiglio regionale non eletti».

2.37

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

«I consiglieri regionali non possono essere chiamati a far parte della Giunta».

2.8

GUERZONI

Al comma 1, capoverso, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

«La elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale e la elezione del Consiglio regionale sono contemporanee e distinte».

2.32

ROTELLI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. – La Regione ha uno statuto che disciplina l'organizzazione interna, l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum*, abrogativo e costitutivo, sulle leggi e sugli atti amministrativi regionali, nonché, salvo quanto previsto dal terzo comma, la forma di governo nel rispetto dei seguenti principi:

a) il consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto secondo le norme della legge regionale in armonia con i principi fissati dalla legge della Repubblica;

b) il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, con secondo turno riservato ai due candidati più votati al primo, secondo le norme della legge regionale in armonia con i principi fissati dalla legge dello Stato; la giunta regionale è nominata dal presidente; l'elezione del presidente della giunta regionale e l'elezione del consiglio regionale sono distinte e contemporanee; il presidente può essere revocato dal consiglio regionale, che contestualmente è sciolto.

Lo statuto è adottato col voto della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale.

Se gli articoli dello statuto relativi al primo comma, lettera b), da votare preliminarmente, non sono approvati con la maggioranza assoluta, essi sono sottoposti a *referendum* popolare in alternativa al complesso di articoli, più votato in contrapposizione, contenente l'elezione del presidente della giunta regionale e della giunta regionale da parte del consiglio regionale, dentro o fuori del proprio seno, ovvero la nomina della giunta regionale da parte del presidente.

È approvato col *referendum* il testo di articoli che abbia conseguito la maggioranza dei voti popolare validamente espressi.

Il *referendum* è rinnovabile dopo due legislature regionali, anche su iniziativa di un ventesimo degli elettori della Regione.

Ove non si sia dato luogo al *referendum* di cui al terzo comma, lo statuto deliberato dal Parlamento regionale è sottoposto a *referendum* approvativo a richiesta di almeno un ventesimo degli elettori della Regione».

3.9

ROTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. L'articolo 123 della Costituzione è abrogato».

3.11

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma sopprimere le parole da: «in armonia con la Costituzione» fino alla fine; al comma 1, capoverso, secondo comma sopprimere le seguenti parole: «Lo statuto».

3.5

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sopprimere le parole: «la forma di governo e».

3.8

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo la parola: «referendum», inserire le seguenti: «abrogativo e costitutivo».

3.10

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali».

3.1

PASTORE

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo e il terzo comma.

3.4

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire la parola: «pubblicazione» con l'altra: «comunicazione».

3.2

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «un cinquantesimo», con le seguenti: «un sessantesimo».

3.7

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «un cinquantesimo», con le seguenti: «un cinquantacinquesimo».

3.6

GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione».

3.3

PASTORE

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.7

SPERONI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, al primo periodo, sopprimere le parole: «o gravi violazioni di legge».

4.13

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «o gravi violazioni di legge», con le seguenti: «o alle leggi costituzionali o allo statuto regionale».

4.14

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale scioglimento e tale rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale».

4.5

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, nel primo comma, al secondo periodo, sostituire la parola: «sentita», con le seguenti: «sentiti il presidente della giunta regionale, il presidente del consiglio regionale e».

4.15

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.

4.16

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «prima di tre giorni» inserire le seguenti: «e non oltre quindici giorni».

4.6

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo comma.

4.4

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo comma con il seguente:

«L'approvazione della mozione di sfiducia del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente, il Consiglio regionale provvede all'elezione di un nuovo Presidente».

4.12

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, dopo la parola: «permanente», inserire le seguenti: «, le dimissioni congiunte della maggioranza dei consiglieri».

4.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole da: «salvo che lo statuto regionale», fino alla fine del comma, con le seguenti: «comportano le dimissioni della Giunta e, salvo che lo statuto non disponga altrimenti per il periodo mancante al termine del mandato, lo scioglimento del Consiglio».

4.17

ROTELLI

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «salvo che lo statuto regionale disponga altra forma di governo».

4.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «salvo che lo statuto regionale disponga altra forma di governo» con le altre: «eletto a suffragio universale e diretto».

4.2

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «altra forma di governo», con l'altra: «diversamente».

4.8

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «le dimissioni» con le altre: «la decadenza».

4.3

PASTORE

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sopprimere le parole: «e lo scioglimento del Consiglio».

4.11

GASPERINI, SPERONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

431^a Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO, apprezzate le circostanze e preso atto della impossibilità per il Governo di assicurare la sua presenza nella giornata odierna, decide di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

268^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi» (n. 449)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128: favorevole) (R144 003, C06^a, 0006^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ANGIUS ricorda che il senatore Pasquini ha avanzato la proposta di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto.

Non essendoci richieste di dichiarazioni di voto, il presidente ANGIUS, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di esprimere un parere favorevole che la Commissione approva con l'astensione del senatore ROSSI.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sulla pressione fiscale relativa ai redditi da pensione**
(R048 000, C06^a, 0004^o)

Il presidente ANGIUS motiva la proposta in titolo facendo presente che le modifiche recentemente introdotte nell'ordinamento tributario a seguito della attuazione delle deleghe legislative contenute nella legge

n. 662 del 1996 hanno comportato una notevole semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, permettendo altresì di introdurre elementi di maggiore correttezza e trasparenza nei rapporti tra fisco e contribuenti. Allo stesso tempo, tuttavia, non è stata finora effettuata un'analisi accurata degli effetti prodotti dalle innovazioni normative rispetto alle differenti categorie di contribuenti. A fronte di un'obiettivo carenza di dati ufficiali, sono emersi, anche in base alle analisi elaborate in materia dal Centro Europa Ricerche, alcuni elementi di valutazione che evidenziano un relativo aggravamento dell'incidenza del prelievo fiscale sui percettori di reddito da lavoro dipendente ed in particolare sui percettori di reddito da pensione di importo medio basso.

Per compiere un'attenta valutazione di tali elementi e, soprattutto, al fine di elaborare un orientamento parlamentare su tali specifiche questioni, soprattutto nella fase di elaborazione del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria, in piena intesa con quanto deciso dalla Commissione finanze della Camera dei deputati, propone di svolgere una indagine conoscitiva procedendo alle audizioni del Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze, nonché dei rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL, dei rappresentanti del Centro Europa ricerche e dell'INPS, nonché dei rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese industriali, commerciali, artigianali ed agricole. Per la motivazione espressa in precedenza tali audizioni dovrebbero svolgersi nel corso della prossima settimana, presso la Camera dei deputati, secondo un calendario da definire.

La Commissione, dopo che il presidente ANGIUS ha accertato la presenza del numero legale per deliberare, approva quindi la proposta di indagine conoscitiva illustrata dal Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

(3663) VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci

(Discussioni e rinvio)

Il presidente ANGIUS ricorda che il disegno di legge in titolo è stato deferito in sede deliberante in data 25 maggio 1999.

Egli propone pertanto, nell'iniziare la discussione, di dare per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione in sede referente nelle precedenti sedute, assumendo come testo base quello accolto dalla Commissione in tale sede.

La Commissione conviene.

Il relatore POLIDORO ribadisce l'apprezzamento espresso in sede di relazione introduttiva sull'originale disegno di legge nonché la piena condivisione del testo approvato in sede referente dalla Commissione.

Ha la parola quindi il sottosegretario VIGEVANI, il quale fa presente che il Governo condizionerà il proprio consenso sul provvedimento alla soppressione del comma 3 dell'articolo 5 del testo accolto dalla Commissione in sede referente.

Il presidente ANGIUS, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 1° giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C06^a, 0057^o)

Il senatore ALBERTINI lamenta la contemporaneità delle audizioni programmate per l'indagine conoscitiva sulla pressione fiscale relativa ai redditi di pensione e le audizioni del Comitato ristretto costituito dalla 1^a e dalla 6^a Commissione permanente per i disegni di legge relativi all'istituzione di case da gioco, già previste nella mattinata di martedì 1° giugno. Egli sollecita inoltre l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2549 recante misure contro l'elusione e l'evasione fiscale.

Il presidente ANGIUS non condivide la preoccupazione per una eventuale contemporaneità dei lavori tra le Commissioni di merito di Camera e Senato e il Comitato ristretto istituito per i disegni di legge sulle case da gioco le cui audizioni sono previste in un orario differente.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2549 assicura il senatore Albertini che esso sarà quanto prima inserito all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3663

Art. 1.

(Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali)

1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge, sono abilitati, per le materie ivi previste, all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie e alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.

Art. 2.

(Asseverazione dei dati)

1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.

2. Le dichiarazioni asseverate di cui al comma 1 usufruiscono, presso gli uffici doganali, di un canale preferenziale di scorrimento e, in sede di valutazione di analisi dei rischi, alle stesse si applicano coefficienti ridotti.

3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'avvenuta asseverazione di cui al comma 3 comporta l'inclusione dei soggetti i cui documenti sono stati asseverati in apposite liste di contribuenti a ridotto rischio di evasione.

5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichia-

razioni doganali, l'asseverazione comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.

6. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.

7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'Erario.

8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali sono sospesi per un anno dai benefici di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali decadono definitivamente dai benefici di cui ai predetti commi da 1 a 4.

Art. 3.

(Centri di assistenza doganale)

1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.

2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2.

3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.

4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.

5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, semprechè tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.

6. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalità di esercizio della facoltà di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD già in attività continuano ad operare in conformità alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.

7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle Amministrazioni competenti.

8. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

Art. 4.

(Procedure semplificate)

1. Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

2. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.

Art. 5.

(Pagamento differito)

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è abrogato.

2. In conformità agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario, approvato con regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 79 - *(Pagamento differito di diritti doganali)*. - 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni.

2. La concessione del pagamento differito è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

3. Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

3. Il ritardato pagamento dei diritti doganali, anche a fronte di una concessione di pagamento periodico o differito, non costituisce violazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Si applica l'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

4. Nel primo anno di vigenza della presente legge il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate entro la data del 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre.

Art. 6.

(Diploma di laurea)

1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo unico.

2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, è comunque richiesto il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per almeno un biennio.

3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.

Art. 7.

(Commissione per gli esami)

1. Per l'effettuazione del colloquio previsto dall'articolo 6, la commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed è composta da:

a) un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;

b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

Art. 8.

(Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme)

1. All'articolo 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono soppresse le parole: « inferiori o ».

2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-*septies*, lettera b), è soppresso il primo periodo.

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana, rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.

4. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette»;

b) le parole: «con decreto dello stesso Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette».

Art. 9.

(Doganalisti)

1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

314^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3553) BRIGNONE. – *Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria*

(Esame e rinvio)

Il relatore MONTICONE illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, il quale non si propone soltanto la tutela di una categoria di beni culturali affatto particolari, ma attraverso questa tutela intende proteggere e valorizzare un bene culturale immateriale di particolare rilievo, quale la tradizione musicale di un popolo, recuperata grazie al rigore filologico. Si lega a ciò anche l'intendimento di salvaguardare e valorizzare l'altro patrimonio tradizionale rappresentato dall'esperienza dei restauratori specializzati nella cura degli organi. Il patrimonio musicale così salvaguardato, inoltre, non attiene solo all'ambito della musica sacra, ma anche alle specifiche tradizioni musicali presenti nelle diverse regioni del Paese. L'impegno in tale direzione rappresenta un dovere morale e culturale per lo Stato, prima che un tale patrimonio vada irrimediabilmente disperso, come purtroppo è avvenuto per la quasi totalità delle macchine musicali futuriste dei primi di questo secolo.

Ferma quindi restando l'opportunità di affermare per legge l'obbligo di tutela degli organi antichi, il relatore propone di non ancorare tale tutela ad un limite cronologico e di coordinare il testo con le competenze delle soprintendenze. In conclusione esprime una valutazione pienamente positiva per l'iniziativa, capace di valorizzare – attraverso la salvaguardia di molteplici identità culturali locali – la complessiva ricchezza della cultura italiana.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE fa presente di aver previsto nel proprio disegno di legge il riferimento al XIX secolo quale termine finale per l'ambito della tutela nella considerazione che sul finire di quel secolo furono introdotte nuove sonorità negli organi – che ne alterarono i caratteri tradizionali – per poter eseguire con essi nuovi generi musicali. Condivide peraltro le osservazioni del relatore al riguardo, ricordando che – ad esempio – l'organo della Chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma, pur relativamente recente – risale infatti al 1906 – presenta tutti i caratteri propri degli strumenti più antichi. Il suo disegno di legge, prosegue, mira a sostenere i restauri filologicamente corretti, poiché troppi strumenti antichi sono stati deturpati da restauri scorretti e elettrificazioni inutili, che ne hanno gravemente alterato i caratteri originali attraverso i quali si esprimeva la specifica tradizione musicale italiana. Il disegno di legge intende inoltre consentire un sia pur modesto alleggerimento dell'IVA sugli interventi di restauro, in genere molto onerosi. Infine esso intende conferire il giusto riconoscimento alle grandi famiglie degli organari italiani presenti in tutte le regioni, mediante la costituzione della commissione prevista all'articolo 2, che dovrà indirizzare l'attività di restauro e vigilare sulla sua qualità.

Il senatore ASCIUTTI ringrazia il presentatore per la sua iniziativa, prospettando tuttavia l'opportunità di qualche modifica al testo, come l'eliminazione del termine cronologico, qualche aggiustamento tecnico e il raccordo con le vigenti norme generali in materia di tutela.

Il senatore NAVA, alla luce dell'ampia e illuminante relazione e degli interventi, osserva che il testo in esame sovviene ad una esigenza culturalmente importante, sulla quale sembra esservi ampio consenso politico e pertanto prospetta l'opportunità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE avverte che occorrerà acquisire previamente i pareri obbligatori.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario D'ANDREA: il Governo ritiene opportuna l'iniziativa in esame, volta a tutelare meglio un bene culturale particolare quale l'organo, che finora ha risentito di una qualificazione giuridica poco nitida. Si impegna quindi ad agevolare il successivo *iter*, nel quale potranno essere esaminati gli emendamenti opportuni al fine di coordinare il testo con le norme di tutela vigenti.

Successivamente, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 2 giugno prossimo, alle ore 20.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

348^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale CARON.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2389) SMURAGLIA. – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche*

(2852) MULAS ed altri. – *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati esaminati gli emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 4, dal numero 11) fino al numero 50), con l'espressione dei relativi pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4, comma 1, a partire dal numero 11).

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 4.35, 4.449 e 4.660.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 4.1008, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.36, 4.37, 4.291, 4.361 e 4.603.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono poi respinti gli emendamenti 4.38, 4.450 e 4.661, mentre viene approvato l'emendamento 4.363.

Il senatore Roberto NAPOLI ritira l'emendamento 4.514, ribadendo tuttavia la validità delle scelte normative ad esso sottese; dopo averli fatti propri, ritira altresì gli emendamenti 4.323, 4.330 e 4.621, di contenuto sostanzialmente identico.

Posti quindi ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.64 e, con un'unica votazione in quanto di contenuto identico, 4.39, 4.451 e 4.662.

Risulta invece approvato l'emendamento 4.364, mentre, posti congiuntamente ai voti in quanto identici, sono respinti gli emendamenti 4.452 e 4.663.

Viene inoltre respinto l'emendamento 4.83.

Il senatore Roberto NAPOLI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.365, sottolinea l'estrema gravosità per le piccole imprese degli adempimenti inerenti alla certificazione dell'avvenuta valutazione del rischio, segnalando l'opportunità di definire in modo chiaro quale sia il Ministro competente per la relativa regolamentazione.

Posto ai voti, è quindi approvato il subemendamento 4.365/1, e risulta altresì approvato l'emendamento 4.365, come emendato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.86 e 4.453, mentre risultano approvati, con votazione congiunta in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 4.366, 4.664, 4.454 e 4.515.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.572, 4.40, 4.455 e 4.569, come pure, con votazione congiunta, gli emendamenti 4.456 e 4.665. Viene inoltre respinto l'emendamento 4.570.

Intervenendo per dichiarazione di voto sugli emendamenti 4.367 e 4.516, il senatore Roberto NAPOLI segnala l'opportunità di una modifica al testo del numero 17) del comma 4 dell'articolo 1, tale da consentire alle aziende di conservare i documenti relativi alla valutazione dei rischi presso le strutture di consulenza esterne eventualmente utilizzate.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che la questione testé segnalata dal senatore Roberto Napoli potrà formare oggetto di approfondimento in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.367, e risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 4.516 e 4.571; sono inoltre dichiarati preclusi gli emendamenti 4.331 e 4.622.

Il senatore Roberto NAPOLI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.517, sottolinea l'opportunità della soppressione del numero 18) del comma 1 dell'articolo 4, rilevando come l'obbligo di preventiva presentazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi per le imprese di nuova costituzione rappresenti un elemento di grave pregiudizio, specie nel caso di quelle di ridotte dimensioni. Anche la soluzione contemplata nel successivo emendamento 4.368, che differisce il limite temporale per l'adempimento in questione al terzo mese dall'inizio dell'attività, non appare idonea a superare il problema.

Dopo che il relatore BATTAFARANO ha rilevato come l'emendamento 4.368 vada incontro almeno in parte alle preoccupazioni testé espresse dal senatore Roberto Napoli, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 4.41, 4.457, 4.517 e 4.666. Viene inoltre respinto l'emendamento 4.42, mentre è approvato l'emendamento 4.368, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 4.573.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono quindi approvati gli emendamenti 4.43, 4.369, 4.667, 4.458 e 4.519, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.574, 4.518 e 4.631.

Posti congiuntamente ai voti in quanto identici, sono quindi respinti gli emendamenti 4.93, 4.459, 4.520 e 4.671.

Il senatore Roberto NAPOLI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.721, manifesta perplessità circa la sua coerenza rispetto ai principi ispiratori delle recenti riforme in materia di semplificazione amministrativa promosse dal ministro Bassanini.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.721, risultando assorbito l'emendamento 4.44.

Messi congiuntamente ai voti in quanto identici, sono respinti gli emendamenti 4.460 e 4.672.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 4.94 e 4.95.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.1004, il senatore Roberto NAPOLI manifesta riserve circa la scelta ivi contemplata in base alla quale il datore di lavoro non può delegare ad altri soggetti la valutazione dei rischi, scelta che collide con la realtà dell'organizzazione aziendale, specie nel caso delle grandi imprese.

Dopo che il presidente SMURAGLIA ha fatto presente che la formulazione sulla quale ha testé espresso perplessità il senatore Roberto

Napoli riproduce quella già prevista dal decreto legislativo n. 626 del 1994, posto ai voti, l'emendamento 4.1004 è approvato, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.332, 4.623, 4.521 e 4.522.

Posti poi ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.575 e, con votazione congiunta, 4.96 e 4.461.

Risulta altresì respinto l'emendamento 4.630, mentre sono approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 4.372 e 4.371.

Risultano poi respinti, dopo separate votazioni, gli emendamenti 4.97 e 4.594, come pure, con votazione congiunta, gli emendamenti 4.462 e 4.673.

Il senatore Roberto NAPOLI, dopo aver ritirato l'emendamento 4.523, interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.722, sottolineando l'inopportunità della scelta di individuare all'interno dell'azienda un incaricato per il raccordo fra i professionisti esterni e le strutture aziendali, figura che si andrebbe a sovrapporre all'ambito di competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dello stesso medico competente, con un effetto di obiettivo aggravio degli oneri burocratici per le piccole aziende.

Il presidente SMURAGLIA, nel prendere atto dei rilievi critici formulati dal senatore Roberto Napoli, ritira l'emendamento 4.722, considerato che non si tratta di disposizioni essenziali ai fini dell'impianto del provvedimento, ribadendo tuttavia la validità della soluzione che esso contemplava.

Il relatore BATTAFARANO, con riferimento ai rilievi critici formulati dal senatore Roberto Napoli, fa presente che l'emendamento testé ritirato dal proponente, analogamente alla gran parte di quelli predisposti da lui stesso e dal senatore Smuraglia, tendono ad alleggerire e semplificare gli adempimenti a carico delle imprese rispetto alla formulazione del disegno di legge n. 2389.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 4.370, mentre risultano respinti, con votazione congiunta, gli emendamenti 4.463 e 4.674.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 4.98 e 4.305, mentre è respinto l'emendamento 4.99.

Messi separatamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 4.373 e 4.374, risultando conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti 4.100, 4.464, 4.675, 4.525, 4.629, 4.524, 4.595, 4.101, 4.333, 4.624, 4.103, 4.102, 4.104, 4.107, 4.468, 4.678, 4.109, 4.596, 4.106, 4.108, 4.111, 4.110, 4.680, 4.81, 4.470, 4.119, 4.378 e 4.121.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.465 e 4.676, ed è altresì respinto l'emendamento 4.632.

Messo ai voti, è poi approvato l'emendamento 4.526, che si considera come subemendamento all'emendamento 4.375.

Risulta quindi approvato l'emendamento 4.375, come emendato.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.105, mentre vengono approvati, con votazione congiunta, gli emendamenti 4.376, 4.467 e 4.677, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.527, 4.334, 4.528, e 4.625.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.112, 4.469 e 4.679, ed è altresì respinto l'emendamento 4.113.

Viene invece approvato l'emendamento 4.377, mentre, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.115, 4.116, 4.114, 4.117 e 4.118.

Viene poi approvato l'emendamento 4.1010, mentre risultano respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.124, 4.125, 4.122, 4.123 e 4.668.

Il senatore Roberto NAPOLI ritira l'emendamento 4.529, come pure, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 4.335 e 4.626, di contenuto analogo.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.379, mentre vengono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.604, 4.605, 4.606, 4.607 e 4.608.

Vengono invece approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 4.380 e 4.381, mentre è respinto l'emendamento 4.126.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha ritirato gli emendamenti 4.293 e 4.292, posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.609, mentre viene approvato l'emendamento 4.382, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.127, 4.576 e 4.306.

Posto ai voti, è poi approvato l'emendamento 4.383, mentre vengono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.471 e 4.681.

Il senatore Roberto NAPOLI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.384, manifesta perplessità sulla scelta della soppressione della previsione relativa all'obbligo di predisposizione di una sorveglianza sanitaria generica, ritenendo che la revisione di tale tipologia di prestazioni vada affrontata in modo organico in sede di riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Dopo un intervento del relatore BATTAFARANO, che si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 4.384, con riserva di approfondire la questione in vista dell'esame dell'Assemblea, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.384, come pure dell'emendamento 4.129.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.128, 4.130 e 4.131.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha ritirato l'emendamento 4.307, posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.577.

Il senatore Roberto NAPOLI ritira quindi l'emendamento 4.530, come pure, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 4.336, di contenuto identico, e 4.80.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.472 e 4.682.

Il senatore Roberto NAPOLI ritira quindi l'emendamento 4.532, come pure, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 4.633 e 4.326.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 4.385, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.132, 4.531, 4.337, 4.627 e 4.287.

Viene inoltre respinto l'emendamento 4.669, mentre risultano approvati, con votazione congiunta, gli emendamenti 4.386, 4.533 e 4.578, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 4.324.

Vengono invece respinti gli emendamenti 4.635, 4.133 e 4.134.

Il senatore Roberto NAPOLI ritira l'emendamento 4.534, come pure, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 4.4, 4.473 e 4.683, di identico contenuto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.387, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.325, 4.5, 4.579, 4.2, 4.1, 4.3 e 4.723.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.136.

Il senatore Roberto NAPOLI riformula l'emendamento 4.535.

Dopo che su tale riformulazione hanno espresso parere favorevole, modificando l'avviso precedentemente formulato, il relatore BATTAFARANO e il sottosegretario CARON, posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.535, nel nuovo testo. Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 4.637.

Viene invece respinto l'emendamento 4.137, mentre è approvato l'emendamento 4.388.

Il senatore Roberto NAPOLI ritira l'emendamento 4.536, come pure, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 4.338 e 4.628, di contenuto identico.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 4.597, mentre risultano respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.147, 4.148, 4.149 e 4.150.

Il senatore Roberto NAPOLI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.308, manifesta riserve sulla formulazione del numero 43) del comma 1 dell'articolo 4, che prefigura la possibilità di ingerenze di una non meglio definita autorità di vigilanza nell'espletamento di compiti che devono rimanere nella sfera di autonomia professionale dei medici, come quelli relativi all'esecuzione di accertamenti diagnostici.

Dopo che il presidente SMURAGLIA ha fatto presente che la previsione di cui al numero 43) tende a definire un meccanismo idoneo ad evitare che il datore di lavoro possa opporsi in modo ingiustificato all'effettuazione di accertamenti diagnostici, il senatore Roberto NAPOLI ribadisce le sue perplessità sulla formulazione del numero 43).

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha ritirato l'emendamento 4.308, posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.152.

Il senatore Roberto NAPOLI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 4.389, manifesta riserve sul meccanismo ivi previsto, in base al quale i lavoratori assumendi ritenuti non idonei allo svolgimento delle mansioni possono ricorrere all'organo di vigilanza, anche in considerazione del fatto che tale figura non risulta adeguatamente definita.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che l'emendamento in questione tende ad introdurre un opportuno elemento di garanzia rispetto ad un utilizzo distorto degli accertamenti medici preordinati all'assunzione, ad esempio per finalità discriminatorie.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 4.389, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 4.151.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.339 e 4.537, come pure, con votazione congiunta, gli emendamenti 4.154 e 4.474.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 4.153, 4.538, 4.390, 4.475 e 4.684, di contenuto sostanzialmente identi-

co, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.76 e 4.580.

Vengono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.155 e 4.79, come pure, con votazione congiunta, gli emendamenti 4.78, 4.476 e 4.685.

Vengono inoltre respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 4.581 e 4.139.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 4.391, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 4.539, di contenuto in parte coincidente.

Il PRESIDENTE preannuncia che per la prossima settimana sarà convocata una seduta notturna, con l'intento di concludere l'esame dei disegni di legge in titolo in tempi ravvicinati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389**Art. 4.**

Al comma 1, sopprimere il numero 11).

4.35

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 11).

4.449

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 11).

4.660

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire il numero 11 con il seguente: «prevedere un obbligo generale di sicurezza a carico del datore di lavoro consistente nell'adozione di tutte le misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione dell'emergenza previste al n. 10, nonchè di tutte le misure stabilite da disposizioni legislative e regolamentari e di tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica».

4.1008

IL RELATORE

Al comma 1, numero 11), sopprimere le parole: «a carico del datore di lavoro».

4.36

MANFROI

Al comma 1, numero 11), sopprimere le parole da: «e consistente nell'adozione» fino a: «di cui al numero 10),».

4.37

MANFROI

Al comma 1, numero 11), sostituire le parole: «misure generali di prevenzione e di sicurezza» con le seguenti: «misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione delle emergenze».

4.291

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, numero 11), sostituire le parole: «misure generali di prevenzione e di sicurezza» con le seguenti: «misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione delle emergenze».

4.361

GRUOSSO, PILONI, PELELLA, MONTAGNINO, SMURAGLIA

Al comma 1, numero 11), sostituire le parole: «misure generali di prevenzione e di sicurezza» con le seguenti: «misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione delle emergenze».

4.603

MANZI, MARINO

Al comma 1, sopprimere il numero 12).

4.38

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 12).

4.450

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 12).

4.661

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 12), sopprimere le parole: «e per l'ambiente».

4.363

DUVA, DE LUCA Michele, MONTAGNINO, SMURAGLIA

Al comma 1, numero 12), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo a tale scopo l'istituzione, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di un Fondo autonomo per l'assicurazione obbligatoria dei grandi rischi di natura industriale che comportino danno all'ambiente ed all'uomo che in esso vive;».

4.323

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, numero 12), dopo le parole: «e per l'ambiente;» aggiungere, in fine, le seguenti: «a tale scopo è prevista presso l'INAIL l'istituzione di un Fondo autonomo per l'assicurazione obbligatoria dei "grandi rischi" di natura industriale che comportino danno all'ambiente ed all'uomo che in esso vive;».

4.330

MONTAGNINO

Al comma 1, numero 12), dopo le parole: «e per l'ambiente;» aggiungere, in fine, le seguenti: «a tale scopo è prevista presso l'INAIL l'istituzione di un Fondo autonomo per l'assicurazione obbligatoria dei "grandi rischi" di natura industriale che comportino danno all'ambiente ed all'uomo che in esso vive;».

4.514

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 12), dopo le parole: «e per l'ambiente;» aggiungere, in fine, le seguenti: «a tale scopo è prevista presso l'INAIL l'istituzione di un Fondo autonomo per l'assicurazione obbligatoria dei "grandi rischi" di natura industriale che comportino danno all'ambiente ed all'uomo che in esso vive;».

4.621

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12...) dovrà essere prevista la competenza dell'INAIL, anche sotto forma di risarcimento mirato a totale recupero del lavoratore, in materia riabilitativa specifica, di ergonomia e di centri per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa degli infortunati del lavoro e dei tecnopatici;».

4.64

MANZI, MARINO

Al comma 1, sopprimere il numero 13).

4.39

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 13).

4.451

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 13).

4.662 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 13), sostituire le parole da: «l'individuazione di tutte le misure» fino alla fine del numero con le seguenti: «l'indicazione delle misure adottate nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;».

4.364 MONTAGNINO, PELELLA, TAPPARO, SMURAGLIA

Al comma 1, sopprimere il numero 14).

4.452 NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 14).

4.663 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire il numero 14) con il seguente:

«14) le aziende che, dopo ispezione da parte dell'ispettorato del lavoro, risultino prive di rischio, vengono escluse dall'applicazione dei doveri formali derivanti dagli obblighi della presente legge;».

4.83 MANFROI

All'emendamento 4.365, sostituire le parole da: «stabilendo che» fino a: «riscontrabili» con le seguenti: «definendo per l'adempimento procedure standardizzate tali da rendere, in ogni caso, facilmente verificabile la valutazione dei rischi effettuata».

4.365/1 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il numero 14) con il seguente:

«14) prevedere che, in deroga ai principi generali, le piccole imprese procedano all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione del rischio e dell'adempimento degli obblighi ad essa collegati, stabilendo che i criteri di autocertificazione siano fondati su dati obiettivi, specifici per singole imprese e facilmente riscontrabili;».

4.365 SMURAGLIA

Al comma 1, sostituire il numero 14) con il seguente:

«14) estendere l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, a tutte le imprese aventi più di 100 dipendenti, formulando la norma in modo che i criteri di autocertificazione si fondino su dati obiettivi, concreti e facilmente verificabili e su elementi che consentano di accertare l'eventuale sussistenza di obiettive difficoltà, in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'impresa;».

4.86

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 15).

4.453

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, numero 15), dopo le parole: «a svolgersi in più luoghi» inserire le seguenti: «, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che si avvalgono di contratti di lavoro a tempo determinato».

4.366

PELELLA, DE LUCA Michele, DUVA, SMURAGLIA

Al comma 1, numero 15), dopo le parole: «a svolgersi in più luoghi» inserire le seguenti: «, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che assumono lavoratori a tempo determinato».

4.664

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, numero 15), dopo le parole: «sono destinate a svolgersi in più luoghi» inserire le seguenti: «, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che assumono lavoratori a tempo determinato».

4.454

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, numero 15), dopo le parole: «sono destinate a svolgersi in più luoghi» inserire le seguenti: «, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che assumono lavoratori a tempo determinato».

4.515

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 15), sopprimere le parole: «, per le piccole e medie imprese,» nonchè le seguenti: «e alle dimensioni dell'azienda».

4.572

MANZI

Al comma 1, sopprimere il numero 16).

4.40

MANFROI

Al comma 1, numero 16), sopprimere le parole da: «alle aziende rientranti nel campo di» sino a: «pressione o a rischio di incendio o esplosione».

4.455

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, ai numeri 16), 24) e 25), dopo le parole: «polveri, munizioni» sopprimere le seguenti: «alle aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277»; dopo le parole: «agenti cancerogeni o biologici» sopprimere le seguenti: «, di sostanze o preparati pericolosi,».

4.569

MANZI, MARINO

Al comma 1, sopprimere il numero 17).

4.456

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 17).

4.665

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, numero 17), sostituire le parole: «la documentazione o» con le seguenti: «la documentazione e».

4.570

MANZI, MARINO

Al comma 1, sostituire il numero 17) con il seguente:

«17) disporre che la documentazione o l'autocertificazione relative alla valutazione dei rischi siano custodite presso la sede aziendale, a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente;».

4.367

SMURAGLIA

Al comma 1, numero 17), sostituire le parole: «inviata all'organo di vigilanza territorialmente competente» con le seguenti: «conservata e disponibile presso la sede aziendale per l'organo di vigilanza territorialmente competente».

4.516

NAPOLI Roberto

Al numero 17), sostituire le parole: «inviata all'» con le seguenti: «tenuta a disposizione dell'».

4.571

MANZI, MARINO

Al comma 1, numero 17), dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere, in fine, le seguenti: «ed alla struttura dell'INAIL che opera sul territorio».

4.331

MONTAGNINO

Al comma 1, numero 17), dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere, in fine, le seguenti: «ed alla struttura dell'INAIL che opera sul territorio».

4.622

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sopprimere il numero 18).

4.41

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 18).

4.457

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 18).

4.517

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere il numero 18).

4.666

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 18), sopprimere le parole da: «prima dell'inizio dell'attività» fino a: «dell'opera e».

4.42

MANFROI

Al comma 1, numero 18), sostituire le parole da: «deve essere effettuata» fino alla fine del numero, con le seguenti: «venga effettuata entro tre mesi dall'inizio dell'attività e che la valutazione venga aggiornata ogni volta che si pongono in essere rilevanti modifiche del processo produttivo;».

4.368

SMURAGLIA

Al comma 1, numero 18), dopo le parole da: «delle scelte tecniche» aggiungere, in fine, le seguenti: «ed adeguata in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute».

4.573

MANZI, MARINO

Al comma 1, sopprimere il numero 19).

4.43

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 19).

4.369

SMURAGLIA

Al comma 1, sopprimere il numero 19).

4.667

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere il numero 19).

4.458

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 19).

4.519

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire il numero 19) con il seguente:

«19) prevedere che il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori, sia tenuto a trasmettere una notifica preliminare di inizio attività conforme alle indicazioni fornite dal Ministro della sanità con proprio decreto all'organo di vigilanza territorialmente competente. L'organo di vigilanza può, entro trenta giorni dalla data della notifica, chiedere ulteriori dati e prescrivere modifiche dei locali, degli impianti e delle modalità delle lavorazioni per l'osservanza delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;».

4.574

MANZI, MARINO

Al comma 1, numero 19), sostituire le parole: «conforme alle indicazioni fornite dal Ministro della sanità con proprio decreto» con le seguenti: «conforme alle indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto».

4.518

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 19), sostituire le parole: «conforme alle indicazioni fornite dal Ministro della sanità con proprio decreto» con le seguenti: «conforme alle indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto».

4.631

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere il numero 20).

4.93

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 20).

4.459

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 20).

4.520

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere il numero 20).

4.671

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire il numero 20) con il seguente:

«20) semplificare tutte le procedure di comunicazione, di notificazione e di invio di documentazione agli organi della pubblica amministrazione, definendo i rapporti necessari tra i diversi uffici della stessa amministrazione e tra le diverse amministrazioni pubbliche al fine di ridurre le fasi procedurali e di uniformare e accorpate i procedimenti amministrativi che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;».

4.721

SMURAGLIA

Al comma 1, numero 20), sopprimere le parole: «o delle sostanze impiegate nell'attività lavorativa».

4.44

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 21).

4.460

SCHIFANI, NOVI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 21).

4.672

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 21), sostituire le parole: «e dei preposti» con le seguenti: «, dei preposti e dei lavoratori».

4.94

MANFROI

Al comma 1, numero 21), sopprimere le parole da: «, mantenendo in capo» fino alla fine del numero.

4.95

MANFROI

Al comma 1, sostituire il numero 22 con il seguente: «stabilire che il datore di lavoro non può delegare ad altri soggetti la valutazione dei rischi, la elaborazione del documento relativo alle valutazioni effettuate, all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e il programma di attuazione di tutte le misure necessarie, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e l'adempimento di tutti quegli obblighi che presuppongono l'esercizio dei poteri decisionali e organizzativi propri del datore di lavoro».

4.1004

IL RELATORE

Al comma 1, numero 22), dopo le parole: «ad altri soggetti» inserire le seguenti: «la responsabilità inerente alla». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a tale fine il datore di lavoro può avvalersi anche di consulenze a pagamento offerte dagli appositi servizi dell'INAIL o dell'ISPESL, in qualità di Enti deputati a certificare l'adozione delle idonee misure di sicurezza, anche ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile;».

4.332

MONTAGNINO

Al comma 1, numero 22), dopo le parole: «ad altri soggetti» inserire le seguenti: «la responsabilità inerente alla». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a tale fine il datore di lavoro può avvalersi anche di consulenze a pagamento offerte dagli appositi servizi dell'INAIL o dell'ISPESL, in qualità di Enti deputati a certificare l'adozione delle idonee misure di sicurezza, anche ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile;».

4.623

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, numero 22), dopo le parole: «ad altri soggetti» inserire le seguenti: «la responsabilità inerente alla».

4.521

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 22), dopo la parola: «imprenditoriali;» aggiungere le seguenti: «a tale fine il datore di lavoro può avvalersi anche di consulenze a pagamento offerte dagli appositi servizi dell'INAIL o dell'ISPESL, o da altre strutture convenzionate, in possesso dei requisiti previsti da specifico decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

4.522

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 23), dopo le parole: «deve essere conferita» inserire le seguenti: «in forma scritta e in data attestata».

4.575

MANZI, MARINO

Al comma 1, sopprimere il numero 24).

4.96

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 24).

4.461

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sostituire il numero 24) con il seguente:

«24) confermare le disposizioni vigenti relative al servizio di prevenzione e protezione come sancite dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;».

4.630

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 24), dopo le parole: «chiaramente: che» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto stabilito al numero 37) del presente comma per il medico competente,».

4.372

IL RELATORE

Al comma 1, numero 24), dopo le parole: «all'interno delle aziende» inserire le seguenti: «di medie e grandi dimensioni».

4.371

SMURAGLIA

Al comma 1, numero 24), sopprimere le parole: «, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,».

4.97

MANFROI

Al comma 1, numero 24), sostituire le parole: «previa consultazione» con le seguenti: «previo assenso».

4.594

MANZI, MARINO

Al comma 1, numero 24), sopprimere le parole da: «polveri, munizioni» sino a: «pressione o a rischio di incendio o esplosione».

4.462

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, numero 24), sopprimere le parole da: «, per le aziende rientranti nel campo di applicazione» fino a: «pressione o a rischio di incendio o esplosione».

4.673

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 24), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto delle disposizioni relative al servizio di prevenzione e protezione introdotte dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni».

4.523

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 24), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«che, infine, per le piccole imprese che non corrispondano alle sopraindicate caratteristiche di particolare pericolosità, qualora l'azienda si avvalga di consulenti esterni, venga individuato all'interno dell'azienda stessa un incaricato per garantire il necessario raccordo tra i professionisti esterni e le strutture aziendali».

4.722

SMURAGLIA

Al comma 1, numero 24), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«prevedere che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possano essere individuate le imprese depositarie di sostanze o preparati pericolosi e le imprese rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di esposizione al rumore che, per le caratteristiche dell'attività svolta, non comportano rischi tali da escludere la possibilità di avvalersi di competenze esterne all'azienda per la costituzione del servizio di prevenzione e protezione;».

4.370

SMURAGLIA

Al comma 1, sopprimere il numero 25).

4.463

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 25).

4.674

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 25), sostituire la parola: «ridefinire» con l'altra: «definire».

4.98

MANFROI

Al comma 1, numero 25), sopprimere le seguenti parole: «per l'iscrizione all'albo dei responsabili del servizio stesso».

4.305

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, numero 25), sopprimere le parole da: «escludendo, in ogni caso», fino a: «17 maggio 1988, n. 175».

4.99

MANFROI

Al comma 1, numero 25), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere che con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possano essere individuate le imprese depositarie di sostanze o preparati pericolosi e le imprese rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di esposizione al rumore che, per le caratteristiche dell'attività svolta, non comportano rischi tali da escludere la possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;».

4.373

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere i numeri 26), 29) e 32).

4.374

SMURAGLIA

Al comma 1, sopprimere il numero 26).

4.100

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 26).

4.464

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 26).

4.675

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire il numero 26) con il seguente:

«26) integrare la normativa al fine di stabilire che i membri del servizio di prevenzione e protezione interni siano avviati a corsi di formazione e aggiornamento, decisi sulla base di esigenze verificate congiuntamente nella riunione periodica indicata dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine è necessario prevedere la formazione di un elenco nazionale degli organismi abilitati ad effettuare i succitati corsi ed a rilasciare le relative certificazioni;».

4.525

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire il numero 26) con il seguente:

«26) integrare la normativa al fine di stabilire che i membri del servizio di prevenzione e protezione interni siano avviati a corsi di formazione e aggiornamento, decisi sulla base di esigenze verificate congiuntamente nella riunione periodica indicata dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;».

4.629

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire il numero 26) con il seguente:

«26) integrare la normativa al fine di stabilire che i membri del servizio di prevenzione e protezione interni siano avviati a corsi di formazione e aggiornamento. A tal fine è necessario prevedere la formazione di un elenco nazionale degli organismi abilitati ad effettuare i succitati corsi ed a rilasciare le relative certificazioni;».

4.524

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 26), dopo la parola: «siano» aggiungere la seguente: «periodicamente».

4.595

MANZI, MARINO

Al comma 1, numero 26), sostituire le parole: «siano avviati» con le seguenti: «possono essere avviati».

4.101

MANFROI

Al comma 1, numero 26), sostituire le parole: «e di aggiornamento necessari,» con le seguenti: «e per i quali deve essere previsto un aggiornamento periodico». Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine è necessario prevedere la formazione di un elenco nazionale degli organismi abilitati ad effettuare gli stessi corsi ed a rilasciare le relative certificazioni;».

4.333

MONTAGNINO

Al comma 1, numero 26), sostituire le parole: «e di aggiornamento necessari,» con le seguenti: «necessari e per i quali deve essere previsto un aggiornamento periodico». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a tal fine è necessario prevedere la formazione di un elenco nazionale degli organismi abilitati ad effettuare gli stessi corsi ed a rilasciare le relative certificazioni;».

4.624

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, numero 26), dopo le parole: «di aggiornamento necessari» inserire le seguenti: «senza oneri per il datore di lavoro ed al di fuori dell'orario di lavoro».

4.103

MANFROI

Al comma 1, numero 26), dopo le parole: «di aggiornamento necessari» inserire le seguenti: «senza oneri per il datore di lavoro».

4.102

MANFROI

Al comma 1, numero 26), sopprimere le parole da: «anche in relazione» fino alla fine del numero.

4.104

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 27).

4.465

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 27).

4.676

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sostituire i numeri 27) e 28) con il seguente:

«27) prevedere l'individuazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, di specifici requisiti, modalità e procedure per la certificazione dei servizi, nonché del numero minimo degli operatori interni addetti al servizio di prevenzione e protezione. I soggetti e i servizi esterni certificati sulla base degli specifici requisiti, modalità e procedure di cui al precedente periodo sono iscritti in un elenco nazionale, tenuto ed aggiornato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;».

4.632

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire il numero 27) con il seguente:

«27) stabilire che, per lo svolgimento in conto proprio o per conto di società dell'attività di assistenza e consulenza ai datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, sono necessari requisiti professionali e *standard* di qualità, da definirsi e da aggiornarsi periodicamente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; prevedere altresì un apposito tariffario per lo svolgimento delle suddette attività; stabilire sanzioni amministrative per coloro che svolgono delle attività senza il possesso dei requisiti o al di fuori delle tariffe».

4.375

SMURAGLIA

Al comma 1, numero 27), sostituire le parole: «Ministero della sanità» con le seguenti: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e sostituire le parole: «Ministro della sanità» con le seguenti: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

4.526

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 27), dopo le parole: «eventuale cancellazione dall'albo» inserire le seguenti: «ed alle responsabilità civili e penali dovute a imperizie o ad errata valutazione dei rischi».

4.105

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 28).

4.376

SMURAGLIA

Al comma 1, sopprimere il numero 28).

4.467

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 28).

4.677

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 28), sostituire le parole: «Ministero della sanità» con le seguenti: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e sostituire le parole: «Ministro della sanità» con le seguenti: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

4.527

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 28), dopo le parole: «di una commissione» inserire le seguenti: «di cui facciano parte rappresentanti del Servizio sanitario nazionale, dell'INAIL e dell'ISPESL».

4.334

MONTAGNINO

Al comma 1, numero 28), dopo le parole: «di una commissione» inserire le seguenti: «di cui facciano parte rappresentanti del Servizio sanitario nazionale, dell'INAIL e dell'ISPESL».

4.528

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 28), dopo le parole: «di una commissione» inserire le seguenti: «di cui facciano parte rappresentanti del Servizio sanitario nazionale, dell'INAIL e dell'ISPESL».

4.625

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sopprimere il numero 29).

4.107

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 29).

4.468

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 29).

4.678 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 29), sopprimere le parole da: «alla garanzia della propria» fino a: «lavorativa e».

4.109 MANFROI

Al comma 1, numero 29), sostituire la parola: «garanzia» con la seguente: «tutela».

4.596 MANZI, MARINO

Al comma 1, numero 29), sostituire le parole: «integrità psicofisica e morale» con le seguenti: «integrità fisica».

4.106 MANFROI

Al comma 1, numero 29), sopprimere le parole: «e morale».

4.108 MANFROI

Al comma 1, numero 29), dopo le parole: «sostanze nocivi» aggiungere le seguenti: «senza adottare le precauzioni descritte sulle confezioni sull'uso di dette sostanze».

4.111 MANFROI

Al comma 1, numero 29), dopo le parole: «sostanze nocivi» aggiungere le seguenti: «senza le opportune misure di sicurezza».

4.110 MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 30).

4.112 MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 30).

4.469 NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 30).

4.679 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 30), dopo le parole: «prestazione lavorativa,» inserire le seguenti: «previo diretto consenso e responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.»

4.113 MANFROI

Al comma 1, numero 30), sostituire le parole da: «ampliandolo» fino a: «vi sia un», con le seguenti: «in tutti i casi in cui sussista un».

4.377 DE LUCA Michele, GRUOSSO, PILONI, SMURAGLIA

Al comma 1, numero 30), dopo le parole: «ampliandolo a tutti i casi di» inserire la seguente: «accertata».

4.115 MANFROI

Al comma 1, numero 30), dopo le parole: «ampliandolo a tutti i casi di» inserire la seguente: «evidente».

4.116 MANFROI

Al comma 1, numero 30), sopprimere le parole da: «in cui, comunque» fino a: «in una situazione».

4.114 MANFROI

Al comma 1, numero 30), sostituire la parola: «ragionevole» con l'altra: «evidente».

4.117 MANFROI

Al comma 1, numero 31), dopo le parole: «abbia rifiutato la» inserire la seguente: «accertata».

4.118 MANFROI

Al comma 1, numero 31, sopprimere la seconda parte del testo, da: «e predisporre» fino alla fine.

4.1010

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il numero 32).

4.680

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere il numero 32).

4.81

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 32).

4.470

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, numero 32), sostituire le parole: «del lavoratore» con le seguenti: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».

4.119

MANFROI

Al comma 1, numero 32), sopprimere le parole: «e dell'autorità giudiziaria».

4.378

DUVA, PILONI, MONTAGNINO, SMURAGLIA

Al comma 1, numero 32), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sancire le responsabilità civili e penali del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per eventuali danni procurati al datore di lavoro a causa di imperizia o errata valutazione dei rischi».

4.121

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 33).

4.124

MANFROI

Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «del lavoratore stesso di essere adibito» aggiungere le seguenti: «solo nel caso in cui il datore di lavoro disponga di altra mansione non ricoperta».

4.125

MANFROI

Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «del lavoratore stesso di essere adibito» aggiungere le seguenti: «solo in caso di disponibilità di una mansione idonea».

4.122

MANFROI

Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «connessi alle condizioni di lavoro» aggiungere le seguenti: «per responsabilità non dovute al lavoratore».

4.123

MANFROI

Al comma 1, numero 33), sopprimere le parole da: «stabilendo altresì» fino alla fine del numero.

4.668

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «motivo di licenziamento;» aggiungere, in fine, le seguenti: «ai fini del migliore reinserimento del lavoratore nel mondo produttivo, l'INAIL è autorizzato ad effettuare, con proprie strutture o in convenzione, corsi in materia di sicurezza del lavoro».

4.335

MONTAGNINO

Al comma 1, numero 33), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del migliore reinserimento del lavoratore nel mondo produttivo, l'INAIL è autorizzato ad effettuare, con proprie strutture o in convenzione, corsi di riqualificazione professionale;».

4.529

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «motivo di licenziamento;» aggiungere le seguenti: «ai fini del migliore reinserimento del lavoratore nel mondo produttivo l'INAIL è autorizzato ad effettuare, con proprie strutture o in convenzione, corsi di riqualificazione professionale».

4.626

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:

«33-...) prevedere per il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro per motivi connessi alle condizioni di lavoro, la realizzazione di appositi corsi di riqualificazione professionale e, per i casi in cui non sussistano all'interno dell'impresa datrice di lavoro effettive possibilità di reimpiego, la possibilità di ricorrere a forme di mobilità verso altre aziende, contrattate tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;».

4.379

SMURAGLIA

Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:

«33-...) assicurare, a cura del datore di lavoro, che a ciascun lavoratore, che entri *in situ* per motivi di lavoro, siano garantite, in attuazione dei contenuti minimi di cui al numero 10) del presente comma, lettere *q*) ed *r*), informazione, formazione, istruzione ed addestramento idonee, adeguate, comprensibili ed esaustive, anche ricorrendo a forme di comunicazione individuali o personalizzate, al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa sull'attività assegnata e, in particolare, su:

a) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;

b) procedure operative e di manutenzione in condizioni normali, di anomalo esercizio e di emergenza;

c) specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza ed alla politica di sicurezza aziendale;

d) le possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure per la sicurezza;

e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;

f) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza;

g) ogni altro comportamento utile ai fini della prevenzione dei rischi e della tutela della salute e della sicurezza;».

4.604

MANZI, MARINO

Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:

«33-...) assicurare che a ciascun lavoratore sia garantita l'informazione, la formazione, l'istruzione e l'addestramento di cui al numero 33-...) del presente comma, anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati, all'atto dell'assunzione e ripetuti periodicamente:

- a) sulla base della valutazione delle prestazioni;
- b) in caso di trasferimento o cambiamento di mansione;
- c) in caso di introduzione di nuove tecnologie o di modifiche significative;
- d) nei casi di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche in materia;
- e) su motivata richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) comunque almeno ogni tre mesi per le attività soggette agli obblighi di notifica e di dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
- g) comunque ogni sei mesi per le altre attività indicate nelle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
- h) comunque almeno una volta all'anno per le altre attività indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;».

4.605

MANZI, MARINO

Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:

«33-...) assicurare che a ciascun lavoratore sia garantito un equipaggiamento idoneo per la protezione individuale e per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari accidentali ipotizzabili e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori *in situ* devono ottemperare. Apposite procedure devono inoltre stabilire le responsabilità per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa;».

4.606

MANZI, MARINO

Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:

«33-...) definire, in attuazione del numero 33-...) del presente comma, l'obbligatorietà di appositi e periodici incontri con i lavoratori affinché il datore di lavoro:

- a) illustri in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni fornite e la documentazione distribuita;
- b) verifichi che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
- c) identifichi l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;
- d) risponda ad eventuali quesiti e acquisisca i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori ovvero dai loro rappresentanti per la sicurezza;
- e) mantenga a disposizione dell'organo di vigilanza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza evidenza documentale scritta delle attività di informazione, formazione, istruzione, addestramento ed equipaggiamento effettuate, ivi compresi i riscontri degli esiti degli incontri effettuati con i lavoratori;».

4.607

MANZI, MARINO

Al comma 1, dopo il numero 33) inserire il seguente:

«33-...) assicurare che il datore di lavoro:

- a) informi i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potrà eventualmente limitarsi alle vie di fuga ed ai punti di raccolta;
- b) renda disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento, che lo stesso fabbricante provvederà a individuare, una informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti più idonei, relativa alle modalità con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonché all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attività soggette agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137;».

4.608

MANZI, MARINO

Al comma 1, numero 34), sostituire le parole: «integrare le disposizioni vigenti in materia di formazione e informazione dei lavoratori al fine di attivare» con le seguenti: «definire i compiti del datore di lavoro in materia di formazione e informazione dei lavoratori tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, prevedendo altresì l'attivazione di».

4.380

IL RELATORE

Al comma 1, numero 34), dopo le parole: «in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di istituire», inserire le seguenti: «, sulla base di apposite convenzioni,».

4.381

PILONI, MONTAGNINO, GRUOSSO, SMURAGLIA

Al comma 1, numero 34), dopo le parole: «rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori», inserire le seguenti: «, senza costi aggiuntivi per il datore di lavoro».

4.126

MANFROI

Al comma 1, dopo il numero 34), inserire i seguenti:

«34-bis) assicurare, a cura del datore di lavoro, che a ciascun lavoratore sia garantita, in attuazione dei contenuti minimi di cui al numero 10), lettere *q*) e *r*) del presente comma, una informazione, una formazione, una istruzione ed un addestramento idonei, adeguati, comprensibili ed esaustivi, anche ricorrendo a forme di comunicazione individuali o personalizzate, al fine di assicurare una adeguata capacità operativa sull'attività assegnata e, in particolare:

a) sull'uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;

b) sulle procedure operative e di manutenzione in condizioni normali, di anomalo esercizio e di emergenza;

c) su specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza ed alla politica di sicurezza aziendale;

d) sulle possibili conseguenze derivanti da inosservanze e deviazioni dalle procedure per la sicurezza;

e) sui benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;

f) sui contenuti generali del piano di emergenza interno e i dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza;

g) su ogni altro comportamento utile ai fini della prevenzione dei rischi e della tutela della salute e della sicurezza;

34-ter) assicurare che a ciascun lavoratore sia garantita l'informazione, la formazione, l'istruzione e l'addestramento di cui al numero 34-bis), anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati, all'atto dell'assunzione e da ripetersi periodicamente:

a) sulla base della valutazione delle prestazioni;

b) in caso di trasferimento o cambiamento di mansione;

c) in caso di introduzione di nuove tecnologie o di modifiche significative;

d) nei casi di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche in materia;

e) su motivata richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) comunque, almeno ogni tre mesi, per le attività soggette agli obblighi di notifica e di dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

g) comunque, ogni sei mesi, per le altre attività indicate nelle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

h) comunque, almeno una volta all'anno per le altre attività indicate nell'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

34-quater) assicurare che a ciascun lavoratore sia garantito un equipaggiamento idoneo per la protezione individuale e per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari infortunistici ipotizzabili e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori devono ottemperare. Apposite procedure devono inoltre stabilire le responsabilità per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa;

34-quinquies) definire, in attuazione del numero 34-bis) del presente comma, l'obbligatorietà di appositi e periodici incontri con i lavoratori affinché il datore di lavoro:

a) illustri in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni fornite e la documentazione distribuita;

b) verifichi che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;

c) identifichi l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;

d) risponda ad eventuali quesiti ed acquisisca i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori ovvero dai loro rappresentanti per la sicurezza;

e) mantenga a disposizione dell'organo di vigilanza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza evidenza documentale scritta delle attività di informazione, formazione, istruzione, addestramento ed equipaggiamento effettuate, ivi compresi i riscontri degli esiti degli incontri effettuati con i lavoratori.

34-*sexies*) assicurare che il datore di lavoro:

a) informi i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potrà eventualmente limitarsi alle vie di fuga ed ai punti di raccolta;

b) renda disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso imprenditore provvederà ad individuare, una informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti più idonei, relativa alle modalità con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonché all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attività soggette agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n.175, copia della scheda di cui all'allegato I della legge 19 maggio 1997, n.137;

34-*septies*) prevedere che gli organi competenti introducano nelle scuole di ogni ordine e grado l'obbligatorietà di attività didattico-formative per accrescere la capacità degli studenti di conoscere e prevenire i rischi sia dovuti alla ubicazione territoriale della scuola, sia collegati alla sicurezza ed all'igiene generale nei luoghi di vita e di lavoro».

4.293

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, dopo il numero 34), inserire il seguente:

«34-...) stabilire che i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con appositi provvedimenti, definiscano:

a) le condizioni per cui la partecipazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado a corsi di formazione sulla sicurezza e l'igiene del lavoro sia valida per l'accesso ai benefici economici e di carriera previsti dall'articolo 28 del contratto nazionale di lavoro del 4 agosto 1995, e successive modificazioni;

b) le condizioni per cui, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, qualsiasi concorso per titoli ed esami a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le uni-

versità, deve prevedere la conoscenza delle norme fondamentali di tutela della salute e sicurezza e dell'igiene del lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modifiche e le integrazioni da apportare ai programmi di studio delle scuole professionali, delle scuole medie superiori, dei corsi di laurea e dei diplomi di laurea, introducendo specifici contenuti didattici ed attività formative, al fine di sviluppare una concreta preparazione sulla sicurezza sul lavoro, sull'igiene del lavoro e sulla prevenzione dei rischi specifici oggetto delle singole attività didattiche e dei relativi programmi di studio;

d) i criteri per stabilire il numero di ore e l'agibilità minima, per le scuole di ogni ordine e grado, necessari allo svolgimento dell'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;».

4.292

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, dopo il numero 34), inserire i seguenti:

«34-bis) prevedere che gli organi competenti introducano nelle scuole di ogni ordine e grado l'obbligatorietà di attività didattico-formative per accrescere la capacità degli studenti di conoscere e prevenire i rischi sia dovuti alla ubicazione territoriale della scuola sia collegati alla sicurezza ed all'igiene generale nei luoghi di vita e di lavoro;

34-ter) stabilire che i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con loro appositi provvedimenti, modifichino ed integrino i programmi di studio delle scuole professionali, delle scuole medie superiori, dei corsi di laurea e dei diplomi di laurea, introducendo specifici contenuti didattici ed attività formative, al fine di sviluppare una concreta preparazione sulla sicurezza sul lavoro, sull'igiene del lavoro e sulla prevenzione dei rischi specifici oggetto delle singole attività didattiche e dei relativi programmi di studio;

34-quater) stabilire che i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscano il numero di ore e l'agibilità minima per le scuole di ogni ordine e grado necessari allo svolgimento dell'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

34-quinquies) stabilire che i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscano le condizioni per cui la partecipazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado a corsi di formazione sulla sicurezza e l'igiene del lavoro è valida per l'accesso ai benefici economici e di carriera previsti dall'articolo 28 del contratto nazionale di lavoro del 4 agosto 1995, e successive modificazioni;

34-*sexies*) stabilire che i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscano che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, qualsiasi concorso per titoli ed esami a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università, deve prevedere la conoscenza delle norme fondamentali di tutela della salute e sicurezza e dell'igiene del lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni;».

4.609

MANZI, MARINO

Al comma 1, sopprimere il numero 35).

4.382

DUVA, PELELLA, GRUOSSO, SMURAGLIA

Al comma 1, numero 35), sostituire le parole: «sia destinata all'attività» con le seguenti: «sia destinata a totale copertura dell'attività».

4.127

MANFROI

Al comma 1, numero 35), dopo le parole: «Fondo sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e che tale attività possa essere effettuata in collaborazione con gli organismi di vigilanza;».

4.576

MANZI, MARINO

Al comma 1, numero 35), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine le Aziende sanitarie locali istituiscono un apposito capitolo di bilancio cui sono destinati i fondi trasferiti dal Fondo sanitario nazionale finalizzati all'attività di informazione e di formazione di cui al numero 34) del presente comma. Le risorse stanziare e non utilizzate ai fini del bilancio dell'anno successivo saranno riassegnate, per il 50 per cento del totale, alla medesima ASL e per il restante 50 per cento destinate ad altre ASL della medesima regione di appartenenza, con vincolo di utilizzo per le stesse finalità. Le risorse non impegnate per due anni successivi saranno riassegnate con decreto del Ministro della sanità ad altra regione con vincolo di utilizzo per le stesse finalità;».

4.306

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, dopo il numero 35), inserire il seguente:

«35-...) prevedere che con appositi provvedimenti dei Ministri competenti siano introdotte nelle scuole di ogni ordine e grado attività didattico-formative obbligatorie, finalizzate all'acquisizione della capacità degli studenti di conoscere e prevenire i rischi per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro, e siano integrati i piani di studio delle scuole professionali, delle scuole medie superiori, dei diplomi e dei corsi di laurea con attività didattiche volte alla preparazione sulle misure di sicurezza e di igiene da adottare nell'attività oggetto del programma di studio;»

4.383

DUVA, MONTAGNINO, PILONI, SMURAGLIA

Al comma 1, sopprimere il numero 36).

4.471

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole da: «stabilire che» fino a: «attività svolta e che».

4.681

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole: «tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad una sorveglianza sanitaria generica relativa alle condizioni di salute, anche in relazione al tipo di attività svolta, e che».

4.384

IL RELATORE

Al comma 1, numero 36), dopo le parole: «essere sottoposti», ove ricorrono, aggiungere le seguenti: «a totale carico del Servizio sanitario nazionale».

4.129

MANFROI

Al comma 1, numero 36) dopo le parole: «essere sottoposti», ove ricorrono, aggiungere le seguenti: «, previo consenso dei lavoratori stessi,».

4.128

MANFROI

Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole: «pericolosi o».

4.130

MANFROI

Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole: «e mirata ai rischi ai quali sono esposti».

4.131

MANFROI

Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche successivamente alla cessazione dall'impiego, per un periodo da stabilire in base al tempo di esposizione agli agenti nocivi e pericolosi e ai materiali usati durante il periodo lavorativo;».

4.307

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con revisione della tabella allegata all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, alla luce delle attuali conoscenze su rischi in precedenza non tabellati; definire un periodismo non superiore a quello annuale per i rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni; prevedere che la sorveglianza sanitaria nei confronti di apprendisti e minori sia a carico del medico competente aziendale in caso di presenza di rischi tabellati, mentre negli altri casi debba essere assicurata dalla ASL secondo le modalità di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, ed alla legge 19 gennaio 1955, n. 25;».

4.577

MANZI, MARINO

Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che le informazioni sulle eventuali patologie debbano essere trasmesse all'INAIL per l'aggiornamento della "Carta sanitaria" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 5);».

4.336

MONTAGNINO

Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che le informazioni sulle eventuali patologie debbano essere trasmesse all'INAIL per l'aggiornamento della "Carta sanitaria" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 5);».

4.530

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«i datori di lavoro non sono responsabili nè soggettivamente nè effettivamente per le ritardate o omesse visite mediche di competenza degli istituti di previdenza (INPS-INAIL)».

4.80

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 37).

4.472

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 37).

4.682

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire il numero 37) con il seguente:

«37) stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti;».

4.532

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire il numero 37) con il seguente:

«37) stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti;».

4.633

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire il numero 37) con il seguente:

«37) stabilire che l'attività preventiva e periodica di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata esclusivamente da medici competenti in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, quale che sia il rapporto di lavoro con il datore di lavoro».

4.326

MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire il numero 37) con il seguente:

«37) stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti dipendenti da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata, o titolari di un rapporto di lavoro libero professionale o di un rapporto di lavoro subordinato;».

4.385

SMURAGLIA

Al comma 1, numero 37), sopprimere le parole da: «dipendenti da struttura» fino alla fine del numero.

4.132

MANFROI

Al comma 1, numero 37), sopprimere le parole: «dipendenti da struttura esterna pubblica, ovvero». Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di dipendenza da struttura esterna pubblica del Servizio sanitario nazionale o dell'INAIL».

4.531

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 37), dopo le parole: «esterna pubblica» inserire le seguenti: «, del Servizio sanitario nazionale o dell'INAIL,».

4.337

MONTAGNINO

Al comma 1, numero 37), dopo le parole: «esterna pubblica» inserire le seguenti: «, del Servizio sanitario nazionale o dell'INAIL,».

4.627

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, numero 37), aggiungere in fine, le seguenti parole: «il controllo sanitario è a totale carico del Servizio sanitario nazionale;».

4.287

MANFROI

Al comma 1, numero 38), sopprimere, in fine, le parole: «nell'ambito della stessa provincia in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico».

4.669

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 38), sostituire le parole: «provincia in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico» con le seguenti: «regione in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico e che detta attività debba essere svolta esclusivamente fuori dell'orario di lavoro del rapporto di dipendenza».

4.324

MONTAGNINO

Al comma 1, numero 38), sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».

4.386

GRUOSSO, PILONI, PELELLA, SMURAGLIA

Al comma 1, numero 38), sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».

4.533

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 38), sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».

4.578

MANZI, MARINO

Al comma 1, sopprimere i numeri 39) e 40).

4.635

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere il numero 39).

4.133

MANFROI

Al comma 1, numero 39), sostituire le parole: «e i mezzi necessari» con la seguente: «necessarie».

4.134

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 40).

4.4

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 40).

4.473

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 40).

4.534

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere il numero 40).

4.683 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire il numero 40) con il seguente:

«40) stabilire che, avverso il giudizio di inidoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore, sia ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso;».

4.387 SMURAGLIA

Al comma 1, sostituire il numero 40) con il seguente:

«40) in analogia con quanto previsto all'articolo 4, comma 1, numero 27) della presente legge, prevedere l'istituzione, presso il Ministero della sanità, di un Albo dei medici competenti al quale dovranno essere obbligatoriamente iscritti tutti i medici che, in possesso dei titoli richiesti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, intendano svolgere, in conto proprio o per conto di società o enti, attività di consulenza e di assistenza ai datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con l'obbligo di rispettare, a pena di nullità del contratto e di eventuale cancellazione dall'albo, le tariffe minime stabilite dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici approvate con decreto del Ministro della sanità;».

4.325 MONTAGNINO

Al comma 1, numero 40), sopprimere le parole da: «il datore di lavoro sia comunque» fino a: «in tal caso,».

4.5 MANFROI

Al comma 1, numero 40), sopprimere le parole da: «il datore di lavoro» fino a: «in tal caso,».

4.579 MANZI, MARINO

Al comma 1, numero 40), dopo le parole: «l'accesso ai luoghi di lavoro», inserire le seguenti: «previo consenso del datore di lavoro.».

4.2

MANFROI

Al comma 1, numero 40), dopo le parole: «l'accesso ai luoghi di lavoro» inserire le seguenti: «previo accordo con il datore di lavoro.».

4.1

MANFROI

Al comma 1, numero 40), dopo le parole: «l'accesso ai luoghi di lavoro» inserire le seguenti: «in accordo con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.».

4.3

MANFROI

Al comma 1, numero 40), dopo le parole: «l'accesso ai luoghi di lavoro», inserire le seguenti: «alle cartelle cliniche.».

4.723

MANZI, MARINO

Al comma 1, numero 41), sopprimere le parole da: «, su proposta del Ministro» fino a: «sanitaria speciale.».

4.136

MANFROI

Al comma 1, numero 41), sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità».

4.535

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 41), dopo le parole: «su proposta del Ministro della sanità» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.».

4.535 (Nuovo testo)

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 41), sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità».

4.637

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 41, dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «, a carico del Servizio sanitario nazionale.».

4.137

MANFROI

Al comma 1, numero 41), sostituire le parole da: «; definendo altresì,» fino alla fine del numero, con le seguenti: «, prevedendo altresì la raccolta di tutti i dati, secondo criteri generali per la registrazione delle informazioni, in un unico documento sanitario personale;».

4.388

SMURAGLIA

Al comma 1, dopo il numero 41), inserire il seguente:

«41-...) prevedere l'istituzione presso l'INAIL di Centri specializzati sia per la ricerca che a sostegno delle imprese in specifici settori lavorativi o determinati concentramenti produttivi che presentino particolari rischi;».

4.338

MONTAGNINO

Al comma 1, dopo il numero 41), inserire il seguente:

«41-...) prevedere l'istituzione presso l'INAIL di Centri specializzati sia per la ricerca che a sostegno delle imprese in specifici settori lavorativi o determinati concentramenti produttivi che presentino particolari rischi;».

4.536

NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo il numero 41), inserire il seguente:

«41-...) prevedere l'istituzione presso l'INAIL di Centri specializzati sia per la ricerca che a sostegno delle imprese in specifici settori lavorativi o determinati concentramenti produttivi che presentino particolari rischi;».

4.628

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, numero 42), sostituire la parola: «aggiornato» con le seguenti: «periodicamente verificato e aggiornato».

4.597

MANZI, MARINO

Al comma 1, sopprimere il numero 43).

4.147

MANFROI

Al comma 1, numero 43), dopo le parole: «ulteriori accertamenti sanitari», inserire le seguenti: «, senza oneri per il datore di lavoro,».

4.148

MANFROI

Al comma 1, numero 43), dopo le parole: «ulteriori accertamenti sanitari» inserire le seguenti: «, a carico del Servizio sanitario nazionale,».

4.149

MANFROI

Al comma 1, numero 43), sopprimere le parole da: «ad assicurare al medico» fino a: «conoscenze, nonchè».

4.150

MANFROI

Al comma 1, numero 43), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche su domanda dei lavoratori interessati».

4.308

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, sopprimere il numero 44).

4.152

MANFROI

Al comma 1, sostituire il numero 44) con il seguente:

«44) stabilire che i lavoratori assumendi, visitati dal medico competente e ritenuti non idonei sulla base di un giudizio motivato e reso noto, nella sua interezza, solo all'interessato, possano ricorrere all'organo di vigilanza;».

4.389

SMURAGLIA

Al comma 1, numero 44), sostituire le parole da: «prevedendo che al datore di lavoro» fino a: «suddetto sistema» con le seguenti: «prevedendo che i risultati siano comunicati al datore di lavoro».

4.151

MANFROI

Al comma 1, numero 45), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«le suddette informazioni debbono essere trasmesse alla Banca-dati dell'INAIL;».

4.339

MONTAGNINO

Al comma 1, numero 45), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«le suddette informazioni debbono essere trasmesse alla Banca-dati dell'INAIL;».

4.537

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere il numero 49).

4.154

MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 49).

4.474

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole da: «e per assicurare» fino a: «conferimento degli appalti».

4.153

MANFROI

Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole da: «e per assicurare» fino a: «conferimento degli appalti».

4.538

NAPOLI Roberto

Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole: «e per assicurare un più penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti».

4.390

DUVA, MONTAGNINO, PELELLA, SMURAGLIA

Al comma 1, numero 49), sopprimere le seguenti parole: «e per assicurare un più penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti».

4.475

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole: «e per assicurare un più penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti».

4.684 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 49), dopo le parole: «dei rappresentanti dei lavoratori», inserire le seguenti: «che devono sempre agire in accordo e previa informazione del datore di lavoro».

4.76 MANFROI

Al comma 1, numero 49), dopo le parole: «rappresentanti dei lavoratori», inserire le seguenti: «e dei Comitati paritetici territoriali».

4.580 MANZI, MARINO

Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole da: «ridefinire comunque» fino alla fine del numero.

4.155 MANFROI

Al comma 1, numero 49), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in caso di affidamento di lavori a ditte esterne, lavoratori autonomi, imprese a contratto d'opera o cooperative, le ditte appaltatrici si assumono tutte le responsabilità civili e penali per infortuni o danni causati in corso d'opera al datore di lavoro;»

4.79 MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 50).

4.78 MANFROI

Al comma 1, sopprimere il numero 50).

4.476 NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

Al comma 1, sopprimere il numero 50).

4.685 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

Al comma 1, numero 50), sostituire la parola: «committente» con le seguenti: «coordinatore in fase di progettazione» e sopprimere le parole: «e sia inviato alle autorità di vigilanza competenti».

4.581

MANZI, MARINO

Al comma 1, numero 50), sopprimere le parole da: «che l'adozione del piano di sicurezza» fino alla fine del numero.

4.139

MANFROI

Al comma 1, numero 50), sopprimere, in fine, le parole: «e all'attuazione delle misure di sicurezza e sia inviato alle autorità di vigilanza competenti».

4.391

SMURAGLIA

Al comma 1, numero 50), sopprimere le parole: «e sia inviato alle autorità di vigilanza competenti».

4.539

NAPOLI Roberto

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

314^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(580) LAVAGNINI ed altri. – *Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

(988) CARCARINO. – *Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi*

(1182) CAMO ed altri. – *Nuove norme in materia di incendi nei boschi*

(1874) MANFREDI ed altri. – *Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*, fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998

(3756) SPECCHIA ed altri. – *Norme per la prevenzione degli incendi boschivi*

(3762) CAPALDI ed altri. – *Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

(3787) GIOVANELLI ed altri. – *Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIOVANELLI avverte che il relatore Carcarino, come preannunciato nella seduta di ieri, ha presentato l'emendamento 1.6, volto a tener conto della particolare situazione delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il relatore CARCARINO illustra quindi l'emendamento 1.6 che, con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI, viene approvato dalla Commissione.

L'articolo 1 nel testo emendato viene quindi approvato.

Si riprende l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3 del testo unificato, già illustrati nella seduta di ieri e pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta.

Il relatore CARCARINO esprime parere favorevole sul subemendamento 3.1/1 e parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9 e 3.11, si rimette al Governo sull'emendamento 3.12 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.14 e 3.15; suggerisce infine ai presentatori di trasformare l'emendamento 3.15 in un ordine del giorno. Quanto all'emendamento 3.10, il suo contenuto è già ricompreso nell'emendamento 3.8 (nuovo testo).

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sul subemendamento 3.1/1, nonché sugli emendamenti 3.1, 3.8 (nuovo testo), 3.10 (peraltro assorbito nel precedente), 3.13 e 3.17, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9 e 3.11; invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.12, 3.14, 3.15 e 3.16.

Il senatore VELTRI manifesta perplessità sul subemendamento 3.1/1, nella considerazione che sei mesi potrebbero rivelarsi insufficienti per adempiere a quanto previsto dalla disposizione di cui all'emendamento 3.1.

Il senatore BORTOLOTTO condivide le perplessità del senatore Veltri ed osserva altresì che l'uso del verbo redigere per quanto riguarda i piani regionali potrebbe dar luogo a difficoltà interpretative.

Ad avviso del sottosegretario BARBERI ridurre i tempi previsti per gli adempimenti è, in linea di massima, positivo; nel caso di specie, peraltro, il termine di 180 giorni dovrebbe essere previsto a decorrere dall'approvazione delle linee guida.

Il senatore MAGGI sottolinea come la proposta emendativa da lui presentata sia caratterizzata dall'intento di contrastare la tendenza ad abusare dei tempi disponibili.

Il presidente GIOVANELLI condivide i rilievi del senatore Veltri osservando come, in effetti, il termine di sei mesi appaia piuttosto breve.

Il senatore MAGGI ritira il subemendamento 3.1/1.

Il senatore BORTOLOTTO invita il relatore a riformulare l'emendamento 3.1 sostituendo la parola: «redigono» con la parola: «approvano».

Il senatore MAGGI condivide la proposta del senatore Bortolotto.

Il relatore CARCARINO fa presente che la scelta del verbo redigere è stata compiuta dopo approfondite riflessioni e che pertanto appare preferibile non modificare per il momento il testo dell'emendamento 3.1. Si impegna peraltro a presentare in Assemblea un eventuale emendamento sostitutivo del comma 1 che recepisca gli orientamenti emersi in Commissione.

L'emendamento 3.1 viene quindi approvato dalla Commissione.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.6.

Gli emendamenti 3.4 e 3.7 vengono poi respinti dalla Commissione.

Il senatore IULIANO si dichiara disposto a trasformare l'emendamento 3.12 in un subemendamento all'emendamento 3.8 (nuovo testo).

Il presidente GIOVANELLI esprime perplessità sulla proposta emendativa del senatore Iuliano e coglie l'occasione per suggerire al relatore di riformulare l'emendamento 3.8 (nuovo testo) rivedendo il punto dell'intesa fra gli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, le province e le comunità montane.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 3.12.

Il senatore BORTOLOTTI invita il relatore a modificare l'emendamento 3.8 (nuovo testo) recependo quanto previsto nell'emendamento 3.11.

Il senatore VELTRI suggerisce al relatore di presentare un ulteriore nuovo testo dell'emendamento 3.8 utilizzando il termine: «predispongo» al posto della parola: «programmano».

Il sottosegretario BARBERI propone al relatore di riformulare l'emendamento in questione tenendo conto dei suggerimenti dei senatori Bortolotto e Veltri e aggiungendo alla fine della proposta emendativa l'espressione: «tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane», dopo aver soppresso le parole: «d'intesa con le province e le comunità montane territorialmente competenti».

Il relatore CARCARINO presenta quindi un ulteriore nuovo testo dell'emendamento 3.8 che, oltre ai suggerimenti dei senatori Bortolotto e Veltri e del sottosegretario Barberi, recepisce una opportuna proposta di coordinamento dei senatori Specchia, Maggi e Cozzolino volta a premettere il comma 3 al comma 2.

L'emendamento 3.8 (ulteriore nuovo testo), posto in votazione, viene approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti 3.9 e 3.11 sono quindi preclusi, mentre l'emendamento 3.10 e la proposta di coordinamento n. 1 sono assorbiti.

Il senatore BORTOLOTTO suggerisce al relatore di riformulare l'emendamento 3.13, limitando la revisione annuale del piano a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3.

Il relatore CARCARINO ritiene preferibile non modificare l'emendamento 3.13 che, posto ai voti, viene approvato.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 3.14 ed il senatore MAGGI ritira l'emendamento 3.15.

Il sottosegretario BARBERI osserva che l'esigenza sottesa all'emendamento 3.16 potrebbe essere rappresentata in un ordine del giorno che recepisca anche quanto previsto da alcune proposte emendative presentate dai senatori Rizzi e Manfredi agli articoli 4 e 5.

Il presidente GIOVANELLI sottolinea l'esigenza di evitare di imporre eccessivi oneri alle regioni.

Il senatore MAGGI ritira quindi l'emendamento 3.16, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

L'emendamento 3.17 viene approvato dalla Commissione la quale approva poi l'articolo 3 nel testo emendato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

315^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(580) LAVAGNINI ed altri. – *Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi*

(988) CARCARINO. – *Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi*

(1182) CAMO ed altri. – *Nuove norme in materia di incendi nei boschi*

(1874) MANFREDI ed altri. – *Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*, fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998

(3756) SPECCHIA ed altri. – *Norme per la prevenzione degli incendi boschivi*

(3762) CAPALDI ed altri. – *Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi*

(3787) GIOVANELLI ed altri. – *Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, nel testo unificato sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4 del testo unificato.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.12.

Il relatore CARCARINO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.13, 4.7 e 4.11 e ritira l'emendamento 4.3. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 4.1, parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.5, 4.6, 4.10 e 4.12 ed invita il senatore Iuliano a ritirare l'emendamento 4.8; l'emendamento 4.9 sarebbe assorbito dall'emendamento 4.7.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.13, 4.7 e 4.11, parere contrario sugli emendamenti 4.2, 4.5, 4.6 e 4.10, ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.8 e 4.12.

Posto ai voti, viene approvato l'emendamento 4.1; conseguentemente l'emendamento 4.13 è precluso; sono quindi respinti gli emendamenti 4.2, 4.5 e 4.6. La Commissione approva quindi l'emendamento 4.7; l'emendamento 4.8 è conseguentemente precluso mentre l'emendamento 4.9 è assorbito.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.10, approva l'emendamento 4.11 e respinge l'emendamento 4.12.

L'articolo 4 nel testo emendato viene approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5 del testo unificato.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

Il relatore CARCARINO ritira l'emendamento 5.7 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.1 e 5.6, suggerendo loro di presentare, eventualmente insieme ai senatori Specchia, Maggi e Cozzolino, un apposito ordine del giorno.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6 del testo unificato.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il relatore CARCARINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.3, presentato in ottemperanza al parere della Commissione bilancio. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 6.2 e, conseguentemente, parere favorevole soltanto sulla prima parte dell'emendamento 6.1.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3 e, per il resto, si conforma al parere del relatore.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7 del testo unificato.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 7.2 e 7.3.

Il relatore CARCARINO illustra brevemente l'emendamento 7.1, presentato in ottemperanza al parere della Commissione bilancio. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 7.2 e 7.3.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8 del testo unificato.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9 e 8.10.

Il relatore CARCARINO ritira l'emendamento 8.11 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.8. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.10, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 8.9, identico all'emendamento 8.8.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.8 e, per il resto, esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8. Fa poi proprio ed illustra l'emendamento 8.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8.

Il relatore CARCARINO ed il sottosegretario BARBERI invitano i senatori Rizzi e Manfredi a ritirare l'emendamento 8.0.1 e a presentare, eventualmente insieme ai senatori Maggi e Colla, un apposito ordine del giorno.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la votazione dell'emendamento 8.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9 del testo unificato.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5.

Il relatore CARCARINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.4 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5, che potrebbero essere eventualmente ripresentati allorché il disegno di legge sarà esaminato in Assemblea.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.4 ed invita i presentatori a ritirare gli altri emendamenti presentati all'articolo 9.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Il presidente GIOVANELLI fa poi proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9.

Il relatore CARCARINO esprime parere favorevole su tale emendamento mentre il sottosegretario BARBERI si rimette alla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la votazione dell'emendamento 9.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10 del testo unificato.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.7 e 10.8.

Il relatore CARCARINO illustra brevemente gli emendamenti 10.4, 10.6 e 10.9. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.3, 10.5, 10.7 e 10.8, mentre esprime parere favorevole all'emendamento 10.2, a condizione che venga riformulato in modo tale da aggiungere dopo le parole: «le zone boscate», le altre: «ed i pascoli».

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.4, 10.6 e 10.9, mentre per il resto si conforma al parere del relatore.

Il presidente GIOVANELLI rinvia quindi la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Si passa all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 11 del testo unificato.

Il presidente GIOVANELLI fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.1.

Il relatore CARCARINO ed il sottosegretario BARBERI si rimettono alla Commissione su tale emendamento.

Il presidente GIOVANELLI rinvia la votazione dell'emendamento 11.1.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 12 del testo unificato.

Il presidente GIOVANELLI fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.1.

Il relatore CARCARINO illustra brevemente gli emendamenti 12.2, 12.3, 12.4, 12.11, 12.6, 12.7 e 12.10 mentre ritira gli emendamenti 12.5, 12.8 e 12.9. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 12.1.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere contrario sull'emendamento 12.1 e parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 12.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 13 del testo unificato.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 13.1, 13.5, 13.4 e 13.6.

Il relatore CARCARINO illustra quindi brevemente gli emendamenti 13.2 e 13.3, presentati entrambi in ottemperanza al parere della Commissione bilancio. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.5, 13.4 e 13.6.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.2 e 13.3 e parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.5, 13.4 e 13.6.

Il presidente GIOVANELLI sospende quindi la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 13.

Il seguito della discussione viene rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 580 E CONNESSI**

Art. 1.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

1.6

IL RELATORE

Art. 3.

All'emendamento 3.1, sostituire le parole: «entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti:* «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.1/1

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli regionali, sulla base di linee guida predisposte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata redigono, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regionale comprendente le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolato per provincia. Tale adempimento è la condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 13».

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «I consigli regionali», *con le seguenti:* «Le giunte regionali».

3.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «I consigli regionali», con le seguenti: «Le regioni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «dei consigli regionali», con le seguenti: «delle regioni».

3.3

MANFREDI, RIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «consigli regionali redigono», aggiungere le seguenti: «, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

3.4

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, dopo le parole: «consigli regionali redigono», aggiungere le seguenti: «, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.5

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 1, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «d'intesa con i Ministri delle politiche agricole e dell'ambiente».

3.6

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di inadempienza dei consigli regionali il Corpo forestale dello Stato, attraverso le proprie articolazioni periferiche, predispone ai piani di emergenza per lo spegnimento d'intesa con gli ispettori regionali dei Vigili del fuoco».

3.7

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di inadempienza dei consigli regionali, gli Ispettori regionali dei Vigili del fuoco, sentiti i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, d'intesa con la provincia e le comunità montane territorialmente competenti, programmano le attività di emergenza per lo spegnimento».

3.8

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di inadempienza dei consigli regionali, gli ispettori regionali dei Vigili del fuoco, sentiti i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, d'intesa con le province e le comunità montane territorialmente competenti, programmano anche a livello interprovinciale le attività di emergenza per lo spegnimento».

3.8 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In caso di inadempienza dei consigli regionali, gli ispettori regionali dei Vigili del fuoco, sentiti i comandi provinciali dei Vigili del fuoco ed il coordinamento regionale del Corpo forestale, predispongono anche a livello interprovinciale le attività di emergenza per lo spegnimento, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane»

Premettere quindi il comma 3 al comma 2.

3.8 (Ulteriore nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dei consigli regionali» con le seguenti: «delle giunte regionali».

3.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, dopo le parole: «Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la provincia e le comunità montane territorialmente competenti».

3.10

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 2, dopo le parole: «sentito l'ispettorato regionale» aggiungere le seguenti: «e il coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato».

3.11

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, dopo la parola: «spegnimento», aggiungere le seguenti: «, che sono approvati dal Ministro delegato alla Protezione civile».

3.12

IULIANO

Al comma 3, sostituire le parole: «I piani, sottoposti a revisione annuale, individuano:» con le seguenti: «Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:».

3.13

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «tematica», aggiungere le seguenti: «in scala 1:5000».

3.14

IULIANO

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «delle risorse umane», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento all'organizzazione sul territorio del Corpo forestale dello Stato e alla presenza di tecnici forestali».

3.15

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) le operazioni di manutenzione e di gestione del bosco con la previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente;».

3.16

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Alla rubrica, sostituire le parole: «Piani regionali» con le seguenti: «Piano regionale».

3.17

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «indicati nei piani di cui all'articolo 3».

4.1

MANFREDI, RIZZI

Al comma 1, le parole: «nei piani», sono sostituite dalle seguenti: «nel piano».

4.13

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sono fondamentali, per la previsione degli incendi, la redazione e l'aggiornamento delle carte del rischio di incendi, corredate con i relativi indici di pericolosità.

1-ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica devono tenere conto del grado di rischio di incendio di vegetazione sul territorio».

4.2

MANFREDI, RIZZI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, d'intesa con la Conferenza unificata,».

4.3

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza unificata» con le seguenti: «Conferenza unificata Stato-Regioni».

4.5

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

4.6

MANFREDI, RIZZI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I comuni provvedono, altresì, attraverso la redazione di apposite planimetrie, all'identificazione delle aree di cui al comma 1 e, nelle zone montane, d'intesa con le comunità montane, redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado di rischio d'incendio boschivo del territorio».

4.7

IL RELATORE

Al comma 5, dopo la parola: «planimetria», aggiungere le seguenti: «in scala 1:5000».

4.8

IULIANO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle zone montane i comuni provvedono d'intesa con le comunità montane».

4.9

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I comuni provvedono alla istituzione del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco».

4.10

IULIANO

Al comma 6, sostituire le parole: «entro un anno», con le seguenti: «entro e non oltre 6 mesi».

4.11

IL RELATORE

Al comma 6, dopo la parola: «legge», aggiungere le seguenti: «, senza oneri per i comuni».

4.12

IULIANO

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «In particolare», aggiungere le seguenti: «attraverso la predisposizione di aree tagliafuoco e di un sistema di fossi e canali di irrigazione.».

5.1

COLLA

Al comma 1, dopo le parole: «monitoraggio del territorio», aggiungere le seguenti: «di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183».

5.2

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I provvedimenti da attuare, sotto il profilo della prevenzione sono, tra gli altri:

- a) interventi di tipo colturale, di pulitura e manutenzione del bosco e sottobosco, su terreni di proprietà pubblica e privata;
- b) opere strutturali volte alla limitazione della diffusione degli incendi;
- c) apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri forestali;

- d) installazione e manutenzione di serbatoi, invasi, canalizzazioni, conduttore e pompe per acqua;
e) controllo e monitoraggio del territorio, in particolare nei periodi e nelle aree a rischio».

5.3 MANFREDI, RIZZI

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5.4 MANFREDI, RIZZI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, d'intesa con la Conferenza unificata».

5.7 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza unificata,» con le seguenti: «Conferenza unificata Stato-regioni».

5.5 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le operazioni di pulizia e manutenzione dei boschi sono obbligatorie per tutti i proprietari, pubblici e privati, e riguardano tutti i terreni. Dette operazioni di pulizia debbono essere completate entro il mese di aprile di ogni anno attraverso la totale rimozione di tutti i materiali giacenti sul terreno, atti ad innescare incendi, mentre non deve mai cessare la normale manutenzione. Della avvenuta bonifica i proprietari privati dovranno inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, una autocertificazione alla regione».

5.6 RIZZI, MANFREDI

Art. 6.

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione», aggiungere le seguenti: «il Ministero dell'ambiente»; sostituire le parole: «Ministero per le politiche agricole», con le seguenti: «Corpo forestale dello Stato».

6.1 MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, dopo la parola: «istruzione», aggiungere le seguenti: «, il Ministero dell'ambiente».

6.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «sulla base dei rispettivi stanziamenti ordinari di bilancio», nonché le parole: «anche tramite corsi di formazione rivolti agli educatori».

6.3

IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse loro assegnate garantiscono», con la parola: «promuovono».

7.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «avvarrà», con la seguente: «avvale».

7.2

MANFREDI, RIZZI

Al comma 1, dopo la parola: «comunicazione», aggiungere le seguenti: «e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993».

7.3

LUBRANO DI RICCO

Art. 8.

Al comma 2, sopprimere le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».

8.1

MANFREDI, RIZZI

Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce con proprio decreto la strategia globale in ordine alle priorità e alle procedure delle fasi operative relative alla individuazione e allo spegnimento degli incendi boschivi con mezzi da terra e dal cielo;».

8.2

RIZZI, MANFREDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «delle strategie.».

8.3

MANFREDI, RIZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «boschivi con mezzi da terra e dal cielo,» con le seguenti: «boschivi, secondo criteri che privilegino la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi a terra e con mezzi aerei e, inoltre, assicurino una copertura ottimale di tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i mezzi aerei pesanti.».

8.4

MANFREDI, RIZZI

Al comma 2, sopprimere le parole: «assicurando l'efficacia operativa della flotta aerea anticendio dello Stato e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La flotta aerea anticendio dello Stato è assegnata alle regioni in proporzione alla loro superficie boschiva.».

8.5

COLLA

Al comma 2, dopo le parole: «Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e da uno o più rappresentanti del Corpo forestale dello Stato.».

8.6

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, dopo le parole: «Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.».

8.11

IL RELATORE

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera e) e»; sopprimere inoltre le lettere d) ed e).

8.7

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «dei Corpi» con le seguenti: «delle Forze».

8.8

IL RELATORE

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «dei Corpi» con le seguenti: «delle Forze».

8.9

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. La segnalazione di chiunque avvisti un fuoco di vegetazione può essere fatta a tutti i numeri telefonici nazionali di pronto intervento, i cui operatori sono tenuti a inoltrarla ai centri operativi competenti».

8.10

MANFREDI, RIZZI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le spese sostenute dai proprietari per effettuare operazioni di manutenzione silvicolturale e di pulizia dei boschi e delle foreste, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche. L'intervento deve essere autorizzato dal Corpo forestale dello Stato, nelle regioni a statuto ordinario, e dagli uffici dei Corpi forestali regionali nelle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano».

8.0.1

RIZZI, MANFREDI

Art. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il piano regionale di cui all'articolo 3, per il territorio delle aree naturali protette, è redatto d'intesa con gli enti di gestione delle aree istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

9.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «I consigli regionali», con le seguenti: «Il Corpo forestale dello Stato, per i parchi nazionali, e le Regioni, per le aree naturali protette regionali.».

9.2

MANFREDI, RIZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «i consigli», con le seguenti: «le giunte».

9.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «i piani», con le seguenti: «il piano».

9.4

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «naturali protette», aggiungere le seguenti: «di rilievo regionale»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le aree naturali protette di rilievo nazionale, le attività di lotta attiva sono organizzate e svolte d'intesa con gli enti gestori».

9.5

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le regioni e gli enti locali, sono autorizzati nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie a erogare contributi alle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 per attività di gestione naturalistica dei boschi e prevenzione di incendi boschivi».

9.0.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 10.

Sopprimere il comma 1.

10.1

RIZZI, MANFREDI

Al comma 2, primo periodo dopo le parole: «le zone boscate» aggiungere le parole: «i terreni saldi ed i pascoli».

10.2

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 2, dopo le parole: «dell'ambiente.», aggiungere il seguente periodo: «I provvedimenti eventualmente rilasciati per costruzioni o mutamenti di destinazione d'uso delle aree percorse dal fuoco nel decennio successivo all'incendio sono nulli».

10.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «il pascolo» inserire le seguenti: «la caccia»

10.4

IL RELATORE

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico».

10.5

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 3, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli di applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 200 mila e non superiore a lire 500 mila».

10.6

IL RELATORE

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Dette azioni sono dettagliatamente individuate in rapporto alle diverse tipologie e caratteristiche degli ambienti dai citati provvedimenti amministrativi».

10.7

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Chi non adempie a quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 5 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000».

10.8

RIZZI, MANFREDI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini della individuazione delle zone boscate di cui al comma 2 è assegnata al Dipartimento della protezione civile la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999. All'onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero».

10.9

IL RELATORE

Art. 11.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «chiunque cagioni un incendio» con le seguenti: «chiunque cagioni con dolo un incendio».

11.1

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1

MANFREDI, RIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «attinenti gli incendi boschivi,» inserire le seguenti: «di effettuare controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10,».

12.2

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «La sezione investigativa» inserire le seguenti: «e di controllo».

12.3

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «; tutti gli elementi» fino alla fine del periodo».

12.4

IL RELATORE

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Il personale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri da assegnare alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato in sovrannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri. I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in lire 4 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

12.11

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri assegnato alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato in sovrannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri. Il personale del predetto Nucleo è definito nei contingenti complessivi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne fissa altresì i criteri e le modalità di assegnazione».

12.5

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «alla sezione investigativa» inserire le seguenti: «e di controllo».

12.6

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «da emanare entro» inserire le seguenti: «e non oltre».

12.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Per la copertura di tale onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, per l'anno 1999 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

12.8

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «di conto corrente Fondo speciale» con le seguenti: «di parte corrente "Fondo speciale"».

12.9

IL RELATORE

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Istituzione della sezione investigativa e di controllo antincendi)».

12.10

IL RELATORE

Art. 13.

Sopprimere il comma 1.

13.1

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI

Sopprimere il comma 1.

13.5

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle politiche agricole, sono trasferite in appositi capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per analoga destinazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

13.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «7 ed 8» con le seguenti: «7, 8 e 9».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

13.3

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «A decorrere dall'anno 2002 le regioni provvedono a carico del rispettivo bilancio».

Conseguentemente, inserire il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2002 per il finanziamento della presente legge si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2».

13.4

COLLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alla quota dei fondi attinenti ai servizi di prevenzione lo Stato si riserva di modificare i finanziamenti tenendo conto anche dell'effettivo livello di prevenzione che è stato realizzato in ogni singola Regione, con facoltà di revoca nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi, con eventuale incremento delle disponibilità in tal modo acquisiti in favore delle Regioni che abbiano raggiunto migliori *standards* di prevenzione rispetto alla media nazionale».

13.6

MANFREDI, RIZZI

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

All'articolo 3, premettere il comma 3 al comma 2.

Coord. 1

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene la professoressa Nerina Dirindin, docente di economia sanitaria presso l'Università degli studi di Torino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELLA SEDUTA
(R033 004, C34ª, 0004º)

Il Presidente informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avrà luogo il seguito della audizione della professoressa Nerina Dirindin per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi al settore di indagine sullo stato di attuazione della Carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sanitaria, sono state disposte, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

SULLA APPROVAZIONE DELLA PROROGA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA SANITARIO
(A007 000, C34ª, 0015º)

Il Presidente TOMASSINI informa che la Commissione Sanità ha approvato, in via definitiva, la proposta di proroga, presentata dai senatori Tomassini, Di Orio, Monteleone, Zilio e Ronconi, deferita dalla Presidenza del Senato all'esame, in sede deliberante, della Commissione medesima. Conformemente a quanto previsto dall'articolo unico della proposta di proroga, la Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario, istituita con deliberazione del Senato in data 3 aprile 1997, è prorogata fino al 24 giugno del 2000.

Prende atto la Commissione.

Seguito e conclusione della audizione della professoressa Nerina Dirindin, docente di economia sanitaria presso l'Università degli studi di Torino, nell'ambito del settore d'indagine sullo stato di attuazione della Carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sanitaria

(A010 000, C34^a, 0001^o)

Il Presidente TOMASSINI fa presente che nel corso della odierna seduta proseguirà, come programmato, l'audizione della professoressa Nerina Dirindin, docente di economia sanitaria presso l'Università degli studi di Torino, nel corso della quale potranno essere svolti ulteriori interventi da parte dei commissari sui temi afferenti allo stato di attuazione della carta dei servizi e degli altri strumenti di tutela sanitaria. Tale settore di indagine, come è noto, è coordinato dal senatore Bortolotto.

Ha quindi la parola la professoressa Nerina Dirindin la quale, dopo avere svolto ulteriori considerazioni in tema di adozione e diffusione della carta dei servizi, dà conto dei risultati conseguiti a seguito delle rilevazioni sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi della carta medesima e sulla adozione degli standard di qualità del servizio. La dettagliata esposizione della materia è esposta in un documento che la professoressa Dirindin deposita presso la Presidenza della Commissione perché tutti i commissari possano averne compiuta cognizione.

La professoressa Dirindin si sofferma quindi sulle iniziative adottate dalle strutture sanitarie sul problema dei tempi d'attesa per le prestazioni («liste di attesa»), nonché sui meccanismi di rimborso, che risultano in gran parte inapplicati dalle strutture per difficoltà di tipo organizzativo e burocratico.

L'adozione e l'utilizzo di strumenti di ascolto e di tutela come pure le «indagini di soddisfazione» sono ulteriori argomenti trattati dalla professoressa Dirindin prima di passare ad illustrare il funzionamento delle «conferenze dei servizi» e il livello di «conoscenza della carta dei servizi da parte dei cittadini».

Circa il parere delle associazioni di rappresentanza e tutela sulla attività delle strutture in tema di carta dei servizi, l'oratrice puntualizza che, in media, esso esprime insoddisfazione sia per quanto riguarda i miglioramenti ottenuti dalle aziende su diversi fattori di qualità, sia per quanto concerne gli impegni sui temi della carta medesima.

Soffermatasi quindi sugli strumenti correttivi finalizzati a dare più puntuale attuazione alla carta dei servizi nonché sulle iniziative adottate dal Ministero per lo sviluppo e il monitoraggio della qualità del servizio sanitario nazionale, la docente conclude osservando che il giudizio sul servizio sanitario nazionale rimane critico per due italiani su tre, mentre la percezione della qualità dei servizi sanitari mostra differenziazioni fra servizio e servizio.

Si configurano come punti di forza le risorse professionali dei vari servizi sanitari mentre, per contro, tendono a definirsi come punti di debolezza le dimensioni temporali dell'offerta. L'attenzione e la capacità comunicativo-relazionale nei confronti dell'utente tendono a configurarsi

come aspetti qualificati della prestazione nel caso dei servizi meglio valutati (medicina di base, laboratori di analisi, servizi domiciliari, ospedali) e come aspetti carenti nel caso dei servizi valutati più criticamente (uffici-sportelli delle USL, ambulatori delle USL, Pronto Soccorso).

Il Presidente TOMASSINI ringrazia la professoressa Dirindin per i dati esposti e per le considerazioni sviluppate. Tale apporto sarà di indubbia utilità per la relazione che il senatore Bortolotto è chiamato a svolgere in tema di stato di attuazione della carta dei servizi.

Apertosi il dibattito, intervengono i senatori Mignone, Bortolotto, Pianetta, Camerini e lo stesso Presidente Tomassini.

Il senatore MIGNONE, facendo riferimento a dati emersi nel corso della precedente seduta, riscontra che, a fronte di una sanità al nord indubbiamente meglio funzionante di quanto non avvenga al sud, emerge una reattività contestativa delle disfunzioni sanitarie ben superiore nel settentrione di quanto non avvenga nel Mezzogiorno. Nel chiedersi le ragioni di tale contraddittorietà, osserva che occorre approfondire se i moduli compilati e presi a base per l'indagine siano o meno redatti in modo proprio ovvero se i compilatori siano pazienti in stato di soggezione che non riflettono la oggettività della realtà. In definitiva, però, risulta che il Ministero non dispone di un quadro veritiero della situazione ed occorre chiarire quali iniziative intraprendere per renderlo attendibile.

Il senatore BORTOLOTTO si sofferma sui meccanismi di rimborso che risultano inapplicati e sui tempi di attesa la cui lunghezza è eccessiva. Richiesti quindi chiarimenti alla professoressa Dirindin circa aspetti della esposizione oggi svolta, conclude prendendo atto che in tema di carta dei servizi molte incombenze competono alle Regioni, dalle quali sono attesi adempimenti adeguati.

Il senatore PIANETTA, nel prendere atto con soddisfazione delle considerazioni svolte dalla professoressa Dirindin, rileva che, in Occidente, i servizi sono ormai un comparto baricentrico nella vita dei cittadini i quali chiedono qualità e quantità adeguata alle esigenze della persona. C'è insomma un salto culturale che può essere sintetizzato nell'espressione per cui occorre «curare ed assistere», più che «il paziente», *con il paziente*, intendendosi con ciò la necessità di «umanizzare» al massimo la prestazione sanitaria.

Il senatore CAMERINI fa presente che la percezione della qualità del servizio sanitario risulta di gran lunga superiore da parte di coloro che vengono effettivamente a contatto con le sue strutture di quanto non sia riscontrabile sulla base del medio sentire dell'opinione pubblica. Questa infatti viene colpita da casi limite, segnalati dalla stampa, che subiscono una impropria generalizzazione. Secondo il senatore Camerini occorre chiarire se il fenomeno può essere così

spiegato ovvero se altri dati concorrono a dar conto della incongruenza sottolineata.

Il Presidente TOMASSINI, infine, dopo avere rilevato la necessità di approfondire l'affermazione per la quale gli I.R.C.C.S. non hanno tra i loro obiettivi primari la attuazione della carta dei servizi ed avere anche fatto riferimento ad aspetti connessi con i meccanismi di rimborso, ribadisce il proprio apprezzamento per l'apporto offerto dalla professoressa Dirindin all'approfondimento del tema oggi all'esame.

Nel chiarire problemi e quesiti emersi nel corso del dibattito, la professoressa Dirindin ricorda che, in effetti, mentre i reclami che emergono al nord hanno una incidenza del 2,2 per mille, quelli presentati al sud ammontano solo allo 0,8 per mille della popolazione interessata. Il reclamo, come è noto, dipende dal divario esistente tra il servizio effettivamente percepito ed il tipo di servizio che da parte del paziente è atteso. Incide sulla diversa reattività, probabilmente, anche il diverso livello culturale delle fasce sociali interessate. Non bisogna trascurare poi che sul fenomeno influisce anche la fiducia nella capacità di risposta del sistema. Osservato quindi che i meccanismi di rimborso, come già osservato, risultano inapplicati dalle strutture, fa presente che il Ministero della sanità ha previsto forme di intervento sostitutivo per quanto attiene alle liste di attesa, nonché interventi finanziari finalizzati ad abbattere gli aspetti più negativi del fenomeno. Fa inoltre presente che la collaborazione tra Regioni è piuttosto carente nel trasferimento, auspicabile, delle reciproche esperienze. Ove praticato, invece, tale metodo risulterebbe di grande utilità. Purtroppo il sistema è lontano dal conseguimento di obiettivi rilevanti specie per quanto concerne la «umanizzazione» del servizio sanitario reso: è comunque pregevole lo sforzo per passare da una risposta al malato meramente tecnica ad una di più elevato tenore. Soffermandosi brevemente su aspetti afferenti a valutazioni espresse, sui temi oggetto di indagine, da parte degli I.R.C.C.S., dichiara, in relazione ad uno specifico quesito postogli dal presidente Tomassini, di non disporre di ulteriori elementi per chiarire ulteriormente grado di efficienza e livello di rapporti tra uffici per le relazioni pubbliche e gli altri uffici di pubblica tutela, anche se, in via primaria, sono i primi a dover rispondere in modo particolare, appunto, in tema di rapporti con l'utenza.

Il Presidente TOMASSINI, rinnovati i propri ringraziamenti alla professoressa Dirindin, dichiara conclusa l'audizione.

La professoressa Dirindin prende congedo.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

AUDIZIONE

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene Angelo Passaleva, presidente del Consiglio regionale della Toscana, accompagnato da: Giovanni Manco e Mauro Banchini, funzionari della Regione Toscana; Sandro Campanini, funzionario della Regione Emilia-Romagna, e Giovanni Nizzero, funzionario della Regione Sardegna.

La seduta inizia alle ore 13,35.

Audizione di una delegazione della Conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome sul tema: «Attuali prospettive di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale»

(Ai sensi dell'articolo 143, 2° comma, del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione)

(R033 004, B40^a, 0025°) (R047 000, B40^a, 0008°)

Il presidente Mario PEPE, espresse parole di apprezzamento al presidente Passaleva per l'organizzazione del recente convegno tenutosi a Firenze con la partecipazione dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni d'Europa, comunica che è pervenuta da parte del Consiglio della provincia autonoma di Trento una mozione concernente la modifica dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Propone, quindi, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dà quindi la parola ad Angelo Passaleva.

Angelo PASSALEVA, *presidente del Consiglio regionale della Toscana*, coglie preliminarmente l'occasione per esprimere un ringrazia-

mento alla Commissione per la sollecitudine con cui è stato espresso il parere favorevole sul nuovo statuto della regione Toscana.

Svolge quindi un'approfondita relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Il presidente Mario PEPE svolge ulteriori considerazioni e, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,15 sulla programmazione dei lavori della Commissione.

(R029 000, B40^a, 0018^o)

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della camera dei deputati: Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller e C. 5949 cost. Caveri).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori
(R033 004, B37^a, 0098^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito ed approvazione della relazione sull'area di Pitelli (La Spezia. (Relatore: senatore Roberto Lasagna)
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che il documento in titolo (pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta), è stato illustrato dal relatore nella seduta del 6 maggio scorso e che si è proceduto alla discussione nelle sedute del 12 e 20 maggio.

Fa presente che, nei termini stabiliti dalla Commissione, è pervenuta una proposta emendativa (pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta), che egli stesso ha ritenuto di presentare, al fine di esplicitare più chiaramente le conclusioni cui il medesimo perviene. Ciò senza nulla togliere al fatto che, come è stato precisato dal relatore nelle precedenti sedute, il documento in esame costituisce soltanto un primo passo, rispetto al quale saranno necessari ulteriori approfondimenti. Chiede quindi al relatore se intenda formulare ulteriori osservazioni.

Il senatore Roberto LASAGNA, *relatore*, esprime senz'altro parere favorevole sull'emendamento proposto dal Presidente. Ritiene a sua volta che occorrerebbe integrare il testo da lui presentato con una breve precisazione, del seguente tenore: alla pag. 37 del dattiloscritto, al para-

grafo 5. «Cronologia degli eventi», al capoverso contrassegnato dalla data «20 aprile 1996», in fine, devono aggiungersi le seguenti parole: «non è ancora agli atti della Commissione la sentenza conclusiva del dibattimento».

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO (Verdi), con riferimento allo schema di documento presentato dal relatore, poichè nel medesimo si cita la scomparsa di alcuni fascicoli processuali e, come è noto, tale fatto comporta precise conseguenze processuali, chiede se non si siano acquisite notizie circa l'eventuale ricostituzione dei fascicoli andati dispersi.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che, per quanto risulta alla Commissione i fascicoli di cui si è riscontrata la mancanza, relativi ai procedimenti penali, sono stati ricostituiti quelli relativi ai procedimenti civili, non risultano, viceversa, ricostituiti.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, pone in votazione, separatamente, la propria proposta emendativa nonché quella testé formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità le due proposte emendative.

La Commissione approva all'unanimità il documento come conseguentemente modificato.

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il relatore, il gruppo di lavoro, gli uffici e i consulenti.

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO

Bozza di documento sull'area di Pitelli (La Spezia)

PREMESSA.

Questo documento, dedicato alle vicende legate alla discarica di Pitelli, è stato realizzato al termine di un lungo ed approfondito lavoro di studio sugli atti – amministrativi e giudiziari – connessi a tale impianto. Si tratta di un primo documento, giacché nel corso di tale lavoro sono emerse numerose altre problematiche connesse al ciclo dei rifiuti nella città di La Spezia: su queste la Commissione continuerà nei prossimi mesi il suo lavoro.

Il procedimento penale sulla discarica e gli impianti di Pitelli pendente presso la procura del tribunale di La Spezia, trae origine da un'indagine avviata dalla procura presso il tribunale di Asti, che perseguiva un'attività truffaldina legata al ciclo dei rifiuti in cui erano coinvolti numerosi personaggi del settore, fra cui il titolare degli impianti di Pitelli, Orazio Duvia, consigliere d'amministrazione della società Sistemi Ambientali srl, amministratore unico della Contenitori Trasporti spa e socio di fatto della Ipodec srl, tutte società operanti a La Spezia nel ciclo dei rifiuti.

L'attività illecita – secondo la prospettiva accusatoria – consisteva nella sistematica falsificazione di documenti di accompagnamento (tesa a consentire l'ingresso in discarica di materiali non autorizzati) e nella falsificazione di dichiarazioni di avvenuto smaltimento di rifiuti; nella commissione di truffe in danno di enti pubblici e privati ai quali venivano fatturati costi di smaltimento non affrontati; infine, nel sistematico illecito smaltimento di rifiuti tossico-nocivi provenienti dal territorio nazionale e dall'estero. Siffatte condotte illecite poste in essere sin dal 1975 erano agevolate dalla notevole capacità penetrativa dei soggetti coinvolti (tra cui il Duvia) negli enti pubblici di varia natura preposti al controllo, e proseguivano anche durante il periodo in cui la discarica di Pitelli era sottoposta a sequestro giudiziario.

Nell'ambito di quell'indagine, dunque, anche grazie all'attività di intercettazione telefonica svolta su alcune utenze dei personaggi coinvolti nel traffico illecito, veniva alla luce il ruolo delle società che nel tempo avevano gestito la discarica e gli impianti di Pitelli, ed in particolare del *dominus* di queste società, Orazio Duvia, determinando per questa parte – dopo l'emissione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di diversi soggetti ed una intensa attività di perquisizione e sequestro – lo spostamento della competenza presso la procura di La Spezia ipotizzandosi, fra le altre, la fattispecie del disastro ambientale.

A proposito dell'indagine condotta inizialmente dalla procura di Asti, va qui ricordato che il magistrato titolare della stessa ha affermato, nell'audizione davanti alla Commissione, che l'inchiesta è stata portata avanti «rompendo il muro dell'omertà, del silenzio e del condizionamento» (audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti, dottor Luciano Tarditi, 2 dicembre 1997).

PRIMA PARTE

1. *La situazione ambientale a Pitelli.*

In questa parte del documento si fa riferimento al complesso della situazione rilevata dalla Commissione, intendendo pertanto per ambientale non già il solo stato dei luoghi ma il coacervo degli interessi e delle complicità – va usato tale termine – che hanno negli anni consentito il determinarsi di un caso pressoché unico a livello nazionale ed europeo.

Della discarica, sin dall'avvio dell'attività (1979), è titolare il Duvia, prima attraverso la società Contenitori Trasporti, poi tramite l'affidamento in gestione (contratto di affitto di ramo d'azienda) alla Sistemi Ambientali srl, nella quale il Duvia ha una consistente partecipazione azionaria. Va qui evidenziato che nella vicenda non sono mancate infiltrazioni della criminalità organizzata del casertano, rese evidenti dalla partecipazione alla Contenitori Trasporti, nei primi anni novanta, di soggetti-amministratori della società che sono stati coinvolti nell'indagine «Adelphi» condotta dalla procura distrettuale di Napoli (vedi relazione della Commissione sulla regione Liguria, documento XXIII n. 13).

La Commissione ha già avuto modo di descrivere il *modus agendi* del Duvia, che era solito ricorrere a sistemi corruttivi nei confronti di esponenti della pubblica amministrazione preposti al controllo delle sue attività – lecite o illecite che fossero – nel sito di Pitelli, ma non solo (vedi la predetta relazione sulla Liguria). Attualmente, sono proprio queste le fattispecie di reato che hanno raggiunto maggiore livello di consistenza probatoria: una serie notevole di episodi che risalgono nel tempo, relativi a dazioni di danaro o altre utilità a funzionari di amministrazioni pubbliche per la stipula di contratti di smaltimento di rifiuti, ricostruiti anche grazie ad una contabilità «nera» tenuta dal Duvia (sequestratagli nel corso di una perquisizione), precisa e dettagliata, nonché alle dichiarazioni rese dallo stesso a seguito di tale rinvenimento.

Per alcuni di questi episodi il Duvia risulta già rinviato a giudizio: presso il tribunale di Roma, a seguito di stralcio, per fatti di corruzione che vedono coinvolto il Ministero della difesa; presso il tribunale di La Spezia, sia per fatti di corruzione legati ad attività di controllo della gestione della discarica di Pitelli verificatisi alla fine degli anni ottanta e nel 1990, che per falso in bilancio (l'ipotesi d'accusa è che il Duvia

utilizzasse per l'attività di corruzione di pubblici funzionari parte delle somme conseguite dalla locazione di alcuni terreni, non riportate in contabilità).

Per quanto riguarda il procedimento pendente presso la procura del tribunale di La Spezia (n.1213/96 RGNR), in esso sono confluiti per ragioni di connessione diversi procedimenti di epoca anteriore che riguardano sempre l'attività di gestione del sito di Pitelli e le condotte tenute dagli organi preposti al suo controllo. Ciò è agevolmente rilevabile dalla seconda parte di questo documento in cui si è voluta sistematizzare la cronologia degli atti amministrativi e tecnici che hanno caratterizzato la vita della discarica a partire dalla sua apertura, nonché le principali vicende giudiziarie, in qualche modo illuminanti della complessità e gravità dei fatti posti in essere nell'arco di un ventennio.

Nell'ambito del procedimento in corso, sono state disposte due perizie per incidente probatorio, con la finalità di verificare da un lato la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, in relazione ai reati di abuso d'ufficio e di falso prospettato dall'organo inquirente; dall'altra, le condizioni di effettivo degrado del sito, e in particolare se il tipo e l'entità dei danni causati dallo sversamento indiscriminato e protratto di rifiuti pericolosi lasci configurare, oltre che violazioni specifiche della normativa ambientale e sanitaria, anche il più grave reato di disastro ambientale riconducibile alla presenza della discarica e degli impianti del Duvia.

La perizia sugli atti e le procedure amministrative è stata depositata di recente, mentre si attendono gli esiti degli ultimi accertamenti relativi allo stato dei luoghi e ai danni nell'area destinata alla discarica e agli impianti di Pitelli, rispetto ai quali è a conoscenza della Commissione il fatto che il sostituto procuratore titolare dell'indagine ha richiesto di acquisire le risultanze dello studio epidemiologico e delle verifiche sulle acque disposte dal comune ed affidate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAL) ed altri enti, che potrebbero evitare ulteriori integrazioni probatorie al collegio peritale, accelerando razionalmente i tempi di chiusura dell'indagine.

A prescindere, però, da ogni valutazione sui profili squisitamente penali, sono innegabili alla luce dei numerosi elementi già acquisiti dalla Commissione le patenti illegalità commesse dai vari organi amministrativi ai quali era devoluto il controllo sulla discarica e sugli impianti, nonché il gravissimo stato di degrado dell'area di Pitelli, tanto grave da aver determinato l'intervento del legislatore, con la previsione dell'inclusione del sito tra quelli destinatari di cospicui finanziamenti statali per le opere di bonifica proprio in ragione della situazione territoriale determinatasi, ritenuta ad alto rischio ambientale, e ciò a prescindere dal raggiungimento della prova penale del disastro ambientale (legge n. 426 del 1998, articolo 1, comma 4, lettera n).

L'analisi approfondita ed unitaria dei dati più significativi che si sono voluti offrire non può esimere da conclusioni siffatte; ma essa impone, altresì, una seria riflessione sul concreto funzionamento a La Spezia dei meccanismi di controllo dell'apparato amministrativo e sull'operato delle stesse forze di polizia e magistratura, nonché più in generale sulla necessità di creare strumenti di coordinamento e raccordo dei vari momenti dell'attività di prevenzione e repressione in questo settore, come la Commissione ha più volte avuto modo di rilevare nella disamina delle varie problematiche legate al ciclo dei rifiuti.

Invero, la discarica è stata avviata nel gennaio 1979 (a questa data risale la prima concessione), ma già dall'inizio degli anni settanta la parte di terreno sottoposta a servitù militare era in uso al Duvia e alla Contenitori Trasporti per la gestione di una discarica di soli materiali inerti non pericolosi, provenienti dall'arsenale militare di La Spezia.

Nell'ambito del procedimento in corso, sono stati sequestrati rifiuti pericolosi (diossine, silani, xilene, benzene, idrocarburi) occultati da solette di cemento armato, rinvenuti persino al di sotto del piazzale della discarica, sotto la mensa ed altri uffici annessi all'impianto (vedi le audizioni svolte nel corso della missione in Liguria, 16 luglio 1997).

Allarmanti sono, poi, gli esiti dell'indagine peritale sin qui compiuta. È risultato, infatti, che nel periodo 1983 - 1984 nell'area di Pitelli sono stati interrati i rifiuti dello stabilimento Union Carbide Unisil spa Termoli, costituiti da intermedi di lavorazione dei silani con residui di catalizzatore di nichel esausto. Al periodo 1983- 1985 risalgono gli interramenti dei rifiuti tossico-nocivi nella zona circostante e sottostante le vasche, rimovimentati e abbancati nel 1993-1995 per la realizzazione, appunto, delle vasche e delle infrastrutture. A questi stessi periodi possono farsi risalire gli abbancamenti e riabbancamenti di tutti gli altri rifiuti, sia tossici che speciali, discaricati nell'area posta alla sommità delle vasche.

Siffatti sversamenti selvaggi sono avvenuti non solo in un'area che non aveva le caratteristiche previste per impiantare una discarica di tipo B, ma la nuova discarica, realizzata a partire dal 1990, insiste in parte nell'area della vecchia discarica che non è stata neppure bonificata, essendosi provveduto solo a movimentare e riabbancare i rifiuti in essa contenuti, anche quelli pericolosi, per realizzare i nuovi invasi.

In particolare, in una delle vasche sono stati individuati rifiuti provenienti da scarti dell'industria farmaceutica, residui della demolizione di autoveicoli in elevati quantitativi ed in profondità, rifiuti costituiti da fanghi, ceneri e/o scorie contenenti metalli oltre la concentrazione limite, quindi da considerarsi tossico-nocivi, ed il cui contenuto di metalli pesanti nell'eluato era superiore ai limiti prescritti. Le analisi dell'eluato di discarica hanno evidenziato generalmente

concentrazioni di metalli pesanti previste nell'allegato al DPR 915/82 superiori ai valori limite di cui alla tabella A della legge 319/76.

Ed ancora: nell'area destinata allo stoccaggio provvisorio, gli scavi – che si sono spinti ad una profondità massima di 8-10 metri – hanno portato alla luce terreno impregnato di sostanze di origine petrolifera, fanghi, ceneri e/o scorie, rifiuti da demolizioni navali, morchie, rifiuti liquidi e melmosi, sostanze di origine petrolifera, sostanze catramose e sostanze oleose, contenute in fusti ancora integri, contenitori di oli lubrificanti e liquidi refrigeranti.

In tali aree, lo stato di inquinamento delle acque sotterranee, da attribuire alla presenza della discarica (elevate concentrazioni di mercurio, piombo, cadmio, cromo e nichel, rinvenute anche nel percolato), è risultato notevole ed esteso sia alle acque sotterranee alimentate da falde superficiali (pozzi Meneghini, Mancini e Camarca) che a quelle alimentate da falda profonda (pozzo piezometrico n.1). Inoltre, a valle della discarica, nelle acque esaminate relative ai pozzi Meneghini ed al torrente Canalone, è stato rilevato anche un inquinamento di origine organica.

Le conclusioni cui sono, poi, pervenuti i periti circa l'idoneità dei due forni inceneritori di Pitelli al trattamento dei rifiuti autorizzati, e di quelli tossico-nocivi, non sono meno confortanti. In ordine, infatti, al forno DA5 – in esercizio, sia pure con qualche fermata, dal 1982 al 1986 – è stata evidenziata la non idoneità al trattamento dei rifiuti previsti nell'autorizzazione nel rispetto dei limiti delle emissioni prescritti dall'autorizzazione stessa, poiché, qualora alimentato con tali rifiuti, avrebbe prodotto emissioni di concentrazione notevolmente superiore.

In tale forno sono stati rinvenuti rifiuti (da considerare, in relazione all'epoca di conferimento, come potenziale alimentazione del forno DA5) contenenti glicole etilico, rifiuti della produzione di silani e rifiuti catramosi a base di paraffine, nonché rifiuti costituiti da 2 cloro- 1.3 di-nistro- 5 trifluorometilbenzene e rifiuti costituiti da supporto filtrante esaurito, per i quali il forno non era idoneo al trattamento, non soltanto perché si tratta di rifiuti non compresi fra quelli elencati nelle autorizzazioni regionali, ma anche perché avrebbero prodotto emissioni abnormi (rispetto ai limiti di cui alle prescrizioni regionali) di ossidi di azoto, di acido cloridrico e di acido fluoridrico; per quest'ultimo, non tanto rispetto alle prescrizioni regionali (che non ne avevano previsto uno specifico limite), quanto piuttosto «rispetto ad un qualsivoglia limite ragionevolmente accettabile in relazione alla tossicità» di tale inquinante.

Quanto al forno FC10 – in esercizio dal 1992 al 1996 – esso, pur completo da un punto di vista impiantistico, non è stato ritenuto dai periti idoneo al trattamento dei rifiuti autorizzati nel rispetto di tutte le prescrizioni stabilite, per una serie di ragioni: non è stata mai rispettata la prescrizione relativa al contenuto massimo di carbonio organico nelle ceneri; in alcuni periodi, non sono state rispettate le prescrizioni circa la

concentrazione massima di anidride solforosa ed ossido di carbonio, né il parametro operativo relativo al tempo minimo di permanenza dei rifiuti nella camera di postcombustione; non sono state effettuate con la prescritta periodicità le analisi dei fumi rispetto ad alcuni significativi inquinanti atmosferici (quali il mercurio e gli idrocarburi policiclici aromatici); infine, le ceneri prodotte, qualora confinate tal quali nella discarica di Pitelli, non sarebbero state smaltite secondo le prescrizioni del DPR 915/82. Va sottolineato, peraltro, che ad alcune di queste inadempienze si sarebbe potuto ovviare facilmente con un esercizio dell'impianto più adeguato.

Tra i rifiuti rinvenuti nella discarica, sono da considerare come potenziale alimentazione al forno FC10 i residui dell'industria farmaceutica e della demolizione di autovetture, rispetto ai quali il forno non era però idoneo al trattamento nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle autorizzazioni: anzitutto perché non vi era l'autorizzazione all'incenerimento di tali rifiuti, comunque perché i residui dell'industria farmaceutica non avrebbero potuto alimentare il forno nel rispetto delle prescrizioni regionali per il loro elevato contenuto in azoto e cloro. Identico discorso va fatto per i residui della demolizione di autovetture, che presentano un contenuto in carbonio dei residui solidi della combustione ed in acido cloridrico delle emissioni gassose tale da non poter rispettare le prescrizioni regionali.

Quanto fin qui riportato vale per i rifiuti effettivamente rinvenuti nell'impianto (ma la definizione pare invero eccessiva). Un discorso a parte meritano invece le ipotesi investigative relative ai rifiuti che sarebbero giunti in maniera del tutto illecita a Pitelli. Si suppone infatti che nella discarica siano stati interrati, negli anni ottanta, circa 500 fusti contenenti terreno e materiale vario decorticato nei comuni di Seveso e Meda a seguito dell'incidente occorso presso la Icmesa il 10 luglio 1976, fusti di cui si è persa ogni traccia dal momento del loro arrivo alla dogana svizzera, dove vennero bloccati e respinti.

Sempre a livello di ipotesi investigativa, e sulla base di alcuni documenti sequestrati a personaggi coinvolti nelle vicende di Pitelli, vi è il sospetto che la discarica sia stata utilizzata nell'ambito di un traffico illecito internazionale di rifiuti, che avrebbe avuto come sito terminale di smaltimento la ex Germania est (vedi audizione del 16 luglio 1997 del sostituto procuratore dottor Alberto Cardino e dell'ufficiale del Corpo forestale dello Stato dottor Benito Castiglia).

Tutto questo è avvenuto nel corso di un ventennio – va sottolineato – senza alcun intervento, anzitutto da parte della pubblica amministrazione cui spettava il controllo sull'attività della discarica e degli impianti e, prima ancora, sulla legittimità della loro realizzazione, come è agevole rilevare da una lettura degli atti che si sono susseguiti negli anni, evidenziati più avanti.

2. Le vicende amministrative dell'impianto di Pitelli.

Nel 1979 la discarica controllata di soli inerti da lavorazioni industriali nasce in un'area destinata in parte a zona panoramica, in parte a zona per l'edilizia economico-popolare, area altresì sottoposta a vincolo paesaggistico; eppure, la discarica viene autorizzata.

Vi è di più: la domanda originaria del Duvia (13 agosto 1976) fa riferimento a un'attività di riempimento con materiali inerti di un avvalimento di terreno nell'area di Pitelli. Nella domanda (appare paradossale leggerlo oggi) si sottolinea che l'area dovrà essere recintata per evitare scarichi abusivi ed incontrollati di rifiuti. Nelle more dell'*iter* amministrativo, quando sull'istanza si sono già espressi favorevolmente sia la commissione edilizia che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria e l'ufficiale sanitario, il Duvia (il 12 giugno 1978) modifica la sua originaria istanza, chiedendo l'autorizzazione all'esercizio di una discarica controllata di inerti e di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali. Il 31 gennaio 1979 il comune di La Spezia rilascia la concessione relativamente alla seconda istanza del Duvia, richiamando però i pareri espressi dai suddetti uffici tecnici in merito alla prima istanza del Duvia stesso (quindi su altro progetto). Si può pertanto concludere che la concessione è stata rilasciata senza alcuna attività istruttoria.

Tutti gli atti amministrativi successivi alla data del 1979 (per la gestione della discarica, per la realizzazione ed attività degli impianti, per l'ampliamento e adeguamento in discarica di II cat. tipo B) riposano su tale evidentissimo vizio di fondo, che in seguito – come si vedrà nella seconda parte di questo documento – viene addirittura rilevato e non preso in considerazione. Basti osservare come il comune, in data 11 luglio 1983, abbia proceduto al rinnovo della concessione, dietro parere favorevole della commissione edilizia e dello stesso comitato tecnico per l'ambiente, nonostante permanessero le predette destinazioni d'uso del territorio, i vigili avessero accertato l'avvenuto sbancamento della collina sita nell'area (oltre alla realizzazione di alcune opere abusive), ed i risultati analitici di campionamenti dell'acqua a valle del muro di contenimento della discarica indicassero già allora il superamento della tabella A di cui alla legge 319/76 relativamente ad alluminio, cloruri, ferro, piombo, cadmio e COD.

A titolo esemplificativo va poi evidenziato che il progetto di sistemazione finale della discarica presentato dalla Contenitori Trasporti nell'agosto 1987 è privo di riferimenti per quanto attiene alle sue effettive modalità di realizzazione e mostra come ancora non sono state neppure realizzate le opere di raccolta del percolato autorizzate sin dal 1985, mentre l'area destinata a discarica occupa ben 31 particelle catastali a fronte delle 6 particelle indicate in progetto.

E ancora – rinviando per ragioni di economia del lavoro al complesso degli atti elencati nella seconda parte di questo documento – la

giunta regionale, nella delibera del 24 maggio 1990, con la quale si fissano i termini per le procedure espropriative, preordinate alla realizzazione del progetto del Duvia, dopo aver rilevato che «sotto il profilo urbanistico l'area interessata ricade in zona per verde sportivo e che l'intervento in questione non è conforme allo strumento urbanistico», finisce per ritenere che «le modificazioni degli impianti già esistenti non pregiudicano le possibilità di utilizzare in futuro l'area ai fini sportivi e che, pertanto, gli interventi sono assentibili con conseguente variante allo strumento urbanistico». Al di là di ogni considerazione, la Commissione deve quanto meno ricordare che per le discariche è previsto un controllo *post mortem* di dieci anni: la sistemazione definitiva sarebbe quindi arrivata in un futuro davvero non prossimo.

In realtà, negli anni 1992-1994 non è stato realizzato un ampliamento e sistemazione della vecchia discarica, quanto piuttosto una nuova discarica insistente, in parte, su quella precedente, non bonificata; mentre nella delibera regionale del 1987 era stato approvato un ampliamento della discarica esistente che riguardava un'area contigua a monte della discarica di cui era stata già prevista la bonifica. Tale nuova discarica, autorizzata soltanto nel 1992 - sebbene permanessero i vincoli di destinazione della zona - aveva in comune, con la precedente, solo alcune particelle sulle dieci che la interessavano con la realizzazione di tre vasche impermeabilizzate.

Nel 1995, è stata poi realizzata la quarta vasca impermeabilizzata, sovrapposta sia sul terreno naturale, sia sulle tre vasche, sia sui vecchi rifiuti, in un'area interessante diciannove particelle, molte delle quali non autorizzate, ed in un'area destinata, invece, ad essere bonificata.

Soltanto nel luglio 1995, nella relazione ad un ulteriore progetto di adeguamento, viene descritta la nuova situazione realizzatasi ed autorizzata dall'organo regionale nel 1992, ma completamente diversa da quella prevista dal progetto dal 1987. Eppure, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 441/87, la competenza per i nuovi impianti spettava ad una specifica conferenza che doveva valutare l'idoneità del sito e la validità dell'impianto realizzato e, nel caso che tale discarica fosse destinata a ricevere - come è accaduto - anche rifiuti tossico-nocivi, doveva essere preventivamente sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente.

Si deve qui evidenziare come la data del luglio 1995 sopra citata non appare affatto casuale rispetto alla concatenazione degli eventi e al reale disegno portato avanti dal Duvia. Infatti, prima di questa data (e come si vedrà nel dettaglio nella seconda parte di questo documento) intervengono alcuni atti del comune di La Spezia che modificano in parte le destinazioni d'uso dell'area di Pitelli, a tutto vantaggio dell'attività del Duvia, legittimando *a posteriori* la presenza della discarica.

In riferimento all'attività dei forni, nonostante i limiti severi prescritti dalla regione per molti inquinanti (vedi delibere del 1988- 1990-

1991), la Commissione ha dovuto rilevare che senza plausibili motivazioni le autorità preposte ai controlli non hanno mai registrato che questi limiti venivano sistematicamente superati. Inoltre non risulta siano mai state eseguite rilevazioni delle concentrazioni nei fumi di molti inquinanti ed in particolare del mercurio; le sole due misure della concentrazione nei fumi di ossidi di azoto hanno dato risultati talmente bassi da apparire inattendibili. Soprattutto, nell'arco di più di due anni (gennaio 1993- aprile 1995) una sola volta sono state eseguite analisi dei fumi rispetto alle diossine ed al CD, pur essendo questi inquinanti tra quelli espressamente citati nella delibera del 20 novembre 1985 come meritevoli di particolare attenzione.

Insomma, ricorrono nel corso degli anni una serie di patenti violazioni della normativa ambientale e sanitaria, cui non riescono a porre alcun freno le ripetute denunce dei comitati di cittadini abitanti a Ruffino e S. Bartolomeo, cioè nelle immediate vicinanze della discarica; gli accertamenti effettuati dagli uffici sanitari e le ripetute segnalazioni delle forze dell'ordine, anche rispetto all'interramento di rifiuti pericolosi; tantomeno, le vicende giudiziarie che vedono coinvolta l'attività del sito.

Anzi, siffatto comportamento spregiudicato ed arrogante della pubblica amministrazione si spinge sino ai tempi più recenti, manifestando chiaramente l'assenza di ogni volontà di rimediare. È del 28 settembre 1995 (quando è già avviato alla procura presso il tribunale di La Spezia un procedimento, poi confluito in quello attuale, in cui veniva disposta una consulenza per accertare la legittimità dell'operato dei vari organi comunali, provinciali, regionali preposti ai controlli) la delibera regionale di approvazione del progetto di variante, che modifica la categoria della discarica in II B super, così autorizzandosi il conferimento di rifiuti che producono un eluato dieci volte superiore ai limiti della «legge Merli», nonostante gli esiti dell'attività di controllo avessero evidenziato che la discarica era causa di forti inconvenienti dal punto di vista ambientale, come dichiarato nelle diffide regionali e nelle ordinanze del sindaco a tutela della salute pubblica.

Addirittura dopo il sequestro del sito intervengono due atti davvero emblematici della realtà entro la quale il Duvia ha operato. Immediatamente dopo il sequestro il presidente della provincia di La Spezia propone un accordo di programma che – di fatto – revoca all'impianto di Pitelli ogni autorizzazione ad operare e prevede un obbligo di bonifica del sito. Ebbene, a tale proposta segue, il 24 febbraio 1997, una nota dell'assessore all'ambiente della regione Liguria che esprime perplessità sulla chiusura definitiva dell'impianto di Pitelli, affermando tra l'altro che, a giudizio dello scrivente, occorre «valutare e motivare adeguatamente detta scelta con il concorso di tutti gli operatori del settore, anche al fine di non precludere al bacino industriale di La Spezia una possibile soluzione di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della provincia stessa».

Incomprensibile appare poi l'atto della regione Liguria, in data 10 giugno 1998, che diffida la Sistemi Ambientali dal concedere disponibilità di accesso al proprio impianto per lo smaltimento dei rifiuti ad aziende non autorizzate. È appena il caso di ricordare che l'impianto era fermo dal novembre 1996, cioè dal momento dell'intervenuto sequestro giudiziario dell'intera area.

Il sintetico quadro che viene fuori da quanto sin qui svolto sull'operato degli organi amministrativi è oltremodo significativo, indipendentemente dagli esiti penali della vicenda: da un lato emerge, infatti, un coacervo di interessi e complicità che hanno consentito al Duvia e ai suoi soci di realizzare un disegno di arricchimento ad evidente danno dell'ambiente e della salute dei cittadini (senza considerare le truffe consumate a danno di soggetti pubblici e privati). Ma la vicenda denuncia anche l'inefficienza attuale del sistema dei controlli – già più volte richiamata dalla Commissione – cui contribuisce, in parte, un eccessivo frazionamento ed intreccio di competenze che caratterizza la produzione legislativa degli ultimi anni del settore, anche in campo ambientale e del ciclo dei rifiuti. Si è creata, in realtà, una proliferazione ed un accavallamento di competenze e di adempimenti, rispetto ai quali diventa difficile sia una verifica del raggiungimento degli obiettivi dell'attività, sia una ricerca ed una individuazione delle responsabilità.

3. *Le vicende giudiziarie dell'area di Pitelli.*

Venendo ora all'operato della magistratura spezzina, non ci si può esimere dall'esprimere forti perplessità per l'assenza (fino all'epoca recente) di un serio ed incisivo intervento da parte della medesima, nonostante che rapporti delle forze dell'ordine e denunce dei cittadini risalga- no già ai primi anni ottanta.

Sono stati numerosi, per verità, i procedimenti della magistratura che hanno riguardato nel corso degli anni l'attività della discarica di Pitelli: nella seconda parte di questo documento si sono evidenziati solo i più significativi; in allegato si dà invece conto di tutti i procedimenti rinvenuti dalla Commissione negli uffici giudiziari di La Spezia, alcuni di questi risolti in piccoli interventi circoscritti alla sanzione delle condotte più lievi (violazioni del DPR 915/82), senza che si riuscisse a cogliere il fenomeno nella sua interezza e complessità, ed i diversi profili di illiceità delle condotte poste in essere sia dal privato che dall'amministrazione pubblica.

Certamente, ciò è in parte dipeso dall'assenza di coordinamento tra i diversi uffici giudiziari e dal fatto che attività ispettive e di accertamento, specie amministrative, erano fortemente esposte all'opera corruttrice del Duvia, come dimostrano le vicende giudiziarie più recenti. Non può negarsi, però, che l'assenza di un intervento serio ed incisivo rispetto alle vicende di Pitelli da parte della magistratura spezzina, tradisce anche quel ritardo culturale nell'approccio alla tematica ambientale che

ha causato fino ad ora una minore attenzione verso le problematiche della ricerca e dell'acquisizione della prova delle infrazioni, che già risentono di una legislazione convulsa, ancora frammentaria e spesso confusa; nonché dei limiti che alla ricerca ed acquisizione della prova discendono dalla natura prevalentemente contravvenzionale dei reati ambientali, come la Commissione ha più volte rappresentato agli organismi di indirizzo politico.

Si vuol però dire che l'azione giudiziaria ha mostrato, pur nelle innegabili difficoltà concrete che si sono evidenziate, una scarsa attenzione e capacità di iniziativa rispetto alla vicenda di Pitelli, specie ove si considerino: i numerosi procedimenti avviati e conclusi, in particolare dagli uffici della procura presso la pretura, per violazioni reiterate nel tempo della normativa ambientale e idraulica, per l'inosservanza di provvedimenti sindacali a tutela della salute e dell'igiene pubblica, per emissioni di fumi e odori atti a molestare le persone; le segnalazioni dei vigili urbani e della polizia municipale (anche in ordine all'interramento di rifiuti pericolosi) e gli accertamenti sanitari, che rivelavano sin dal 1984 – si badi – un «notevole» stato di inquinamento dell'area e la presenza di rifiuti tossico-nocivi; ed ancora, le ripetute denunce, inoltrate sin dagli inizi degli anni ottanta, dai comitati di cittadini residenti nelle immediate vicinanze dell'impianto, che denunciavano una serie di illegittimità degli atti amministrativi autorizzativi e lamentavano episodi di dermatiti e altri disturbi causati dall'attività di discarica, amplificati dalle cronache nazionali che – potremmo dire – avevano fatto assurgere il «caso Pitelli» al rango di notorio. Tutti elementi che si sono evidenziati più avanti nella loro significativa ed inquietante concatenazione temporale senza soluzione di continuità, i quali nel tempo sempre più spingevano, ed in maniera univoca, quantomeno ad un maggiore approfondimento delle singole tematiche di volta in volta affrontate.

4. *I fascicoli non trovati.*

Si fa qui riferimento a due episodi ad avviso della Commissione di rilevante gravità. Nell'ambito della complessa attività di studio di tutti gli atti giudiziari aventi ad oggetto la discarica di Pitelli, la Commissione ha appreso del rinvenimento di un appunto della sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri di La Spezia facente riferimento ad un fascicolo processuale aperto sulla morte di un operaio della Contenitori Trasporti, Stretti Giuseppe. Tale fascicolo non è stato rinvenuto presso gli uffici ed archivi giudiziari di quel tribunale al numero indicato nell'appunto. È stata pertanto estesa la ricerca a tutto il periodo 1984-1997, senza alcun esito. L'evidenza che tale fascicolo sia esistito è rafforzata dalle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria dall'ufficiale di polizia giudiziaria a suo tempo incaricato delle indagini; nonché dal contenuto di un verbale di dichiarazioni rese dalla vedova Stretti, nel quale si fa espresso riferimento a precedenti dichiarazioni rilasciate dalla stessa davanti alla polizia giudiziaria.

Le circostanze della morte dello Stretti, tali da lasciar ipotizzare che la stessa fosse da collegare ad inalazioni di vapori tossici (ammoniaca, cloro, vapori di acido cloridrico e di composti inorganici del cloro stesso) cui l'operaio era stato esposto nell'espletamento delle sue mansioni di ruspista e palista in discarica, sono ampiamente descritte nella seconda parte di questo documento e ad esse si fa rinvio.

Interessa qui rilevare il mancato rinvenimento delle risultanze investigative dell'epoca dei fatti e del loro esito processuale, e ciò a prescindere da ogni valutazione squisitamente penale sulla riapertura di questo procedimento e sui risultati cui sono pervenuti i periti incaricati – nell'ambito dell'attuale procedimento giudiziario – di chiarire le cause della morte dello Stretti. È evidente, però – del resto, è espressa ammissione dei periti – che il giudizio formulato in termini di esclusione di un rapporto di causa ad effetto fra l'esposizione a polveri silicee per l'attività lavorativa e l'evento morte risente inevitabilmente della limitatezza dei dati anatomo-patologici derivanti da un'esumazione a distanza di ben tredici anni dalla morte, nonché della mancanza di dati clinici successivi all'evento infortunistico, e ciò getta un'ombra sull'intera vicenda.

Altrettanta perplessità desta il fatto che anche il fascicolo relativo alla causa civile intentata all'epoca dalla vedova Stretti per il riconoscimento di una invalidità permanente parziale dovuta a silicosi, non sia completo proprio delle relazioni depositate dai due CTU nominati dal giudice del lavoro in sede di appello per accertare se le cause della morte fossero da collegare all'attività lavorativa svolta dall'operaio.

Né si è trattato di un caso isolato. Infatti la Commissione è venuta a conoscenza della scomparsa di un fascicolo, sempre relativo alla discarica di Pitelli, aperto dopo la presentazione di un esposto – nel 1988 – da parte dell'associazione Legambiente. Infine, di un altro fascicolo processuale, del 1985, è stata rinvenuta solo la copia della segnalazione iniziale.

In conclusione, la magistratura – alla luce anche delle vicende qui sopra esposte – pare essersi accontentata di singole contestazioni di minor rilievo, senza la volontà di leggere nel complesso l'attività della discarica di Pitelli, benché non mancassero gli spunti per una simile lettura.

Ferma restando tale constatazione, anche la vicenda di Pitelli fa ritenere a questa Commissione necessari gli interventi legislativi già richiesti per l'introduzione nel settore di illeciti sanzionati nella forma del delitto, quindi con pene più severe, termini di prescrizione più lunghi, utilizzo di tutti i mezzi previsti dall'ordinamento nella ricerca ed acquisizione della prova. Rende, altresì, necessarie forme di coordinamento tra forze dell'ordine e magistratura, che consentano un'azione più tempestiva ed incisiva, e che, invece, ancora oggi rimangono in larga parte

affidate all'iniziativa volenterosa del singolo magistrato, del singolo rappresentante delle forze dell'ordine.

In questa direzione, l'impegno deve essere massimo verso un processo di sensibilizzazione culturale che ancora non è stato completato, ed una valorizzazione delle professionalità nel settore dell'ambiente e, specificamente, in quello attinente al ciclo dei rifiuti. Al contempo, va realizzata un'azione efficace di coordinamento, mediante l'elaborazione di un sistema di archiviazione omogeneo dei dati dell'attività, da porre a fattore comune delle forze dell'ordine e della magistratura inquirente; nonché attraverso un'azione coordinata di controllo sul territorio con l'ausilio di tecnologie e supporti tecnici adeguati.

SECONDA PARTE

5. *Cronologia degli eventi.*

In questa parte del documento vengono elencati – e sommariamente descritti – i principali atti amministrativi relativi alla realizzazione e gestione del sito nel periodo 1976 – 1998, nonché le principali vicende giudiziarie che hanno visto coinvolta l'attività di gestione della discarica e degli impianti.

29 giugno 1939 – La legge n. 1497 include l'area compresa tra Pagliari, Ruffino, Pitelli e Maggiano tra i siti di notevole interesse pubblico ed alto valore paesistico.

1962 – Il piano regolatore generale del comune di La Spezia prevede, per l'area di Pitelli, una porzione indicata come zona speciale panoramica B ed una porzione come zona per l'edilizia economico-popolare. Una parte dell'area è soggetta a servitù militare.

16 agosto 1976 – La società Contenitori Trasporti presenta la relazione di progetto che prevede la sistemazione a rilevato con materiale di discarica di un naturale avvallamento di terreno sulla via Pitelli. Al piede del rilevato è prevista la realizzazione di una gabbionata a contenimento e delimitazione dello stesso, al fine di agevolare lo smaltimento delle acque di infiltrazione.

25 febbraio 1977 – L'ufficiale sanitario esprime parere favorevole, a condizione che il luogo venga destinato al solo deposito di materiali inerti.

25 marzo 1977 – La società presenta la planimetria relativa al progetto di discarica controllata, da cui risulta che l'area occupa le particelle 1 e 3. Vi sono i pareri favorevoli della commissione edilizia.

15 luglio 1977 – Nulla osta della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di La Spezia che, limitatamente a quanto prospetta-

to nell'istanza del 1976 di cui sopra, lo condiziona al rispetto «della vegetazione esistente negli spazi liberi, alla conservazione ed all'incremento della piantumazione con essenze caratteristiche prevalenti nella località».

12 giugno 1978 – La società chiede al comune di La Spezia l'autorizzazione ad effettuare nel sito l'interramento di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali (si prevede, quindi, non più il solo deposito come nell'originaria istanza, ma una discarica in senso proprio).

3 luglio 1978 – L'ufficio igiene e sanità del comune esprime parere contrario alla richiesta, salvo specifica richiesta da inoltrare di volta in volta dagli interessati.

9 novembre 1978 – La commissione edilizia viene investita dal settore edilizia del problema «della discarica già autorizzata», in riferimento all'istanza della Contenitori Trasporti del 1978 (vedi sopra). La commissione edilizia nulla rileva, anzi ritiene la pratica «non di propria pertinenza e rimette gli atti all'amministrazione, per quanto di competenza».

21 novembre 1978 – L'assessore all'urbanistica, nel corso dell'istruttoria della istanza inoltrata dalla Contenitori Trasporti in data 12 giugno 1978 (vedi sopra), ritiene che la stessa possa essere assentita alle condizioni indicate dall'ufficiale sanitario in una nota del 3 luglio 1978.

(Dalla lettura della nota, si evince chiaramente che il parere era stato già favorevole solo perché la richiesta della società era riferita alla realizzazione di un deposito di materiali inerti, mentre – si legge nella suddetta nota – rispetto «all'altra istanza del Duvia», tesa ad ottenere l'autorizzazione per l'interramento di rifiuti industriali, «devesi esprimere parere contrario» in relazione «ai generici termini prospettati dal richiedente», potendo «se del caso» essere autorizzato il deposito di rifiuti industriali solo con particolari ed accurate cautele indicate nella stessa nota).

25 gennaio 1979 – Rapporto della polizia municipale per l'abusiva realizzazione, da parte della Contenitori Trasporti, di piattaforme in cemento, tre baracche in lamiera, forno di incenerimento, vasca interrata, serbatoio di acqua potabile e depuratore di acque.

31 gennaio 1979 – Il comune di La Spezia rilascia la concessione per la discarica controllata di materiali inerti e di interrimento di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali.

(Secondo il PRG vigente, l'area di discarica ricade in parte in zona speciale panoramica B e in parte in zona per edilizia economico – popolare comparto D-S. Bartolomeo; una parte è soggetta a servitù militare. Inoltre, l'area è soggetta a vincolo paesaggistico).

3 gennaio 1980 – Nulla osta del medico provinciale alle operazioni di pirolisi e/o discarica, sempre che siano precedute da parere tecnico favorevole.

1981 – La Contenitori Trasporti presenta al comune istanza per attivare un impianto di incenerimento di rifiuti a Pitelli.

10 settembre 1981 – Il laboratorio di igiene e profilassi preleva per analisi un campione di acqua a valle del muro di contenimento della discarica, i cui risultati analitici danno il superamento della tabella A di cui alla legge 319/76 per i parametri solidi sospesi, alluminio, cloruri, COD, cadmio, ferro e piombo.

14 marzo 1982 – La società chiede alla regione Liguria l'autorizzazione a continuare l'attività di smaltimento residui urbani, speciali, tossici e nocivi. Nella planimetria allegata alla domanda è indicata l'area oggetto della concessione del '79 (cioè le particelle 1 e 3).

10 novembre 1982 – Il comitato tecnico per l'ambiente della regione Liguria rilascia parere favorevole sull'impianto di abbattimento delle emissioni provocate a Pitelli dalla combustione dei residui solidi nel forno DA5, sul bruciatore DUMAG per rifiuti liquidi (entrambi della Contenitori Trasporti) in fase sperimentale per un anno, e sui rifiuti che possono essere trattati (fondami di grezzo, fondami di particolari idrocarburi, bagni per fotografie a colori).

23 dicembre 1982 – La regione delibera di adottare le prescrizioni di cui al detto parere del comitato tecnico per l'ambiente, relativamente all'esercizio dell'impianto DA5.

14 marzo 1983 – La Contenitori Trasporti chiede alla regione l'autorizzazione alla continuazione dell'attività di trattamento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, commi 1 e 5, del DPR 915/82, degli oli usati non rigenerabili né riutilizzabili in quanto non compresi nel DPR 691/82, utilizzando attrezzature specifiche quali impianti di trattamento biologico e forno di incenerimento a pirolisi.

(La richiesta non solo viene depositata tardivamente al protocollo generale della regione Liguria, e cioè il 16 marzo 1983, laddove il termine ultimo di scadenza ai sensi dell'art.31 DPR 915/83 era il 15 marzo, ma risulta altresì carente della documentazione necessaria ai fini della stessa ammissibilità della domanda e della istruttoria. Infatti, il 6 maggio 1983 la società, ad integrazione della richiesta, precisa che: nella discarica vengono smaltiti esclusivamente residui da lavorazioni industriali (meccaniche, edili, navali, chimiche) quali rifiuti da demolizione, pulizia stabilimenti, fanghi senza metalli tossici da impianti di depurazione; i rifiuti vengono giornalmente ricoperti con uno strato di 50-80 cm. di inerti e all'esaurimento della discarica la zona verrà ricoperta con terreno vegetale secondo quanto stabilito nell'atto di sottomissione allegato alla concessione del 1979).

22 marzo 1983 – La società fa istanza alla regione per l'autorizzazione alla installazione di due piccoli forni inceneritori e due depuratori di fanghi primari e secondari in località Pitelli.

20 aprile 1983 – La società fa istanza al comune per la proroga sino al 30 giugno 1984 della concessione edilizia del 1979, in attesa dell'emissione, da parte della regione, dell'autorizzazione definitiva allo smaltimento in discarica controllata di rifiuti industriali.

(Va evidenziato che nell'istruzione della pratica da parte del comune, si rappresenta che l'area della discarica ricade parte in zona agricola, parte in zona a verde sportivo, parte in zona per la viabilità di piano, e parte in zona PEEP)

8 giugno 1983 – La commissione edilizia, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, esprime parere favorevole al rinnovo della concessione con alcune prescrizioni.

27 giugno 1983 – La regione rilascia alla Contenitori Trasporti l'autorizzazione per le opere di ampliamento dell'impianto di incenerimento di rifiuti industriali ai sensi della legge 1497/39 e della legge regionale 44/82.

(Va posto in evidenza che il parere del comitato tecnico per l'ambiente sull'impianto di incenerimento era limitato ad una fase sperimentale per l'impiego del bruciatore, con obbligo di controlli analitici con frequenza annuale. Rispetto all'adozione della delibera di autorizzazione sopra indicata, l'assessore regionale all'urbanistica dell'epoca si esprime favorevolmente, considerando modesto l'intervento, «tale da non compromettere gli equilibri della zona interessata», e ciò nonostante il contrasto con le normative urbanistico- edilizie e senza alcun riscontro sull'osservanza delle prescrizioni imposte dal comitato tecnico per l'ambiente).

27 giugno 1983 – I vigili urbani di La Spezia accertano l'abusiva attività di discarica dal 31 gennaio 1982 per scadenza dei termini previsti dalla concessione comunale del 1979. Accertano, in particolare, che: la discarica è stata realizzata su un terreno collinare interessato da due profonde e ripide solcature erosive; l'area è posta immediatamente a monte del comune di Ruffino; il piazzale, previsto ad una quota 100, è stato in realtà realizzato alla quota inferiore 90, in parte mediante riempimento di uno dei solchi erosivi e, in parte, per un fronte di oltre 50 metri, mediante un vasto sbancamento curvilineo della collina.

11 luglio 1983 – Il comune di La Spezia rinnova la concessione alla Contenitori Trasporti per la discarica controllata di materiali inerti provenienti da lavorazioni industriali. Il provvedimento concessorio non è condizionato alle prescrizioni formulate nella precedente relazione di sopralluogo, che rilevava lo stato di alterazione dei luoghi, dettando condizioni di ripristino ambientale (pur omettendosi di rappresentare l'incompatibilità urbanistica dell'area alla realizzazione della discarica).

Tali prescrizioni vengono indicate a parte, con atto distinto consegnato alla Contenitori Trasporti nello stesso giorno del citato provvedimento di rinnovo della concessione.

(Secondo il PRG vigente, variante generale adottata dal consiglio comunale, l'area di discarica ricade: in zona agricola normale e boscata; in zona per l'edilizia economico - popolare; in zona viabilità La Spezia - Lerici con relativa fascia di rispetto; in zona per servizi pubblici di quartiere; in zona verde sportivo. È zona in parte soggetta a vincolo panoramico).

23 luglio 1983 - La USL esprime nulla osta in sanatoria alle opere già costruite ed alla installazione di un bruciatore a corredo del forno inceneritore DA5 (con bruciatore DUMAG tipo GOS250), al costruendo forno inceneritore e agli impianti per il trattamento dei rifiuti liquidi e dei fanghi.

9 agosto 1983 - Il comune rilascia la concessione edilizia alla Contenitori Trasporti, per l'esecuzione dei lavori di recinzione del terreno adibito a discarica e l'installazione di manufatti al suo interno.

25 agosto 1983 - Delibera della regione che autorizza provvisoriamente (fino al 30 giugno 1984) la società alla prosecuzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti in essere alla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Dalla planimetria risulta che l'area interessata comprende anche altre particelle rispetto a quelle concessionate nel 1979 e nel 1983.

Settembre 1983 - La Contenitori Trasporti presenta il progetto di sistemazione finale della discarica. Nella relazione tecnica ad esso allegata si prevede, fra l'altro, la realizzazione di un sistema per la raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche, nonché dell'eventuale percolato prodotto dall'abbancamento. Dalle planimetrie si evidenzia che sono interessate dall'attività di discarica, oltre che le particelle concessionate numero 1 e 3, quelle ai numeri 2, 218, 38, 41, 42, 48, 56, 644 e 645.

(Persistono i vincoli di zona di cui alla VPRG La pratica, unita alla lettera del geometra Fregoso, conferma che sia la proprietà che l'amministrazione erano al corrente che il comparto D interessava con la sua perimetrazione e con gli espropri l'area di cui la Contenitori Trasporti dichiarava la disponibilità o la proprietà ai fini della discarica. Del resto, lo stesso Duvia veniva interessato dall'occupazione finalizzata all'esproprio PEEP)

24 ottobre 1983 - L'assessore alla regione, ingegner Merlo, precisa che l'autorizzazione regionale deliberata consente «la prosecuzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti in essere alla data di presentazione della relativa domanda di autorizzazione, senza alcuna specificazione»

(In sostanza, viene consentita alla società l'attività di discarica senza le previste limitazioni; ciò, peraltro, sulla base dell'atto di un singolo

componente dell'organo deliberante – la giunta – che ad esso si sostituisce senza, però, che si comprenda quale sia la fonte che lo legittima ad assumere tale volontà autorizzatoria, secondo quanto evidenziato dai periti nella relazione depositata).

25 gennaio 1984, 2 febbraio 1984 – Il laboratorio di igiene e profilassi analizza un campione di acqua prelevato dal fosso Canalone, da cui risulta il superamento della tabella A della legge 319/76 relativamente ai parametri cloruri, BOD, COD, ferro, rame e fenoli. Un ulteriore campione prelevato dal torrente Canalone il successivo 13 febbraio evidenzia il superamento dei parametri di cui alla legge citata relativamente a COD, ferro, piombo e fenoli. Si accerta inoltre che il torrente è stato completamente ricoperto da argilla riportata con mezzi meccanici.

14 febbraio 1984 – Il laboratorio di igiene e profilassi comunica che un campione d'acqua defluente dalla discarica presenta caratteristiche che superano i limiti delle tabelle A e C della legge 319/76.

17 febbraio 1984 – Il laboratorio di igiene e profilassi comunica che un campione d'acqua di percolazione della discarica ha rivelato all'analisi un inquinamento ridotto rispetto a quello precedente.

7 maggio 1984 – I vigili urbani accertano che è stata realizzata, nella parte inferiore della discarica, una gabbionata di contenimento e, ai piedi di questa, uno scavo per la raccolta degli eluati. Dalle planimetrie allegate alla relazione presentata successivamente (17 dicembre 1984), si rileva che l'area occupata dalla discarica interessa, oltre le particelle numeri 1 e 3, anche quelle ai numeri 2, 218, 38, 39, 45, 41, 42, 48, 644 e 645.

21 giugno 1984 – Delibera regionale (n. 48282) di autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti fino al 31 gennaio 1985.

10 luglio 1984 – Il comune di La Spezia emette due delibere aventi i seguenti oggetti: adozione di variante alla variante generale al PRG, adottata con delibera del 21 dicembre 1982, relativa al progetto d'impianto di uso pubblico e riempimento mediante discarica in un'area in località Pitelli; approvazione, ai sensi dell'art.1 della legge 1/78, del progetto di impianti ad uso pubblico e riempimento mediante discarica in un'area in località Pitelli.

(L'adozione di queste due delibere mostra chiaramente che l'area di discarica di Pitelli non era affatto conforme al piano, del che erano consapevoli gli organi dell'amministrazione, tanto da dover adottare questi due atti per legittimare la situazione di fatto già esistente. Viene addirittura adottata una variante alla variante al PRG, a sua volta già adottata dal comune con deliberazione consiliare n.349 del 1982: era necessario, infatti, in ragione delle diverse destinazioni d'uso dell'area in oggetto, proporre una variante alla variante generale che destinasse

l'area ed il suo relativo ampliamento, rispetto alle sue originarie previsioni, a «zona a servizi pubblici di quartiere a verde sportivo». In realtà, non si procede affatto all'approvazione del progetto di realizzazione del centro sportivo, ma viene approvata una utilizzazione dell'area a discarica ad opera di un privato – il Duvia – che, solo al termine della fase imprenditoriale, sarà destinata alla realizzazione del centro sportivo, con oneri a carico del comune. In pratica si fa assumere al progetto di utilizzo dell'area che è proprio del privato, carattere di opera pubblica, ricorrendo allo strumento della variante di PRG Non è dato, comunque, conoscere la sorte che hanno seguito le procedure di variante, anche se probabilmente non hanno avuto esito positivo (vedi perizia amministrativa).

18 luglio 1984 – Decede Stretti Giuseppe per «enfisema polmonare in silicotico, edema polmonare acuto» (così la certificazione medica), operaio alle dipendenze della Contenitori Trasporti presso la discarica di Pitelli dal 1976, con mansioni di ruspista e spesso impiegato a svolgere operazioni di interrimento di rifiuti sia nella discarica che nelle sue immediate adiacenze.

Il 17 luglio erano state effettuate operazioni di interrimento di contenitori metallici della capacità di 200 litri ciascuno provenienti dalla Unisil Union Carbide contenenti residui della lavorazione di silani. Nel corso delle operazioni i contenitori, durante la manovra di ribaltamento del camion, erano rotolati alla rinfusa nella fossa predisposta; alcuni si erano rotti lasciando fuoriuscire il contenuto e si era sviluppata una nube bianca che aveva investito lo Stretti (dagli accertamenti effettuati sui contenitori e sul loro contenuto, il fumo bianco sprigionatosi era rappresentato da vapori di ammoniacca, cloro ed acido cloridrico).

Lo Stretti decedeva al mattino presto, mentre veniva portato dall'ambulanza in ospedale. Secondo la ricostruzione offerta dalla moglie, la sera precedente il marito aveva lamentato di essere stato disturbato dalla polvere sollevata durante il lavoro di quel giorno ed aveva bevuto molto; aveva scarso appetito ed aveva continuato a bere per tutta la notte; i suoi indumenti di lavoro avevano un cattivo odore molto forte.

Sulla morte dello Stretti viene aperto un procedimento penale teso ad accertare le circostanze e le cause della stessa, di cui è traccia nei verbali di dichiarazioni rese dai congiunti (la vedova Gianardi Marinetta ed il fratello Stretti Giuseppe), nonché dell'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle indagini; risulta pure il ricorso in appello intentato dalla vedova contro la sentenza del pretore di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, che aveva negato il riconoscimento di un'invalità permanente parziale dovuta a silicosi (controparte INAIL).

Dal ricorso in appello si evince che solo dopo la sentenza di primo grado la parte attrice depositava i seguenti documenti riguardanti lo Stretti. Si ricorda il certificato del dispensario di igiene di La Spezia in data 28 marzo 1978, il quale attestava dal referto radiografico «notevole accentuazione della trama ilare bilaterale con qualche nodulo fibrotico nel contesto reliquati pleurici; cardiomegalia»; nella relazione radiologi-

ca del 23 settembre 1983, si parla di «obliterazione totale del seno CD dx per esiti pleurici stabilizzati; micronoduli fibrocalcificati e pneumoconiotici sparsi; ectasia dell'arco aortico; iperdiafania dei campi basali da iniziale enfisema»; vi è la dichiarazione del medico di famiglia, che ebbe in cura lo Stretti negli anni 1983- 1984 perché affetto da broncopneumatia cronica con frequenti episodi di acuzie e ripetuti episodi di dispnea da sforzo, quadro interpretato come «un'insufficienza cardiorespiratoria da mettersi in relazione con l'anamnesi lavorativa del paziente»; vi è anche la testimonianza di compagni di lavoro sull'attività espletata e consistita, nei primi anni, nel livellare il terreno di discarica a gradoni, mediante escavazione e frantumazione di roccia quarzifera, poi nell'accatastamento di rifiuti con interventi di modifica e livellamento del terreno, con sollevazione di polveri silicee.

Il giudice del lavoro, in sede di appello, aveva disposto nuova perizia (CTU dottor Bardellini, in qualità di medico legale, che aveva relazionato in primo grado). Successivamente, il giudice nominava sempre in veste di CTU anche il dottor Baston, chiedendogli di verificare se le eventuali dispersioni di silice libera durante l'attività lavorativa avessero potuto mettere a rischio di silicosi lo Stretti, ma nel fascicolo mancano entrambe le perizie.

Le conclusioni del CTU Bardellini sono, però, sinteticamente riportate nel ricorso in appello: il consulente non aveva proceduto ad autopsia, ma sulla base degli atti e della documentazione clinica (accertamenti INAIL) aveva confermato l'esistenza di una bronchite di grado discreto; tuttavia, i dati non erano stati ritenuti sufficienti a giustificare una diagnosi di silicosi polmonare.

La causa civilistica si concludeva il 19 dicembre 1994 con sentenza del tribunale, che rigettava l'appello della vedova Stretti.

Non è stato rinvenuto il fascicolo relativo al procedimento penale sulla morte dello Stretti presso gli uffici ed archivi del tribunale di La Spezia, nonostante le accurate ricerche effettuate dalla procura presso il tribunale, che lo ha comunicato alla Commissione con missiva del 7 aprile 1999, dietro richiesta di acquisizione di copie della relativa documentazione avanzate dalla Commissione stessa.

Il procedimento sulle cause dubbie della morte dello Stretti è stato, infatti, riaperto nell'ambito del procedimento n.1213/96 RGNR della procura presso il tribunale attualmente pendente, ed è stato disposto dal GIP l'esame autopistico, previa esumazione del cadavere.

Sulla base delle indagini condotte e della documentazione in possesso, i periti hanno concluso che l'esposizione dello Stretti ad inalazione di vapori tossici (ammoniaca, cloro, vapori di acido cloridrico e di composti inorganici del cloro stesso) sprigionatisi dall'accidentale rottura dei contenitori, pur avendo presumibilmente causato effetti irritativi delle prime vie aeree, non abbia avuto efficacia ed efficienza causale o concausale nell'evento mortale (per l'assenza della sintomatologia grave – descritta in perizia – che il soggetto avrebbe dovuto altrimenti presentare già all'inizio dell'intossicazione fino alla morte avvenuta dopo molte ore; per l'assenza di gravi disturbi anche

nell'altro compagno investito dai vapori tossici, e pur tenendo conto della broncopatia cronica da cui lo Stretti era affetto).

Secondo i periti, dunque, l'evento morte è con grande probabilità riferibile a collasso cardio-circolatorio secondario ad insufficienza coronarica e miocardiosclerosi ed è indipendente dall'evento infortunistico. Infine, non è stata riscontrata dalle indagini istopatologiche e tossicologiche una pneumoconiosi silico- asbestosica.

(È bene evidenziare, però, che i periti hanno rappresentato delle riserve e limitazioni alla valutazione medica espressa, sia per la limitatezza dei dati anatomo-patologici derivanti da un'esumazione a distanza di ben tredici anni dalla morte, sia per la mancanza di dati clinici successivi all'evento infortunistico).

5 novembre 1984 – Denuncia presentata dagli abitanti dei comuni di Ruffino e S. Bartolomeo. La denuncia è inoltrata al sindaco, all'assessore alla sanità del comune di La Spezia ed all'assessore regionale per la tutela dell'ambiente. In particolare, si rappresenta che da diversi anni gli abitanti della zona hanno subito danni dalla presenza e dal «progressivo massiccio ampliamento della discarica», che diffonde «odori nauseabondi e irritanti di natura organica e chimica, scolamento di liquami maleodoranti e inquinanti lungo il bacino del canale del Vescovo, incendi ripetuti nei boschi circostanti.. con distruzione del verde e minaccia ad alcune case»; «per le sue caratteristiche e la sua collocazione nel golfo la zona è fra quelle da considerare di rilevante valore paesaggistico e ambientale, da tutelarsi sia in rapporto alla normativa del PRG che in rapporto alla normativa regionale e nazionale; la presenza di ceneri, il cui progetto di copertura non giustifica i danni alla zona né «garantisce la popolazione per quel che riguarda gli effetti sulla salute ambientale e la stabilità del territorio (trattasi di terreni di natura frana, con presenza di falde d'acqua)».

8 novembre 1984 – Il pretore di La Spezia, dietro rapporto dei vigili urbani del 7 maggio 1984 (vedi sopra) e note del laboratorio di igiene e profilassi del 14 e 17 febbraio 1984, dalle quali emerge la presenza di percolato oltre i limiti di accettabilità con provenienza dalla discarica e con recapito in un torrente di cui è stato addirittura interrato l'originario alveo, dispone il sequestro della discarica, motivato, appunto, dalla presenza di percolato nel torrente Canalone con parametri analitici superiori ai limiti di cui alla legge 319/76 e dalla violazione delle leggi idrauliche per l'interramento del torrente.

13 novembre 1984 – Il pretore di La Spezia dispone la restituzione di disponibilità alla Contenitori Trasporti della zona di impianti di incenerimento, depurazione biologica e disoleazione (e quelle circostanti di accesso e movimentazione mezzi), escluso restando anche in queste aree ogni scarico di materiali in suolo.

24 novembre 1984 – Il laboratorio di igiene e profilassi comunica che le analisi di campioni d'acqua del percolato presentano valori supe-

riori a quelli di cui alla tabella A della legge 319/76 per fenolo e zinco, limitatamente ai due campioni prelevati nel pozzo ai piedi della discarica.

11 dicembre 1984 – L'ufficio del Genio civile rileva che la società, con l'intento di convogliare le acque del torrente Canalone provenienti da monte, ha realizzato anche un canale a cielo aperto ed in terra naturale, che non assolve tale funzione, poiché «le acque percolano attraverso il materiale scaricato e ricompaiono a valle della briglia in gabbioni posta a valle»; «le acque meteoriche ricadenti nell'ambito della superficie di discarica non sono assolutamente convogliate e smaltite, stante la mancanza di opere atte a tale scopo.»; «..risulta evidente che a valle della discarica potranno verificarsi abbondanti fuoriuscite di eluato che allo stato attuale non viene raccolto e trattato, ma si disperde nel terreno con pericolo di inquinamento delle acque superficiali e di falda presenti nella zona». Dalla planimetria allegata risulta che l'area interessata alla discarica occupa, oltre che le particelle concessionate nonché 1 e 3, anche altre sei particelle.

Gennaio 1985 – La società presenta istanza per la deviazione canalizzata di un tratto del torrente Canalone e dichiara di aver realizzato una canalizzazione scoperta (nella planimetria viene indicato il nuovo percorso del torrente e risulta che l'area interessata alla discarica per la sistemazione definitiva interessa le particelle 1, 2, 3, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 230, 38, 41, 42, 48, 644, 645 e 7).

24 gennaio 1985 – Il comune rilascia la concessione per la costruzione di una vasca di raccolta degli eluati provenienti dalla discarica controllata (che ricade in zona PEEP).

1 febbraio 1985 – Delibera della regione (357) che autorizza la Contenitori Trasporti alla realizzazione della deviazione e canalizzazione di un tratto del torrente Canalone.

4 febbraio 1985 – Delibera della regione (398), che nega la proroga dell'autorizzazione provvisoria per l'attività di discarica, in quanto posta sotto sequestro.

5 febbraio 1985 – Il pretore di La Spezia, fermo restando il sequestro penale per quanto attiene al precluso utilizzo per smaltimento a discarica di rifiuti di qualsiasi genere, rilascia nulla osta all'esecuzione, nelle aree in sequestro, delle opere di cui alla concessione edilizia del 1985 (vasca raccolta eluati, eccetera) e delle ulteriori opere previste dalla delibera regionale del gennaio 1985 (canalizzazione e deviazione di un tratto del torrente Canalone).

20 febbraio 1985 – Il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere favorevole per la proroga dell'attività di discarica di rifiuti speciali. Rileva che l'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione dell'attività di

discarica di rifiuti speciali è subordinata all'osservanza di alcune prescrizioni da parte della società e, in particolare, a quella della presentazione, entro il 31 agosto 1985, di dati analitici comprovanti l'assenza di rischio di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

21 febbraio 1985 – La regione autorizza l'attività di incenerimento di rifiuti tossici e nocivi nell'impianto DA5 con bruciatori per liquidi DUMAG.

28 febbraio 1985 – Delibera regionale (1082), che autorizza la Contenitori Trasporti alla prosecuzione dell'attività di discarica di rifiuti speciali. La regione delibera, tra l'altro, di rinnovare l'autorizzazione provvisoria esclusivamente ai fini e per gli effetti del DPR 915/82, limitatamente ai rifiuti speciali non classificabili tossici e nocivi, fino alla data del 30 settembre 1985, subordinatamente al dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria ed all'osservanza di talune prescrizioni (realizzazione delle opere di drenaggio per il convogliamento del percolato in un'apposita vasca di raccolta da costruirsi a valle della discarica; copertura dei rifiuti con materiali terrosi; deposito di un accertamento analitico comprovante l'assenza di ogni rischio di inquinamento delle acque superficiali e di falda).

(Va notato che nelle premesse della citata deliberazione si fa riferimento ad un provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria per inosservanza delle norme del TU di cui al RD 523/1904; si afferma che la Contenitori Trasporti, secondo gli accertamenti del Genio civile, «non avrebbe offerto sufficienti garanzie circa il rispetto della legge 319/76» nell'esercizio della discarica dei rifiuti speciali; inoltre, si rileva «l'indispensabilità che venga effettuata una verifica analitica sul materiale scaricato e sulla possibilità di inquinamento delle acque superficiali e della falda». Nonostante ciò, la deliberazione viene comunque assunta, subordinata al dissequestro penale ed alla necessità che discarica ed impianti «non siano incompatibili con la zonizzazione e gli ulteriori vincoli e prescrizioni che discendono dagli strumenti urbanistici..»)

Aprile 1985 – La Contenitori Trasporti presenta il progetto esecutivo per l'adeguamento della discarica alle disposizioni interministeriali per la prima applicazione del DPR 915/82. Risultano interessate le particelle numeri 1, 2, 3, 218, 230, 41, 42, 48, 644 e 645; per quanto riguarda la sistemazione finale proposta, le particelle interessate all'area di discarica sono la 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 229 e 56.

9 maggio 1985 – Delibera regionale (2741), che autorizza alla prosecuzione dell'attività di incenerimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi, dalla data del 12 marzo 1985 a quella del 31 dicembre 1986 (impianto DA5 con bruciatore per liquidi DUMAG). La delibera contiene una serie di prescrizioni del comitato tecnico per l'ambiente, tra cui: evitare gli spandimenti e l'abbandono dei rifiuti, come ogni fuoriuscita di sostanze o esalazioni moleste e nocive; evitare, durante le fasi di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi, la commistione di quelli non compa-

tibili; avviare le acque raccolte a recapiti ammessi; recapitare le ceneri in discariche autorizzate per tali tipi di rifiuti .

Sempre in data 9 maggio 1985, il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere secondo cui la precedente delibera regionale n.1085 del 1985 può essere modificata nel senso che, anche prima della realizzazione delle opere nella stessa delibera prescritte, la società può essere autorizzata alla discarica di inerti.

23 maggio 1985 – Delibera regionale (3080) che, ad integrazione e modifica di quella del 28 febbraio 1985 (1082), autorizza la società Contenitori Trasporti alla discarica di materiali inerti anche prima della realizzazione delle opere prescritte nella citata deliberazione, a condizione che: il materiale sia esclusivamente quello di risulta da demolizioni edili commisto con terra naturale e compattato; l'esecuzione della gabionata abbia i necessari nulla osta; restino ferme le altre prescrizioni di cui alla citata delibera.

27 e 28 maggio 1985 – Da una planimetria trasmessa alla pretura locale, risulta che la società ha realizzato, a fianco della discarica, un canale di gronda per raccogliere le acque del torrente Canalone. Nella relazione presentata, si precisa che il canale anzidetto segue l'andamento altimetrico della discarica, approfondendosi nelle parti necessarie per permettere un più agevole scorrimento delle acque; dunque, è stato ripristinato, in posizione diversa secondo le autorizzazioni ricevute, il letto del torrente, lontano da quello suo primitivo.

30 maggio 1985 – Il pretore di La Spezia concede alla Contenitori Trasporti la facoltà d'uso dell'area per la sola discarica di materiali inerti di risulta da demolizioni edili.

19 agosto 1985 – La società chiede alla regione una proroga di sei mesi per la consegna dei dati analitici comprovanti l'assenza di rischio d'inquinamento.

16 ottobre 1985 – Il comune rilascia la concessione edilizia a costruire diaframmi per la raccolta del percolato (il progetto, per vero, interessa l'area PEEP, quindi era sottoposta a vincolo).

22 ottobre 1985- Delibera regionale (5301) di proroga dell'autorizzazione dell'attività di discarica per rifiuti speciali, non tossici e nocivi, a decorrere dal 1 ottobre 1985 sino al 31 marzo 1986 e subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui alla precedente autorizzazione del 1985 (tra cui: realizzazione opere di drenaggio per il convogliamento del percolato in apposita vasca da costruire a valle della discarica; evitare ogni inquinamento delle acque superficiali e di falda; coprire i rifiuti con materiali terrosi o comunque idonei allo scopo; in attesa dell'esecuzione delle opere prescritte e del dissequestro dell'area, scaricare i soli materiali inerti già autorizzati con la delibera regionale del 1985).

27 dicembre 1985 – Rapporto della polizia municipale per l'ulteriore sbancamento della collina.

31 gennaio 1986 – La Contenitori Trasporti chiede alla regione di installare un impianto di incenerimento rotante tipo FER 14S, in sostituzione dell'impianto DA5 – DUMAG, per il quale la regione ha autorizzato la prosecuzione dell'attività di incenerimento per rifiuti liquidi e solidi. La società dichiara di voler smaltire rifiuti speciali non contenenti organo- clorurati.

13 giugno 1986 – Il pretore di La Spezia ordina il totale dissequestro dell'area di discarica in uso alla Contenitori Trasporti, che dovrà utilizzarla con le modalità e nei limiti delle conseguite autorizzazioni, e cioè per materiali inerti e non inquinanti.

Luglio 1986 – La Contenitori Trasporti presenta la proposta per la sistemazione definitiva della discarica per rifiuti solidi speciali a Pitelli, con la previsione di una serie di opere per la salvaguardia ambientale (captazione del percolato, impermeabilizzazione, eccetera).

31 luglio 1986 – La società, premesso che sono ancora in corso i lavori di abbancamento previsti dalle precedenti autorizzazioni ed è stato presentato il progetto di sistemazione definitiva della discarica, chiede – nelle more dei tempi necessari per la loro approvazione – il rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di smaltimento.

8 settembre 1986 – Comunicazione a firma del presidente della quinta circoscrizione di La Spezia sud, con la quale si esprime alla regione ed al comune parere contrario in ordine al progetto di ampliamento e sistemazione della discarica di Pitelli, facendosi rilevare la sua incompatibilità con le destinazioni d'uso del territorio. Il consiglio circoscrizionale rileva, inoltre, «che la posizione della discarica è tale da pregiudicare anche l'aspetto del territorio, creando un evidente contrasto con l'ambiente»; si chiede la chiusura definitiva anche di ogni attività connessa allo smaltimento di ogni tipo di rifiuti in quella zona.

(Da tale parere, si rileva subito che la società esercitava anche attività di smaltimento, con preventivo stoccaggio, e che l'impianto risultava incompatibile con la destinazione dell'area secondo il PRG)

28 novembre 1986, 28 gennaio 1987 – Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica di rifiuti speciali inerti (la società viene comunque autorizzata, con tali ordinanze contingibili ed urgenti cui seguiranno altre, a smaltire rifiuti speciali inerti da demolizioni edili e terre di scavo).

31 dicembre 1986 – Da questa data, il forno DA5 non è più in funzione perché non adeguato alle norme tecniche della delibera CI del luglio 1984.

25 febbraio 1987-La società trasmette i dati relativi alla produzione del percolato e le analisi effettuate sull'acqua di un pozzo in disuso ubicato a circa ottanta metri di distanza dal pozzo di raccolta realizzato a monte del diaframma di intercettazione, nonché sull'acqua presente nello stesso pozzo a monte del diaframma.

27 febbraio 1987 – Parere a firma dell'assessore regionale Acerbi indirizzato alla Contenitori Trasporti ed al comune di La Spezia, in cui si precisa che il piano territoriale di coordinamento paesistico, adottato dalla regione, ha individuato le aree su cui insistono la discarica e gli impianti di Pitelli, come «idonee alla realizzazione di una grande discarica», mentre per gli strumenti urbanistici generali esse ricadono in zone destinate a verde sportivo ed a parco naturale.

Sempre del 27 febbraio 1987 è una comunicazione a firma del presidente della USL spezzina, rivolta al sindaco, in cui si rappresenta la necessità di acquisire alcune notizie, «al fine di poter finalmente regolarizzare lo smaltimento dei rifiuti speciali» conferiti nella discarica di Pitelli.

30 aprile 1987 – Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento in discarica di rifiuti speciali inerti (seconda proroga).

13 luglio 1987 – La società chiede alla regione l'approvazione del progetto di adeguamento della discarica per rifiuti speciali, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio di discarica di II cat. tipo B, ai sensi delle norme integrative al DPR 915/82 di cui alla delibera del comitato interministeriale del luglio 1984.

Agosto 1987 – Presentazione del progetto di sistemazione finale della discarica per rifiuti speciali. Nella relazione è riportato che si prevede di mettere a discarica: rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con esclusione di quelli di natura organica e/o putrescibili; rifiuti speciali non tossici e nocivi; rifiuti speciali tossici e nocivi, tal quali o trattati, a condizione che non contengano sostanze appartenenti ai gruppi da 9 a 20, 24, 25, 27, 28 dell'allegato al DPR 915/82 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive CL e che, sottoposti alle altre prove di cessione, diano un eluato conforme ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge 319/76, per i metalli compresi nell'allegato al DPR 915/82.

Pertanto, è previsto che, a discarica avviata, potranno essere raccolti per l'abbancamento tipologie di rifiuti già smaltite in passato, fatta salva l'espressa ed ovvia esclusione dei rifiuti tossici e nocivi, di quelli urbani speciali assimilabili di natura organica e putrescibili, di amianto in fibre libere, di fanghi non palabili.

Sono poi previsti: regimazione della rete idrologica; posa di condutture drenanti per la raccolta del percolato; realizzazione del canale di gronda; opere di bonifica degli attuali fronti di discarica; predisposizione dei settori di successivo abbancamento; sistema per la raccolta, il collettamento, il trattamento ed il monitoraggio del percolato prodotto;

nonché una serie di opere per la salvaguardia ambientale, quali il sistema di drenaggio ed allontanamento delle acque superficiali, in particolare del torrente Canalone, ed un sistema di protezione delle acque superficiali e delle falde idriche sotterranee dall'inquinamento del percolato.

Le particelle interessate dall'area di discarica nella sistemazione finale sono: 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 402, 1, 2, 3, 7, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 48, 56, 120, 644 e 645.

(Da notare, dunque, che nell'agosto 1987 non risultano ancora realizzate opere di raccolta del percolato).

29 agosto 1987 – Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali inerti, a condizione che il materiale sia esclusivamente quello di risulta proveniente da demolizioni edili commisto con terra naturale e compattato (terza proroga).

4 settembre 1987 – La USL esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto, con alcune prescrizioni.

Ottobre 1987 – Relazione integrativa del progetto di sistemazione finale della discarica per rifiuti speciali consegnato dalla Contenitori Trasporti. In particolare, si rileva che, con la rettifica del tracciato del torrente Canalone, saranno adibite a discarica aree del demanio, per una superficie totale di 579 mila mq.

16 dicembre 1987- Il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere favorevole al progetto di adeguamento della discarica, con talune prescrizioni (tra cui: realizzazione delle opere di regimazione delle acque, disponibilità di una pompa per il pompaggio del percolato, eccetera).

(La zona continua ad essere destinata a verde sportivo, a parco naturale, a parco attrezzato, a zona per la viabilità. Zona sottoposta a vincolo. Inoltre, la maggiore superficie interessata dal progetto è soggetta a servitù militare).

31 dicembre 1987, 16 maggio 1988, 9 luglio 1988 – Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali inerti (quarta, quinta e sesta proroga).

4 agosto 1988 – Delibera regionale (4027), di autorizzazione alla gestione dell'impianto di incenerimento FC10, per rifiuti speciali, tossici e nocivi, per dodici mesi e, comunque, sino al pronunciamento della giunta regionale.

13 settembre 1988 – La regione autorizza la gestione dell'impianto DA5.

1 ottobre 1988, 1 aprile 1989, 1 luglio 1989 – Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali inerti (settima, ottava e nona proroga).

Giugno 1988 – Il comitato di cittadini e l'associazione Legambiente presentano un esposto alla procura presso la pretura di La Spezia avverso l'impianto di Pitelli. Denunciano i seguenti fenomeni: sedimentazione di montagne di ceneri e fanghi nella discarica; trasporti, anche durante la notte, sottratti a qualsiasi controllo; vasta opera di sbancamento e disboscamento nella zona; avanzato dilavamento ed erosione con rischio di frane e presenza di crepe in civili abitazioni; l'essere stata già in passato l'area sottoposta a sequestro penale; l'assenza di «sostanziali ed efficaci» interventi da parte degli organi competenti, nonostante la più volte segnalata gravità della situazione (ci si richiama anche all'esposto presentato il 5 novembre 1984).

28 giugno 1989 – Il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere favorevole al progetto di adeguamento ed ampliamento della discarica di II cat. tipo B nel rispetto di alcune prescrizioni.

13 luglio 1989 – Delibera regionale (3493) di approvazione del progetto presentato dalla Contenitori Trasporti per l'adeguamento e l'ampliamento della discarica di II cat. tipo B (permangono i vincoli sull'area di cui sopra).

La regione rileva che esso prevede anche l'ampliamento della discarica esistente e che riguarda un'area contigua a monte della discarica stessa, che dovrà essere attrezzata con manto impermeabile, drenaggi sotterranei ed opere di captazione del percolato.

Pone alcune limitazioni, tra cui: i rifiuti da smaltire devono essere classificati speciali, non tossici e nocivi, con eluato conforme ai livelli di accettabilità di cui alla tabella A della legge 319/76, per i metalli compresi nell'allegato al DPR 915/82; i rifiuti sopradetti non devono contenere sostanze appartenenti ai gruppi da 9 a 20, 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al DPR 915/82 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive concentrazioni limite di cui alla delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984.

Deve essere realizzato un pozzo, a fianco di quello esistente, con pompa per la captazione del percolato in aggiunta a quella esistente; deve essere realizzato il sistema di canalizzazione delle acque superficiali; l'area interessata all'ampliamento va impermeabilizzata e con la predisposizione di un'adeguata rete drenante di percolato, da convogliare in apposita vasca.

(Deve notarsi che l'autorizzazione all'attività di smaltimento viene rilasciata dalla regione solo il 28 dicembre 1992).

17 luglio 1989 – Il comune di La Spezia ordina che è prorogata fino al 31 agosto 1989 l'attivazione della discarica per lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (decima proroga).

Agosto 1989 – Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti. Si prevede, in particolare per l'impianto di Pitelli: trattamento di rifiuti speciali e tossico-nocivi costituiti essenzialmente da rifiuti industriali liquidi di natura organica ed inorganica, rifiuti far-

maceutici, rifiuti ospedalieri. L'impianto è costituito da due inceneritori (uno per rifiuti liquidi, l'altro per rifiuti solidi, per una potenzialità complessiva annua di 1.500 tonnellate); discarica per rifiuti speciali non tossici e nocivi, con una potenzialità di 300 mila mc. ancora da abbancare.

1 settembre 1989, 30 novembre 1989, 28 febbraio 1990 – Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica di rifiuti speciali inerti (undicesima, dodicesima, tredicesima proroga).

7 settembre 1989 – Dai risultati analitici di un controllo risulta un valore di 123 mg/mc di concentrazioni di polveri, quindi valori di molto superiori ai limiti prescritti (20 mg/mc).

5 ottobre 1989 – La regione, in conseguenza dell'accertamento del 7 settembre 1989, relativo al superamento del limite massimo alle emissioni di polveri, diffida la Contenitori Trasporti a ripristinare le condizioni di funzionamento dell'impianto, assegnando il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa diffida.

7 marzo 1990 – La provincia di La Spezia rileva che non è ancora avvenuto l'avviamento della discarica in quanto il progetto autorizzato contrasta con i programmi comunali di edilizia popolare.

8 marzo 1990 – La regione revoca l'autorizzazione alla gestione dell'impianto FC10 e sospende l'attività dell'impianto DA5.

30 maggio 1990 – Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (quattordicesima proroga).

12 luglio 1990 – Delibera regionale (3183) che autorizza in sanatoria la Contenitori Trasporti al rinnovo, con variante, dell'autorizzazione alla canalizzazione di un tratto del torrente Canalone (permangono i vincoli dell'area). Dalla planimetria allegata si rileva la realizzazione di un «primo settore predisposto» e di una «vasca raccolta percolato» ubicati nelle particelle numeri 1, 2, 3, 218, 230, 38, 41, 42 e 48.

30 agosto 1990 – Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (quindicesima proroga).

3 settembre 1990 – Delibera regionale (3766) che approva il progetto di modificazione degli impianti di incenerimento FC10 e DA5 per rifiuti speciali, inclusi i tossico-nocivi, compresi gli impianti di stoccaggio provvisorio.

(Va evidenziato che, nelle premesse della citata delibera, si dichiara che sotto il profilo urbanistico l'area interessata ricade in zona per verde sportivo e che l'intervento in questione non è conforme allo strumento urbanistico; ebbene, sulla base di tale constatazione, la regione supera nella stessa premessa la questione della non conformità con questa argo-

mentazione: «ritenuto per altro che le modificazioni degli impianti già esistenti – a prescindere, dunque, dalla legittimità della loro preesistenza – non pregiudicano le possibilità di utilizzare in futuro l'area ai fini sportivi e che, pertanto, gli interventi sono assentibili con conseguente variante allo strumento urbanistico...»).

19 novembre 1990 – La Contenitori Trasporti chiede l'autorizzazione alla gestione dell'impianto FC10.

30 novembre 1990 – Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (sedicesima proroga).

18 gennaio 1991 – Delibera regionale (250) che autorizza la società alla gestione dell'impianto FC10 per rifiuti speciali, inclusi i tossico-nocivi.

28 febbraio 1991, 28 maggio 1991, 30 agosto 1991 – Ordinanze sindacali relative allo smaltimento in discarica dei rifiuti speciali inerti (diciassettesima, diciottesima e diciannovesima proroga).

14 maggio 1991 – La società rivolge istanza alla regione per poter utilizzare al massimo le capacità di accoglimento del sito di stoccaggio provvisorio per un quantitativo di rifiuti speciali e tossico – nocivi comprensivo anche dei quantitativi di rifiuti che dovranno essere avviati all'impianto DA5 non ancora realizzato.

26 luglio 1991 – Delibera regionale (3507) che modifica ed integra la delibera del 18 gennaio 1991, prevedendo che l'area adibita a stoccaggio provvisorio possa essere utilizzata anche come stoccaggio in transito per le tipologie di rifiuti autorizzate, a condizione che: essi siano avviati a smaltimento almeno una volta ogni sei mesi; quelli sanitari vengano smaltiti nelle quarantotto ore come previsto dalla normativa in materia; i quantitativi massimi di rifiuti stoccati in transito non superino determinati quantitativi.

(La regione, dunque, a fronte della richiesta della Contenitori Trasporti del 14 maggio 1991, dà immediatamente il proprio assenso, senza porsi neppure il problema che la linea di incenerimento DA5 non è stata ancora realizzata).

17 settembre 1991 – La Contenitori Trasporti presenta una relazione tecnica circa l'adeguamento e l'ampliamento della discarica, indicando quale zona interessata quella che si trova a sud- ovest del cimitero di Pitelli.

7 ottobre 1991 – La provincia di La Spezia autorizza la Contenitori Trasporti ad occupare temporaneamente in via d'urgenza, per la durata di mesi quarantotto decorrenti dalla data di immissione in possesso, gli immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di adeguamento ed ampliamento della discarica.

11 ottobre 1991 – La regione, su richiesta della Contenitori Trasporti ed in ossequio al decreto ministeriale 12 luglio 1990, individua ed eleva i nuovi limiti alle emissioni, così motivando: «di ritenere accoglibili i nuovi limiti proposti dalla ditta, in quanto contenuti entro i valori consentiti dalle normative di settore ed in considerazione del fatto che i limiti erano passibili di verifica in occasione del collaudo». Di tale collaudo, però, non è dato sapere nulla.

31 dicembre 1991 – Ordinanza sindacale relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali inerti (ventesima ed ultima proroga).

9 gennaio 1992 – Decreto di archiviazione del GIP (dott. Orsini) nei confronti di Orazio Duvia per il reato di cui all'art. 25 del DPR 915/82, con contestuale dissequestro e restituzione dell'area, perché «non vi sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio» (secondo le conclusioni della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, dottor Franz, del 24 dicembre 1991).

Alcuni abitanti della via U. Botti n.36, ubicata immediatamente a valle della discarica di Pitelli, avevano segnalato la presenza di rifiuti tossico-nocivi. Ma gli accertamenti effettuati, in particolare i controlli della USL, non avevano evidenziato la presenza di rifiuti di tale natura o comunque non autorizzati.

31 marzo 1992 – Contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra la Contenitori Trasporti e la società Sistemi Ambientali srl. La titolarità dell'impianto continua a far capo alla Contenitori Trasporti, mentre la gestione è trasferita alla Sistemi Ambientali.

30 aprile 1992 – Delibera regionale (1915) che trasferisce in capo alla Sistemi Ambientali, fino alla data del 31 dicembre 1997, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di incenerimento FC10, già rilasciata alla Contenitori Trasporti.

19 giugno 1992 – Delibera regionale che autorizza la società alla gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi prodotti da terzi a Pitelli

(La regione, ancora una volta, non fa alcuna questione di compatibilità urbanistica ed ambientale, motivando soltanto: «rilevato che l'intervento si può ritenere conforme al PRG in virtù della variante allo strumento urbanistico approvata dalla giunta regionale con atto 1356/90, che ha reso la destinazione di zona assimilabile ad un'area industriale ove è consentito lo stoccaggio dei rifiuti»).

23 ottobre 1992 – La Sistemi Ambientali chiede alla regione l'autorizzazione all'esercizio con contemporaneo subentro della gestione nella discarica di II cat. tipo B.

12 novembre 1992 – La provincia rileva che le opere previste nella delibera del 1989 e negli elaborati progettuali sono state realizzate in

modo conforme alle disposizioni autorizzative e, pertanto, si può concedere l'autorizzazione alla gestione dell'impianto.

28 dicembre 1992 – Delibera regionale (6146) che autorizza la Sistemi Ambientali alla gestione della discarica per rifiuti speciali, non tossico-nocivi, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla delibera regionale del 1989 (permangono i vincoli sull'area).

15 gennaio 1993 – Esposto degli abitanti del comune di Ruffino alla procura locale, avverso il progetto di adeguamento ed ampliamento della discarica di Pitelli, delibera regionale del 1989.

Si rappresenta, in particolare, che: la diga è stata eretta in modo artigianale ed in contrasto con la normativa di legge; lo sbarramento ed il bacino sono stati eretti su, ed in parte con, rifiuti della precedente discarica, «estremamente eterogeneo ed instabilee contenente in misura sensibile residui organici putrescibili e solubili... nonché barattoli, contenitori e tubi sia metallici che in plastica, calcinacci e altro materiale di risulta da opere di demolizione e costruzione»; «il rilevato è stato realizzato con tale materiale senza controllo di compattazione e con pendenza, non in armonia con qualsivoglia raccomandazione o norma ingegneristica e al limite del naturale declivio, destando forti perplessità sulla effettiva idoneità a contrasto delle spinte e pressioni esercitate dal proprio peso, dai rifiuti e dalle acque meteoriche che il vasto bacino può raccogliere e scaricare velocemente a valle, in caso di eventi meteorologici straordinari»; l'opera è stata poi realizzata su terreno espropriato ai fini PEEP.

Dall'esposto origina il procedimento penale iscritto il 23 gennaio 1993 alla procura presso la pretura (pubblico ministero dottor Franz), cui vengono riuniti per connessione i procedimenti numeri 221/93 e 4830/93 pendenti presso lo stesso ufficio (pubblico ministero dottor Caporuscio).

Tali procedimenti sono confluiti per connessione in quello n.1213/96 RGNR alla procura presso il tribunale, attualmente pendente.

I certificati analitici trasmessi dal nucleo operativo di La Spezia, relativi agli accertamenti sulle acque del percolato del 26 maggio 1994, evidenziano il notevole inquinamento delle stesse. È agli atti del procedimento la relazione della USL, relativa all'intervento effettuato in data 17 novembre 1994 presso la discarica, in cui si evidenzia «la presenza dello stesso odore percepito precedentemente a Ruffino, ma di intensità maggiore, di composti dello zolfo, tipico del biogas e diffuso uniformemente» (in particolare, presso la vasca 3). Sono agli atti anche i certificati analitici dei campionamenti di acque effettuati nel novembre 1994 (vedi avanti).

9 aprile 1993 – Gli abitanti della località Ruffino denunciano al sindaco la situazione della discarica di Pitelli, opponendosi al suo ampliamento. Rappresentano ancora una volta che l'area ove è ubicata la discarica ricade in zona PEEP oggetto di esproprio da parte del comune, ed è altresì zona classificata dal DPMC 1 marzo 1991 fra le aree parti-

colarmente protette, nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.

6 maggio 1993 – Il comune di La Spezia comunica alla provincia ed alla Sistemi Ambientali che alla discarica sono state conferite ceneri derivanti dalla centrale termoelettrica dell'Enel, in violazione del protocollo d'intesa sottoscritto da amministrazione provinciale, comune, proprietà dell'impianto, associazione di categoria, eccetera, per la gestione della discarica di Pitelli (Sistemi Ambientali aveva comunicato che tale conferimento era stato autorizzato dall'amministrazione provinciale).

28 luglio 1993 – Il presidio multizonale di prevenzione comunica i risultati analitici di tre campioni di rifiuti prelevati dalla vasca n.2, da cui risulta il superamento dei parametri di cui alla tabella A della legge 319/76 relativamente a rame, cadmio, piombo ed arsenico.

21 agosto 1993 – La provincia di La Spezia comunica alla procura presso la pretura di La Spezia il risultato delle prove di cessione sui campioni prelevati il 28 luglio, rilevando che tali materiali sono classificati rifiuti speciali non tossico- nocivi, ma con parametri superiori a quelli normativi.

9 ottobre 1993 – Rapporto della polizia municipale di La Spezia in cui si denunciano nuovamente gli abusi commessi dalla Contenitori Trasporti e, poi, dalla Sistemi Ambientali, sia in ordine all'occupazione abusiva di aree, ben oltre i limiti progettuali, sia in ordine alla destinazione PEEP di parte dell'area stessa.

23 ottobre 1993 – Segnalazione della polizia municipale alla locale procura e verbale di sopralluogo del tecnico comunale, in cui vengono chiaramente riscontrati gli abusi commessi dalla Sistemi Ambientali di cui sopra.

3 novembre 1993 – I risultati analitici su campioni di percolato evidenziano il superamento dei parametri normativi relativamente ad azoto, cloruri, BOD e COD.

13 dicembre 1993 – L'ingegnere capo del comune di La Spezia prova a fornire rassicurazioni alle ripetute segnalazioni della polizia municipale, assumendo che gli interventi effettuati dalla società sono riferiti all'esercizio di una discarica di inerti e che, pertanto, la stessa attività «non può configurarsi come sconfinamento della discarica»; aggiunge che «è in corso di approvazione apposita variante per lo svincolo dei terreni» (come se ciò bastasse a legittimare la situazione di fatto) (realizzatasi *contra legem*).

15 dicembre 1993 – La regione diffida la Sistemi Ambientali ad intraprendere azioni tali da impedire ai *tests* di cessione sui rifiuti di superare i limiti di norma.

20 gennaio 1994, 10 febbraio 1994 – Le analisi su campioni di percolato effettuate dal presidio multizonale evidenziano il superamento dei parametri normativi relativamente a cloruri, azoto, BOD e COD.

4 marzo 1994, 16 maggio 1994, 17 maggio 1994, 26 maggio 1994 – Le analisi su campioni di acqua allo scarico del tubo a valle della discarica nel torrente Canalone evidenziano il superamento dei parametri normativi per azoto, cloruri, COD, cadmio, ferro, piombo e rame.

14 aprile 1994 – Delibera regionale in cui si dà atto che la Contenitori Trasporti non ha realizzato le richieste modifiche progettuali dell'impianto d'incenerimento FC10 e che la Sistemi Ambientali, a sua volta, non ha realizzato gli interventi modificativi approvati con delibera regionale del 3 settembre 1990 riguardanti il forno DA5; viene espressamente detto che l'attività posta in essere, nel suo complesso, dalla Contenitori Trasporti era sottoposta a valutazione d'impatto ambientale.

Per queste ragioni, con la citata delibera, in particolare si sospende l'esame del progetto presentato dalla Sistemi Ambientali e con riferimento alle varianti progettuali; inoltre, si diffida la società dalla realizzazione degli interventi sul forno DA5, a suo tempo approvati dalla regione con delibera del 1990.

22 aprile 1994 – Il presidio multizonale preleva sette campioni (vasche 2 e 3, discarica forno, fronte vasca 3) che, ai risultati analitici, evidenziano il superamento dei parametri di cui alla legge 319/76 relativamente a piombo, rame e cadmio; un campione della vasca 3 presenta fibre di amianto in forma legata.

17 maggio 1994 – Annotazione del nucleo operativo della compagnia carabinieri di La Spezia, in cui si evidenzia che al momento del sopralluogo presso il canalone cosiddetto «Vescovo» a valle della discarica di Pitelli – sollecitato dal coordinatore del comitato di cittadini – scorreva un liquido di colore nerastro proveniente dalla discarica; liquido che, sottoposto ad analisi, presentava elementi inquinanti. Aggiungono i militari di essere più volte intervenuti nella zona a seguito delle lamentele di vicini abitanti per «l'odore nauseabondo che si diffondeva nell'aria dovuto ai lavori di smaltimento e bruciatura dei rifiuti, effettuati in ore notturne».

27 maggio 1994 – La provincia accerta, a circa 150 metri dall'argine di valle della discarica, la presenza di un tubo interrato con evidenti funzioni di drenaggio dell'acqua superficiale, la cui provenienza risulta incerta. Dal tubo fuoriesce dell'acqua, le cui analisi evidenziano un alto contenuto di cloruri e segni di inquinamento organico.

La regione, perciò, diffida la Sistemi Ambientali dall'abbancamento di rifiuti che possono dar luogo ad emissioni diverse dalle polveri derivanti da materiali inerti o comunque inorganici e, successivamente (il 10 giugno), la diffida a fornire un programma di lavori finalizzati

alla soluzione del problema riscontrato, nonché alla regimazione delle acque superficiali e di fondo della discarica.

10 giugno 1994 – Il sindaco di La Spezia ordina alla Sistemi Ambientali di installare una vasca per l'intercettazione e la raccolta del percolato in uscita al piede della discarica; di sospendere il conferimento in discarica di qualsivoglia rifiuto che, per sua natura, possa aumentare l'apporto di liquidi al corpo della discarica, sino a che il presidio multizonale non accerti la provenienza delle acque reflue riscontrate al piede della discarica il 27 maggio 1994.

23 giugno 1994 – Presidio multizonale e provincia, dalla lettura dei registri di carico e scarico, evidenziano che sono stati smaltiti in discarica rifiuti che potrebbero dare origine a formazioni di biogas e/o odori particolarmente molesti.

14 luglio 1994 – Il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di La Spezia emette decreto di archiviazione nei confronti del presidente della Sistemi Ambientali, Motta Giancarlo, in relazione al reato di occupazione abusiva di suolo demaniale, così accogliendo la richiesta e le motivazioni addotte dal PM il 5 luglio 1984, poiché «non vi è dubbio che l'attività di occupazione di terreni adiacenti la discarica di Pitelli sia avvenuta sulla base di rituali immissioni in possesso esecutivi della procedura di espropriazione per pubblica utilità, finalizzata all'ampliamento e adeguamento della discarica». Rimane però da chiarire, secondo l'organo d'accusa, «come si sia potuto verificare che i medesimi terreni siano stati oggetto sia di espropriazione ai fini dell'ampliamento della discarica che di espropriazione da parte del comune di La Spezia, finalizzata alla realizzazione di strutture di pertinenza PEEP (comparto di S. Bartolomeo)»; se «tale inspiegabile situazione sia il frutto di semplici e grossolani errori di calcolo o piuttosto espressione di abusi di poteri di ufficio da parte dell'amministrazione interessata».

27 luglio 1994 – Apertura di un fascicolo a seguito dell'esposto inoltrato dagli abitanti dei quartieri di Ruffino e S. Bartolomeo, in cui si lamenta in particolare: l'ubicazione della discarica di Pitelli in zona sottoposta a vincolo *ex lege* 1497/39; il mancato rispetto da parte della società Contenitori Trasporti di alcune prescrizioni imposte dall'autorizzazione; l'errata procedura seguita per l'approvazione – nel 1989 – del progetto di adeguamento ed ampliamento della discarica (competente a deliberare non era la regione, ai sensi della legge 441/87); la non conformità dell'area agli strumenti urbanistici vigenti (destinazione a parco attrezzato ed a parco naturale); l'immissione di fumi «irrespirabili», in specie dagli impianti di incenerimento, più volte denunciati dai cittadini agli organi competenti ed alla magistratura spezzina, anche per le «preoccupanti manifestazioni cutanee, cefalea, nausea, vomito» da essi riportate e documentate da relazioni mediche.

Si chiede l'accertamento delle fattispecie di reato e la sospensione delle attività degli impianti di Pitelli.

10 agosto 1994 – Gli accertamenti analitici effettuati dalla USL, su campioni dell'acqua di percolato della discarica, evidenziano un «notevole» stato di inquinamento della stessa.

7 settembre 1994 – Il comune ordina la sospensione temporanea della coltivazione della terza vasca a causa di un incendio ivi sviluppatosi.

14 settembre 1994 – Il sindaco ordina l'immediata sospensione del conferimento di nuovi rifiuti speciali, l'utilizzazione del forno per la termodistruzione di rifiuti tossico- nocivi e lo stoccaggio di rifiuti tossico- nocivi.

Il sindaco chiede inoltre alla provincia, USL e regione di conoscere: la produzione di biogas da parte della discarica; se esista una relazione tra l'incendio e lo sviluppo di biogas; se la parte di vapori che investono l'abitato sia attribuibile alla discarica.

(Dalla mancata ottemperanza alla citata ordinanza sindacale del 14 settembre 1994 da parte della società, e dalla conseguente immissione di fumi e odori atti a molestare le persone, originano il procedimento n.5544/94 RG.NR – n.4164/94 RG.GIP, e quello n.5228/94 RG.NR – n.1502/95 RG.GIP).

17 settembre 1994 – Il sindaco dispone di utilizzare solo una porzione della discarica per il conferimento di rifiuti speciali inerti e/o inorganici.

Novembre 1994 – settembre 1995 – I risultati analitici su alcuni campioni di percolato raccolti in questo lasso di tempo danno il superamento dei parametri normativi per azoto, cloruri, cadmio, ferro, rame, BOD e COD.

12-30 novembre 1994 – Il sindaco, in revoca dell'ordinanza del 14 settembre, autorizza la riapertura della discarica e la riaccensione dell'impianto di termodistruzione, nel rispetto delle prescrizioni.

26 novembre 1994 – La provincia relaziona che i rifiuti conferiti all'impianto sono speciali non tossico-nocivi, con percolato inferiore ai limiti di legge relativamente ad alcuni metalli, e rifiuti speciali assimilabili agli urbani comprendenti anche i fanghi biologici derivanti dalla depurazione delle acque.

10 dicembre 1994, 2 gennaio 1995 – Il Ministero per i beni culturali e ambientali denuncia la presenza «preoccupante» della discarica di Pitelli in una zona che, per il suo valore paesaggistico, è sottoposta a vincolo ai sensi della legge 1497/39, richiamando gli esposti inoltrati alla procura e chiedendo alla soprintendenza di compiere una serie di accertamenti volti a chiarire se la zona della discarica di Pitelli di cui è previsto l'ampliamento si trovi o meno nella zona vincolata ed in quale posizione relativamente allo stesso

perimetro di vincolo, quale sia l'attuale e quali le ragioni di una sua modifica.

Chiede, inoltre, una verifica sulle discariche insistenti nell'area complessiva.

Si sottolinea, infatti, oltre alla vicinanza di diverse discariche a zone abitate, anche il grave dissesto ambientale e paesaggistico dovuto al concentrarsi, in una zona già naturalmente accidentata e ristretta, di un numero eccessivo di discariche, che vengono ad incidere sull'assetto paesaggistico, favorendo anche l'abbattimento di alberature e la conseguente riduzione della vegetazione.

Chiede, ancora, chiarimenti sulla legittimità della realizzazione di discariche in zone rese non boscate dal prodursi di incendi.

19 dicembre 1994 – La provincia comunica alla regione Liguria che il 15 dicembre 1994 il fronte della discarica era stato spianato e ricoperto di ceneri dell'ENEL. Inoltre, era possibile distinguere solo *pul-pier* di cartiera, alcune zolle di terreno di bonifica e rifiuti assimilabili agli urbani.

(La provincia evidenzia, dunque, che la gestione della discarica è avvenuta in violazione della diffida regionale che imponeva alla società solo lo smaltimento di rifiuti che non avrebbero dato luogo ad emissioni diverse da polveri di materiali inerti ed inorganici).

30 dicembre 1994 – La regione diffida la Sistemi Ambientali ad effettuare la completa revisione del progetto approvato con delibera del 1989, anche per evitare ulteriori inconvenienti; nonché a presentare un protocollo di gestione ed accogliere altri rifiuti speciali oltre quelli specificati.

Il 9 gennaio successivo, sempre la regione diffida la società ad ottemperare ad una serie di prescrizioni (quali i limiti di contenuto di carbonio nelle ceneri, la conservazione delle ceneri e le modalità di smaltimento imposte).

(Le citate diffide regionali si basano, in particolare, sui seguenti elementi: la discarica ha dato luogo ad inconvenienti sotto il profilo ambientale, perché ha prodotto la fuoriuscita di biogas e di liquidi di percolamento; tale inconveniente è riconducibile allo smaltimento in discarica di rifiuti non autorizzati; il controllo dei rifiuti conferiti all'impianto ha evidenziato che gli eluati non rispettano i limiti prescritti; non è stata realizzata la canalizzazione del torrente Canalone).

28 marzo 1995 – La regione rinnova alla Sistemi Ambientali la diffida del 30 dicembre 1994, assegnando all'8 maggio 1995 la data ultima per la presentazione della revisione del progetto e del protocollo di gestione per l'individuazione specifica dei rifiuti come da codifica nazionale. Amplia la tipologia dei rifiuti speciali conferibili e rinvia ogni decisione relativa allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto dopo gli opportuni approfondimenti.

20 aprile 1995 – Il pubblico ministero presso la pretura di La Spezia richiede decreto penale di condanna nei confronti di Cozzani Ettore,

in qualità di responsabile dell'inceneritore di rifiuti tossici di Pitelli, per aver cagionato immissioni di fumi e odori atti a molestare le persone (fatto accertato il 15 settembre 1994 dalla polizia municipale, intervenuta su segnalazione di alcuni abitanti del comune di Ruffino, art. 674 cp). Il decreto penale di condanna viene emesso il 22 marzo 1996. Segue l'opposizione del Cozzani ed il decreto di citazione a giudizio dello stesso in data 11 aprile 1997.

31 marzo 1995 – La provincia rileva che la maggior parte dei rifiuti degli ultimi tempi è costituita da ceneri provenienti dalla combustione del carbone delle centrali ENEL di Vado Ligure e Genova.

8 maggio 1995 – La Sistemi Ambientali inoltra alla regione il progetto revisionato ed il protocollo di gestione della discarica.

30 maggio 1995 – La regione conclude l'istruttoria sul progetto di revisione e protocollo di gestione della discarica presentato dalla società, chiedendo la reiterazione della diffida ed integrazioni al progetto da depositare entro il 13 luglio successivo.

23 giugno 1995 – Nell'ambito di un procedimento penale presso il tribunale di La Spezia per i reati di cui agli articoli 328 e 323 cp il pubblico ministero dottor Scirocco dispone una consulenza per accertare la procedura seguita per la realizzazione della discarica e degli impianti di Pitelli; per la verifica di un'utilizzazione dell'area conforme alle sue destinazioni d'uso; per il controllo della legittimità e correttezza degli atti amministrativi adottati, anche in riferimento alle esigenze di sistemazione del territorio.

Deve notarsi che: l'incarico viene conferito ai consulenti il 23 giugno 1995; nel verbale si indica il termine massimo di novanta giorni per l'espletamento della consulenza; si indica nel 26 giugno 1995 la data di inizio delle operazioni.

Seguono una serie di autorizzazioni da parte del pubblico ministero ai consulenti per l'accesso e l'acquisizione della documentazione esistente presso gli uffici della pubblica amministrazione provinciale e regionale. La consulenza viene depositata solo in data 30 dicembre 1996: evidenzia una serie di illegittimità degli atti amministrativi che hanno interessato la discarica e gli impianti di Pitelli sin qui descritte.

Al detto procedimento viene riunito il procedimento n.59/96/44 RGNR della procura presso il tribunale, che origina dall'esposto di tale Meneghini Giancarlo, il quale – per essere stato uno dei soggetti espropriati del terreno sito a Pitelli, da asservire al piano di edilizia popolare – denuncia l'illegittimità degli atti amministrativi autorizzativi della realizzazione e gestione della discarica e degli impianti di Pitelli da parte della Contenitori Trasporti.

Del 25 novembre 1996 è il sequestro di porzioni dell'area di stoccaggio di rifiuti della ditta IPODEC Italia srl a Pitelli, dove il Corpo forestale dello Stato rappresenta l'avvenuto interrimento di rifiuti potenzialmente pericolosi.

Il presente procedimento è stato riunito a quello n.1213/96 RGNR della procura presso il tribunale di La Spezia, pubblico ministero dottor Franz (che proviene dal procedimento n.235/96 della procura presso il tribunale di Asti), cui sono stati riuniti gli altri, e che attualmente è in fase di perizia per incidente probatorio.

2 settembre 1995 – Il pretore di La Spezia emette decreto penale di condanna del Cozzani in relazione al reato di cui all'art. 650 cp per avere disatteso– nella qualità di responsabile tecnico della conduzione degli impianti di incenerimento di via Pitelli – l'ordinanza del sindaco del 14 settembre 1994 che ingiungeva alla Sistemi Ambientali di sospendere immediatamente l'attività di conferimento di nuovi rifiuti speciali. I vigili urbani avevano, infatti, accertato che il 15 settembre 1994 era stato conferito alla discarica ed era in fase di incenerimento un ingente quantitativo di rifiuti speciali, pari a circa 3.5 tonnellate. Il procedimento si conclude con sentenza del 26 novembre 1997, di assoluzione del Cozzani dal reato contestato «per non aver commesso il fatto» e contestuale trasmissione degli atti alla locale procura «per l'identificazione del responsabile». Motiva, infatti, il pretore (dottor Cipolletta) che il Cozzani all'epoca dei fatti non era il responsabile dell'impianto , né aveva ricevuto una tale investitura a seguito delle dimissioni del responsabile tecnico – tale Bertusi Attilio – né vi è prova che egli abbia ricevuto formale comunicazione dell'ordinanza sindacale del 14 settembre 1994 che imponeva l'immediata sospensione dell'attività svolta presso la discarica di Pitelli. Per queste ragioni, egli non può essere ritenuto responsabile del fatto che la società non abbia ottemperato all'ordinanza medesima.

(Il Bertusi era dimissionario dal 6 settembre 1994 e non vi era stata sostituzione; secondo il pretore, dunque, la responsabilità ricadeva sugli organi direttivi della società, in particolare sul legale rappresentante. È agli atti l'ordine di servizio n.1, secondo il quale, a far data dall'8 giugno 1994, il Cozzani, in qualità di capo impianto, in particolare «controlla...la documentazione dei rifiuti in arrivo, predispone l'eventuale documentazione per i rifiuti in transito...verifica scrupolosamente che i carichi siano compatibili alle caratteristiche degli impianti).

Del 22 giugno 1998 è altra sentenza di assoluzione emessa dal pretore di La Spezia nei confronti del Cozzani, in qualità di responsabile dell'inceneritore di Pitelli, in relazione alle ipotesi di cui agli articoli 674 e 590 cp. Il 9 settembre, infatti, si era sviluppato un incendio dei materiali accumulati nella discarica ed alcune persone avevano riportato danni dall'emissione dei fumi prodotti dall'incendio stesso. Motiva, però, il pretore che il Cozzani all'epoca dei fatti svolgeva solo normali attività di gestione presso l'impianto, senza alcuna responsabilità.

7 settembre 1995 – La polizia municipale rileva che, in merito alla movimentazione di terra all'interno dell'area, sono stati effettuati lavori di edilizia nel 1992, in difformità dall'autorizzazione regionale.

28 settembre 1995 – Delibera regionale di approvazione del progetto di variante al progetto approvato con delibera regionale del 1989.

(Con tale delibera viene modificata la categoria della discarica, che passa a II B super, così autorizzandosi il conferimento di rifiuti che producono un eluato dieci volte superiore ai limiti della «legge Merli», nonostante gli esiti dell'attività di controllo avessero evidenziato che la discarica era causa di forti inconvenienti dal punto di vista ambientale, come dichiarato nelle diffide regionali e nelle ordinanze del sindaco a tutela della salute pubblica.

Si dà, altresì, atto che tale approvazione costituisce variante al PRG di La Spezia per quanto concerne il perimetro della discarica.

Ebbene, è evidente la contraddizione con la precedente delibera regionale (1989), che dichiarava l'area della discarica conforme al piano; ed è altrettanto evidente la difformità di quanto realizzato abusivamente prima dalla Contenitori Trasporti e, successivamente, dalla Sistemi Ambientali.

E ancora, c'è da rilevare che la stessa variante al PRG viene deliberata nell'assunto che essa non altera in maniera sostanziale il progetto approvato con la delibera regionale del 1989, sopra richiamata. Ora, rispetto alle due ipotesi prospettate, se si ritiene che i progetti sono simili, non è comprensibile allora come il primo fosse conforme al PRG ed il secondo, «sostanzialmente» uguale al primo, fosse tale da richiedere la variante al PRG.

Con tale delibera viene stabilito che l'autorizzazione alla gestione della discarica, in capo alla Sistemi Ambientali, sia valida sino al 25 luglio 1997, data di scadenza del contratto d'affitto del ramo d'azienda.

Viene inoltre prevista la realizzazione, da parte della Contenitori Trasporti, di un tratto di canalizzazione del torrente Canalone all'interno della zona PEEP.

Non risulta se la delibera in oggetto sia stata inviata alla soprintendenza per l'esercizio del controllo).

20 dicembre 1995 – Ingiunzione del sindaco di La Spezia con cui si ordina alla Contenitori Trasporti, nonché alla Sistemi Ambientali in qualità di gestore, «di realizzare immediatamente, entro quindici giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione, tutte le opere necessarie per eliminare lo stato di pericolo a persone e/o cose per la sistemazione del torrente Canalone».

23 e 24 gennaio 1996 – Le analisi su campioni di ceneri danno il superamento dei parametri normativi relativamente a piombo, cadmio e rame.

19 aprile 1996 – Le analisi su campioni di percolato danno il superamento dei parametri normativi per azoto, cloruri, BOD e COD.

26 agosto 1996 – Le analisi su campioni di rifiuto in arrivo in discarica danno il superamento dei parametri normativi relativamente a rame, cadmio e piombo.

28 ottobre 1996 – Sequestro del sito di Pitelli nell'ambito del procedimento penale della procura presso il tribunale di Asti (n.235/96) da cui origina il procedimento attualmente pendente alla procura presso il tribunale di La Spezia.

13 dicembre 1996 – Accordo di programma presentato dalla regione a provincia, comune di La Spezia, consorzio intercomunale rifiuti, dipartimento della marina militare, capitaneria di porto, autorità portuali, Ministero delle finanze – direzione compartimentale ligure – sezione di La Spezia. Secondo tale «programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento di cui all'art.3 del decreto legge 397/88, convertito nella legge 475/88», la discarica e gli impianti di Pitelli vengono cancellati e si prevede la chiusura e messa in sicurezza del sito, da bonificare con apposito progetto, ripristinandolo con minor apporto possibile di inerti e terre; il forno realizzato va comunque chiuso e smantellato, con apposito progetto di bonifica del sito con inerti e terre.

Si stabilisce, tra l'altro, che: «si dovrà operare per il pieno recupero ambientale e territorialeattraverso la messa in sicurezza, la bonifica e il completo ripristino dei vecchi siti di discarica, di quelli attualmente in chiusura e di quelli per i quali la chiusura è programmata nei prossimi anni...»; si prevedono, in tale direzione, una serie di interventi del comune di La Spezia.

14 dicembre 1996 – La Sistemi Ambientali chiede di partecipare agli incontri indetti dalla prefettura, dalla provincia, dal comune, dalla regione e dagli altri enti al fine di discutere le questioni relative agli impianti di sua gestione.

24 febbraio 1997 – L'assessore all'ambiente della regione solleva perplessità sulle proposte definite nell'accordo sopra citato, relative alla chiusura definitiva della discarica e degli impianti di Pitelli, «...anche al fine di non precludere al bacino industriale di La Spezia una possibile soluzione di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito della provincia stessa».

(Non è dato sapere l'esito delle osservazioni dell'assessore all'ambiente e se la regione abbia, quindi, sottoscritto l'accordo di programma siglato in precedenza dagli altri enti richiamati).

10 giugno 1998 – La regione contesta alla Sistemi Ambientali la disponibilità per lo smaltimento dei rifiuti di aziende non autorizzate e la diffida a concedere disponibilità di accesso al proprio impianto senza la preventiva autorizzazione di legge, nonché a verificare il titolo autorizzatorio indispensabile per conferire rifiuti in discarica.

(Va notato che la citata diffida prende spunto da una segnalazione della USL, che risale addirittura al 29 aprile 1993.

Essa peraltro risulta incomprensibile, atteso che la discarica di Pitelli era sottoposta a sequestro e non poteva esplicare alcuna attività).

Proposta emendativa presentata dal Presidente

Alla fine del documento aggiungere il seguente paragrafo:

«CONCLUSIONI

L'analisi dei fatti connessi alla discarica di Pitelli, così come delineati nel corso di questo documento, evidenzia tre distinte problematiche, dai connotati senz'altro rilevanti.

Anzitutto si deve porre l'accento sulla situazione ambientale: all'interno della discarica di Pitelli sono state smaltite nel corso degli anni ingenti e non calcolabili quantità di rifiuti pericolosi. Le analisi condotte hanno infatti accertato la presenza di sostanze – quali diossine, silani, xilene, benzene e idrocarburi – di elevata pericolosità qualora non smaltite (ed è questo il caso) in maniera corretta. Esiste pertanto l'urgenza di procedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica di quella parte di territorio: la Commissione ricorda che proprio Pitelli, insieme alla costiera domizio-flegrea, è l'unica area non industriale per la quale il Parlamento ha previsto stanziamenti per il recupero ambientale nell'ambito della legge 426 del 1998. Si tratta di fondi insufficienti all'intera attività di bonifica, ma senz'altro utili per avviare i primi passi in tempi che la Commissione ritiene debbano essere quanto mai rapidi, compatibilmente con le esigenze processuali.

La seconda problematica riguarda l'attività della pubblica amministrazione riguardo al funzionamento della discarica. Si è visto come già l'atto di nascita amministrativo della discarica sia formalmente e sostanzialmente viziato. Ciò basterebbe ad affermare che tutti gli atti successivi, su quello poggianti, siano ugualmente viziati in quanto basati sugli stessi presupposti del primo. Ma il quadro emerso fa emergere una realtà più grave, in cui convergono interessi e complicità ad ogni livello che hanno di fatto consentito al Duvia e ai suoi soci di realizzare un disegno di arricchimento ad evidente danno dell'ambiente e della salute dei cittadini (senza considerare le truffe consumate a danno di soggetti pubblici e privati).

La Commissione ha già in altre occasioni segnalato l'insufficienza dei controlli amministrativi, dovuta anche ad un eccessivo frazionamento ed intreccio di competenze che caratterizza la produzione legislativa degli ultimi anni del settore. Ma nel caso di Pitelli tale spiegazione da sola non basta, poiché l'insufficienza dei controlli si è congiunta con un'attività politico-amministrativa che a tutti i livelli ha in maniera continuativa agevolato le attività del Duvia.

Peraltro, passando alla terza problematica, anche quando i controlli amministrativi hanno segnalato l'esistenza di illiceità nella gestione della discarica, questi hanno avuto come unico esito l'applicazione di singole e deboli sanzioni penali. Non vi è stata insomma, a livello giudi-

ziario, una lettura globale di ciò che accadeva a Pitelli, nonostante esistessero tutti i presupposti per un'attività organica da parte della magistratura.

Non è compito della Commissione andare oltre tale valutazione dell'attività giudiziaria, ma anche quanto accaduto riguardo a Pitelli mostra la necessità di concrete forme di coordinamento tra forze dell'ordine e magistratura, nonché tra i diversi uffici giudiziari, per azioni più tempestive ed incisive, che, purtroppo, ancora oggi rimangono in larga parte affidate all'iniziativa volenterosa del singolo magistrato, del singolo rappresentante delle forze dell'ordine.

Ma ciò da solo non basta a realizzare la piena operatività del sistema giudiziario, per garantire la quale si rendono necessari gli interventi legislativi già sollecitati dalla Commissione per l'introduzione nel settore di illeciti sanzionati nella forma del delitto, quindi con pene più severe, termini di prescrizione più lunghi, utilizzo di tutti i mezzi previsti dall'ordinamento nella ricerca ed acquisizione della prova».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 13,30.

Pubblicità dei lavori
(R033 004, B31^a, 0032^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sui lavori della Commissione

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di esaminare in primo luogo lo schema di decreto del Presidente del consiglio relativo al trasferimento di risorse finanziarie e umane e strumentali degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle Camere di commercio, industria ed artigianato, iscritto come secondo punto all'ordine del giorno.

La Commissione consente.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'individuazione dei beni e delle risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria e artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0032^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

L'onorevole Paola MANZINI, *relatore*, fa presente che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 50 prevede che vengano individuati i beni, le risorse strumentali, umane ed organizzative degli Uffici metrici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasferire alle Camere di commercio, industria ed artigianato per l'esercizio delle funzioni conferite alle stesse Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto n. 112. Sul provvedimento in esame si sono pronunciate la Conferenza Unificata e l'Unione italiana delle Camere di commercio. Sono state inoltre sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il provvedimento individua nel primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del provvedimento medesimo la decorrenza del trasferimento delle risorse. Aggiunge che il personale da trasferire ammonta a 244 unità e che le risorse assegnate al netto delle entrate ammontano per l'anno 1999 a lire 10.448.624.911. Lo schema di decreto prevede all'articolo 2 il trasferimento del personale in servizio presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e in particolare viene prevista l'equiparazione del personale trasferito attraverso la trasposizione orizzontale delle qualifiche dal comparto Stato al comparto enti locali. Sono fatti salvi inoltre i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria anteriormente alla data di adozione del decreto, anche se espletati successivamente. Rileva che il contratto relativo al comparto delle Camere di commercio prevede nella esemplificazione dei profili quello di ispettore metrico. Dopo aver precisato che le unità trasferite sono dislocate in tutte le province e che la nuova collocazione delle medesime unità consentirà di adeguare alle esigenze delle imprese la dotazione di personale e di risorse necessaria per l'esercizio delle funzioni trasferite, in base anche alle specificità territoriali, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone – se non vi sono obiezioni – che il relatore depositi la proposta di parere nella giornata odierna e che si stabilisca per lunedì 31 maggio, ore 20 il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternativo.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera >fv;3>d), della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B31*, 0028°)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 26 maggio 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, esprime apprezzamento per l'opera di mediazione svolta dal relatore sul tema in questione di cui il Parlamento si occupa dal 1976. Ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati su cui il relatore ha espresso il parere (*vedasi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 maggio 1999*).

La Commissione passa pertanto alle deliberazioni sugli emendamenti.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Gubert 1 nel senso di modificare l'ultimo capoverso delle premesse della proposta di parere con la seguente espressione:

«valutato dunque che la costituzione dell'INAF appare un passo necessario ed urgente per l'evoluzione degli osservatori e la determinazione di un circuito diffuso tra essi nel nuovo istituto, pur vedendo ciò in un'ottica processuale ed in grado di lasciare elementi di specificità e autonomia e tendendo ad una normativa e ad un trattamento del personale in analogia a quanto previsto per gli altri enti di ricerca, tenendo conto del rapporto che gli osservatori hanno sempre mantenuto con la ricerca universitaria e con l'università».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 1 riformulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 2 e gli emendamenti Bonatesta 3 e Bonatesta 4 ai quali il senatore Renzo GUBERT dichiara di apporre la firma.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, relativamente all'emendamento Lubrano di Ricco 5, propone di riformularlo nel senso di aggiungere alla proposta di parere un'osservazione dal seguente tenore:

«All'articolo 1, comma 1, eliminare le parole «con sede in Roma» e aggiungere alla fine del comma la seguente espressione «La sede legale dell'Istituto è stabilita dalla statuto; la sede operativa e la struttura dell'Istituto sono individuate dal consiglio direttivo».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Lubrano di Ricco 5 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara assorbiti dalla riformulazione testè approvata gli emendamenti Mazzocchin 5-bis, Gubert 6, Marchetti 7 e Giarretta 8.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 9 e approva l'emendamento Marchetti 10. Respinge quindi l'emendamento Gubert 11.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone di riformulare gli emendamenti Gubert 12, Mazzocchin 12-bis, Lubrano di Ricco 13, Marchetti 14 e Giarretta 15 nel senso di sostituire il punto 1) della proposta di parere con il seguente:

«all'articolo 4, comma 3, sostituire i primi tre periodi con la seguente espressione «Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei membri di cui due eletti fra gli astronomi ordinari, associati e ricercatori in servizio negli osservatori astronomici ed astrofisici, due eletti fra i professori e ricercatori universitari del settore scientifico disciplinare di astronomia e astrofisica, due nominati dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra personalità e studiosi specializzati nel settore di interesse dell'Istituto e di alta qualificazione scientifica rappresentativi delle diverse figure professionali del predetto settore».

Concordi i presentatori, la Commissione approva gli emendamenti Gubert 12, Mazzocchin 12-bis, Lubrano di Ricco 13, Marchetti 14 e Giarretta 15 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Lubrano di Ricco 16 e Lubrano di Ricco 17.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara gli emendamenti Giarretta 18 e Gubert 19 assorbiti dalla precedente deliberazione sull'emendamento Lubrano di Ricco 17. Dichiara inoltre l'emendamento Lubrano di Ricco 20 precluso dalla deliberazione sull'emendamento Marchetti 10.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone di riformulare gli emendamenti Bonatesta 21, Gubert 22, Gubert 23 e Marchetti 24 relativi al comitato di consulenza scientifica nel senso di sostituire il punto 3) della proposta di parere con il seguente:

«all'articolo 4 aggiungere dopo il comma 6 il seguente comma «Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un comitato di consulenza scientifica per quanto previsto all'articolo 6 e di cui si definisce la composizione e l'attività attraverso i regolamenti di cui all'articolo 7. Il comitato è costituito da personalità specializzate nel

settore dell'Istituto assicurando la presenza di studiosi, per ogni settore di ricerca, della comunità scientifica del predetto settore».

Il sottosegretario Antonino CUFFARO fa presente che la natura elettiva di una parte del consiglio direttivo secondo quanto deliberato dalla Commissione fa venir meno l'esigenza di un comitato di consulenza scientifica la cui opportunità emergeva con riferimento ad un consiglio direttivo di nomina ministeriale. Ritiene comunque ugualmente condivisibile la previsione di un tale organo.

Concordi i presentatori, la Commissione approva gli emendamenti Bonatesta 21, Gubert 22, Gubert 23 e Marchetti 24 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) ritira il suo emendamento 25.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 26 e approva con distinte deliberazioni gli emendamenti Marchetti 27 e Giaretta 28.

Respinge quindi l'emendamento Lubrano di Ricco 29.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone di riformulare gli emendamenti Gubert 30 e Gubert 31 nel senso di sostituire il punto 5) della proposta di parere con il seguente:

«all'articolo 8 dopo le parole «come strutture» aggiungere le seguenti «con propria denominazione». Aggiungere infine il seguente comma «Nell'ambito della propria autonomia ciascun osservatorio di astronomia e astrofisica può ricevere ed autonomamente amministrare secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 7, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione».

Concorde il presentatore, la Commissione approva gli emendamenti Gubert 30 e Gubert 31 nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 32, Gubert 33, Lubrano di Ricco 34, Lubrano di Ricco 35, Bonatesta 36 – a cui il senatore Renzo GUBERT appone la sua firma –, e Lubrano di Ricco 37.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) ritira il suo emendamento 38.

Il senatore Fausto MARCHETTI (Com.) ritira il suo emendamento 39.

La Commissione respinge gli emendamenti Lubrano di Ricco 40, Gubert 41 e Bonatesta 42, a cui il senatore Renzo GUBERT appone la propria firma.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) ritira il suo emendamento 43.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 44.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) ritira il suo emendamento 45.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Marchetti 46 nel senso di sostituire il punto 11) della proposta di parere con il seguente:

«sostituire l'articolo 13 con il seguente:

“Il presidente ed il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 sono rispettivamente nominati e costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il consiglio direttivo costituito predisporre e delibera gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture, nonché di amministrazione, contabilità e finanza che sottopone al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni e comunque predisporre quanto necessario per l'avvio dell'attività dell'Istituto.

Dalla data di deliberazione dei regolamenti di cui al comma 2 il presidente ed il consiglio direttivo si insediano formalmente. Dalla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo gli osservatori perdono la personalità giuridica, si trasformano nella rete scientifica dell'Istituto, i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti dell'Istituto e l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo ad essi, nonché al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA). Alla stessa data è soppresso il Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA) di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982. Sono fatte salve le deliberazioni e gli atti adottati dal medesimo organo fino a tale data. Gli organi degli osservatori astronomici ed astrofisici sono prorogati nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di approvazione dei regolamenti di cui al comma 2”.

Aggiungere all'articolo 13 come modificato il seguente comma:

“Sono altresì prorogati i poteri di gestione dei direttori degli osservatori come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982 fino alla data di approvazione dei regolamenti previsti all'articolo 7”».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Marchetti 46 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) ritira il suo emendamento 47.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 48.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara l'emendamento Mazzocchin 49 assorbito dalla riformulazione dell'emendamento Marchetti 46 approvato.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale fa presente che il provvedimento in esame nasce per rispondere all'esigenza di garantire un coordinamento tra le diverse strutture del settore astronomico e astrofisico. Per raggiungere tale obiettivo il Governo avrebbe potuto riconoscere maggiore autonomia alle strutture interessate ma ha preferito creare una struttura separata. Era preferibile riconoscere un autogoverno al settore della ricerca astronomica e astrofisica che lavora in collegamento con il mondo dell'università magari creando al contempo una struttura per il coordinamento quale avrebbe potuto essere l'INAF o anche un centro interuniversitario già previsto per altre discipline.

Pur riconoscendo la validità delle integrazioni apportate alla proposta di parere, preannuncia voto contrario sul parere nel suo complesso.

Il senatore Antonio DUVA (DS-U) non condivide le considerazioni del senatore Gubert ritenendo che il lavoro svolto dal relatore abbia portato ad un equilibrato raccordo tra le esigenze di autonomia scientifica di alcune strutture del settore e le esigenze di coordinamento che sono necessarie per assicurare un reale avanzamento nel settore della ricerca astronomica nell'interesse generale del Paese. Dichiara pertanto voto favorevole sul parere nel suo complesso.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) confermando la posizione precedentemente espressa a nome di alleanza nazionale in merito al riordino degli osservatori astronomici, fa presente che la disponibilità del Governo – dichiarata dal sottosegretario Cuffaro – al mantenimento dell'autonomia dei singoli osservatori avrebbe dovuto essere intesa nel senso di un riordino degli stessi in ambito universitario. La proposta di parere del relatore non sembra accogliere tale aspetto. Pertanto esprime perplessità sulla disponibilità dell'esecutivo dal momento che, sebbene da più parti siano state formulate dichiarazioni di dissenso sul provvedimento, non è avvenuto alcun confronto propositivo con le organizzazioni. La tendenza che sembra si stia affermando recentemente nel Governo non è quella di privilegiare un dibattito con le parti sociali o con i rappresentanti delle varie categorie interessate e competenti in merito, ma piuttosto di privilegiare un accentramento burocratico in contrasto con la ratio delle riforme proposte dalla cosiddetta legge Bassanini. Fa presente che tale accentramento risulta in contrasto con l'autonomia degli osservatori e delle stesse università, luoghi privilegiati per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica. Per raggiungere più efficienza

nella gestione dei fondi per la ricerca, maggiore trasparenza nell'assegnazione dei finanziamenti anche in ambito internazionale e nel conferimento delle cariche, sarebbe stato più opportuno costituire un'apposita agenzia – sempre sottoposta al controllo del ministro competente – nel cui consiglio scientifico fossero stati presenti un rappresentante scientifico per ogni osservatorio astronomico, un rappresentante per ogni settore di ricerca, il direttore di un istituto di astronomia del CNR, un rappresentante dei dipartimenti universitari di astronomia o di fisica. In tal modo il personale tecnico e amministrativo degli osservatori astronomici avrebbe potuto essere mantenuto negli attuali ruoli di appartenenza, applicando ad esso la stessa normativa del personale universitario. Si sarebbe potuto inoltre, nel rispetto dell'autonomia statutaria delle Università, ipotizzare maggiori scambi e cooperazione tra la ricerca universitaria e quella svolta negli osservatori. Previa convenzione con le università e gli osservatori, i ricercatori, i professori universitari avrebbero potuto svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso gli osservatori, così come il personale di ricerca degli osservatori avrebbe potuto svolgere attività di ricerca presso le strutture scientifiche delle università. Si sarebbe potuta ipotizzare la partecipazione degli studenti universitari a stages formativi presso gli osservatori. Concludendo fa presente che la soluzione più auspicabile sarebbe stata quella di salvaguardare e potenziare l'autonomia della ricerca scientifica in un'ottica multidisciplinare che non separi l'attività degli osservatori da quella svolta nelle università, magari ipotizzando un coordinamento nazionale. Preannuncia pertanto voto contrario sul parere e si dichiara favorevole alla proposta di parere alternativo del senatore Gubert al quale ha aggiunto la firma insieme con il senatore Magnalbò.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ribadisce che il relatore ha svolto una importante opera di mediazione svolta su un argomento annoso di cui il Parlamento si occupa dal 1976. Aggiunge che la Commissione ha rappresentato un luogo di incontro per le diverse manifestazioni della società civile sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Antonino CUFFARO ringrazia la Commissione e il relatore per la capacità dimostrata per migliorare il testo governativo e creare così un istituto chiamato ad interagire con altre istituzioni europee ed internazionali.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, fa presente che attraverso il confronto e la capacità di ascolto dimostrati sono state create le

condizioni necessarie per avere un istituto di astrofisica competitivo sul piano europeo ed internazionale.

Sui lavori della Commissione

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il senatore Giaretta, relatore del provvedimento, ha depositato nel corso della seduta la proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano. Il termine per gli emendamenti e le proposte di parere alternativo è fissato per le ore 20 di lunedì 31 maggio 1999.

La seduta termina alle ore 14,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**Relazione semestrale sullo stato delle riforme
previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59**

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano;

preso atto che esso dà attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

valutata la necessità di mettere la ricerca astronomica italiana nelle condizioni di poter operare nella sua attività fondamentale con strutture adeguate atte a gestire grandi progetti nazionali, europei ed internazionali e partecipare alla gestione di essi;

tenuto altresì conto della necessità stessa di determinare una sinergia con altri enti rilevanti nella ricerca astronomica italiana per addivvenire ad una forma aggregata e ad una struttura unica;

notato che la forma organizzativa prevista dallo schema di decreto è analoga a quella presente in altri Paesi europei permettendo così l'interfaccia positivo;

valutato dunque che la costituzione dell'INAF appare un passo necessario ed urgente per l'evoluzione degli osservatori e la determinazione di un circuito diffuso tra essi nel nuovo istituto, pur vedendo ciò in un'ottica processuale ed in grado di lasciare elementi di specificità e autonomia e tendendo ad una normativa e ad un trattamento del personale in analogia a quanto previsto per gli altri enti di ricerca, tenendo conto del rapporto che gli osservatori hanno sempre mantenuto con la ricerca universitaria e con l'università;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, eliminare le parole «con sede in Roma» e aggiungere alla fine del comma la seguente espressione «La sede legale dell'Istituto è stabilita dalla statuto; la sede operativa e la strutturazione dell'Istituto sono individuate dal consiglio direttivo»;

2) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente lettera *b*)-*bis* «il comitato di consulenza scientifica»;

3) all'articolo 4, comma 3, sostituire i primi tre periodi con la seguente espressione «Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei membri di cui due eletti fra gli astronomi ordinari, associati e ricercatori in servizio negli osservatori astronomici ed astrofisici, due eletti fra i professori e ricercatori universitari del settore scientifico disciplinare di astronomia e astrofisica, due nominati dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra personalità e studiosi specializzati nel settore di interesse dell'Istituto e di alta qualificazione scientifica rappresentativi delle diverse figure professionali del predetto settore»;

4) all'articolo 4 aggiungere dopo il comma 6 il seguente comma «Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un comitato di consulenza scientifica per quanto previsto all'articolo 6 e di cui si definisce la composizione e l'attività attraverso i regolamenti di cui all'articolo 7. Il comitato è costituito da personalità specializzate nel settore dell'Istituto assicurando la presenza di studiosi, per ogni settore di ricerca, della comunità scientifica del predetto settore»;

5) all'articolo 4, comma 7, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Allo stesso modo il consiglio direttivo determina le indennità spettanti al personale che opera all'estero e ai direttori dei dipartimenti e delle strutture»;

6) all'articolo 7, comma 2, aggiungere la seguente lettera *d*): «la costituzione di organi collegiali di consulenza delle direzioni delle strutture di cui all'articolo 8, prevedendo idonee forme di consultazione del personale»;

7) all'articolo 8 dopo le parole «come strutture» aggiungere le seguenti «con propria denominazione». Aggiungere infine il seguente comma «Nell'ambito della propria autonomia ciascun osservatorio di astronomia e astrofisica può ricevere ed autonomamente amministrare secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 7, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione»;

8) all'articolo 9, lettera *b*), eliminare la parola «eventuali». Aggiungere dopo la lettera *d*) la seguente lettera *e*): «contributi e finanziamenti delle regioni e di altri enti»;

9) all'articolo 11, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente «Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, l'INAF previo confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali con i vincoli derivanti dal piano previsto all'articolo 6»;

10) all'articolo 11, comma 4, lettera *d*), sostituire le parole «dal consiglio direttivo» con le parole «dall'organo collegiale del dipartimen-

to di coordinamento degli osservatori astronomici ed astrofisici previsto all'articolo 7, comma 2, lettera d)»;

11) all'articolo 11, comma 5, sostituire le parole «nell'ambito del 2 per cento dell'organico di ricerca» con le parole «nell'ambito di una percentuale dell'organico che sarà determinata con i regolamenti di cui all'articolo 7»;

12) all'articolo 12, comma 2, aggiungere dopo le parole «attività di ricerca» le parole «e didattica»;

13) sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Il presidente ed il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 sono rispettivamente nominati e costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il consiglio direttivo costituito predispone e delibera gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture, nonché di amministrazione, contabilità e finanza che sottopone al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni e comunque predispone quanto necessario per l'avvio dell'attività dell'Istituto.

Dalla data di deliberazione dei regolamenti di cui al comma 2 il presidente ed il consiglio direttivo si insediano formalmente. Dalla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo gli osservatori perdono la personalità giuridica, si trasformano nella rete scientifica dell'Istituto, i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti dell'Istituto e l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo ad essi, nonché al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA). Alla stessa data è soppresso il Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA) di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982. Sono fatte salve le deliberazioni e gli atti adottati dal medesimo organo fino a tale data. Gli organi degli osservatori astronomici ed astrofisici sono prorogati nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di approvazione dei regolamenti di cui al comma 2».

Aggiungere all'articolo 13 come modificato il seguente comma:

«Sono altresì prorogati i poteri di gestione dei direttori degli osservatori come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982 fino alla data di approvazione dei regolamenti previsti all'articolo 7»;

14) all'articolo 14, comma 1 aggiungere il seguente periodo «Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può erogare all'INAF risorse finanziarie aggiuntive a valere sul fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;

15) si propone lo stralcio dell'articolo 15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1999

199^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con in Paesi in via di sviluppo

(166) RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo

(402) PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri

(1141) *MANTICA ed altri.* - *Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo*

(1667) *RUSSO SPENA ed altri.* - *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo*

(1900) *BOCO ed altri.* - *Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2205) *BEDIN ed altri.* - *Disciplina del volontariato internazionale*

(2281) *PROVERA e SPERONI.* - *Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*

(2453) *SALVI ed altri.* - *Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*

(2494) *BOCO ed altri.* - *Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo*

(2781) *ELIA ed altri.* - *Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*

(Parere alla 3^a Commissione su testo unificato ed emendamenti: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del testo unificato predisposto dal comitato ristretto per la definizione degli strumenti della cooperazione allo sviluppo. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 12 istituisce una Agenzia, alla quale vengono assegnate numerose funzioni, quali la gestione delle risorse per la cooperazione, la formazione del personale utilizzato nei programmi, l'informazione, l'istituzione e la gestione di una banca dati; viene, inoltre prevista la possibilità di istituire uffici operativi dell'Agenzia in paesi esteri. Gli articoli 13, 14, 15 e 23 (comma 8) definiscono le caratteristiche organizzative della struttura, senza peraltro fissare l'organico complessivo e i parametri per le retribuzioni del personale e degli organi direttivi; il provvedimento non prevede una specifica copertura per tali disposizioni. L'articolo 21 introduce agevolazioni e benefici fiscali per la cooperazione non governativa senza prevedere una esplicita copertura: al riguardo occorrerebbe acquisire indicazioni in ordine alla quantificazione delle minori entrate attese. L'articolo 11 definisce il meccanismo di finanziamento della cooperazione allo sviluppo: l'importo complessivo continua ad essere determinato in tabella C della legge finanziaria, con l'individuazione distinta delle quote destinate ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri (finalizzata ad alimentare un Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo). Il predetto Fondo viene inizialmente finanziato con le risorse già autorizzate per la cooperazione ai sensi della legge n. 49 del 1987 e determinate nella legge finanziaria per il 1999. Segnala che l'intera disposizione dovrebbe essere riformulata al fine di rendere esplicito che si tratta di una mera modifica dei criteri di utilizzazione delle risorse già esistenti. Occorre, inoltre, precisare che i benefici previsti dall'articolo 18 comma 3 devono essere erogati nel limite delle risorse disponibili nel Fondo; sono da approfondire, inoltre, gli eventuali rilievi di natura finanziaria dell'articolo 19 per la parte relativa al trattamento previdenziale dei vo-

lontari e cooperanti e specificare al comma 12 che l'Agenzia individua il contingente nel limite delle disponibilità del Fondo.

Rileva, inoltre, che l'articolo 7 (comma 4, lettere *b*) e *c*) introduce la possibilità di utilizzare esperti esterni o avvalersi di istituti per ricerche e che l'articolo 23 prevede la nomina di un Commissario straordinario e la costituzione di un ufficio per il contenzioso presso il Ministero degli affari esteri (i cui oneri sono peraltro posti a carico del Fondo di cui all'articolo 11). Segnala, infine, che articolo 6 prevede la presentazione di un documento di indirizzo politico nel quale viene definito anche l'ammontare dei finanziamenti successivamente attivati con legge finanziaria e che l'articolo 1, comma 4, introduce un parametro minimo cui deve tendere l'ammontare delle risorse in rapporto al PIL destinato alla cooperazione: occorre valutare se tali disposizioni introducono una eccessiva rigidità nella programmazione complessiva delle risorse, individuando in via preventiva rispetto alla legge finanziaria e con un parametro di riferimento predeterminato, l'importo destinato alla cooperazione allo sviluppo. Osserva che il testo unificato ripropone numerose disposizioni di un disegno di legge di iniziativa governativa, peraltro non corredato di relazione tecnica: l'articolo 13, in particolare, specifica che alle maggiori spese derivanti dal provvedimento si provvede mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi n.7 del 1981 e n.49 del 1987, già iscritte nella legge finanziaria per il 1998 e rinvia alla tabella C per gli esercizi successivi al 2000. Al riguardo, si segnala che non sembra idoneo il rinvio alla tabella C per il finanziamento di interventi – quali l'istituzione dell'Agenzia o la previsione di agevolazioni tributarie – che comportano oneri permanenti a carico del bilancio dello Stato. Sono stati successivamente trasmessi due emendamenti, che non sembrano risolvere i rilievi segnalati in merito al testo unificato.

Il sottosegretario GIARDA concorda con le osservazioni del relatore, ritenendo opportuno procedere alla richiesta di una relazione tecnica.

La Sottocommissione conviene, quindi, di richiedere la relazione tecnica sul testo unificato in titolo.

(3974) Emendamenti al disegno di legge: BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni culturali

(Parere alla 7ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore MORANDO, in sostituzione del relatore FERRANTE, osserva che sono stati trasmessi alcuni emendamenti al disegno di legge recante interventi straordinari nel settore dei beni culturali. Per quanto di competenza, segnala che gli emendamenti 1.1, 2.1 e 2.2 recepiscono le condizioni poste dalla Sottocommissione sul testo del provvedimento; rileva, inoltre, che gli emendamenti 1.5, 1.7, 2.10, 2.7, 3.4, 3.6 e 3.5 comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione

all'emendamento 2.5, occorre valutare se la previsione della istituzione, in sede di prima applicazione, di un collegio dei revisori temporaneo possa comportare maggiori oneri a carico dell'Istituto per il dramma antico; per ciò che concerne l'emendamento 3.0.1, infine, non è chiaro chi debba sostenere gli oneri derivanti dalle convenzioni tra scuole e soprintendenze (soppressione di cui alla lettera *b*)); la lettera *c*), inoltre, sembra includere ulteriori funzioni a carico delle unità previsionali del Ministero dei beni culturali (potenziamento dell'attività didattica; attività per la formazione dei docenti; facoltà di avvalersi di collaborazioni esterne).

Il sottosegretario GIARDA, espresso avviso contrario sugli emendamenti 1.5, 1.7, 2.10, 2.7, 3.4, 3.6 e 3.5, fa presente, in merito all'emendamento 2.5, che recentemente è stato firmato un decreto interministeriale che prevede per l'Istituto per il dramma antico l'istituzione del collegio dei revisori. In riferimento all'emendamento 3.0.1, fa poi presente che quanto previsto dalla lettera *b*) è già contenuto nell'articolo 4 del disegno di legge n. 3167-B, il quale articolo reca altresì un'autorizzazione di spesa di lire 250 milioni annui a decorrere dal 1999 per far fronte agli oneri derivanti dalle convenzioni tra scuole e sovrintendenze. Segnala infine che, nell'ambito dell'emendamento 3.1 la cifra di 27.900 milioni deve intendersi 37.900 milioni.

Il senatore AZZOLLINI esprime l'avviso che, anche alla luce delle dichiarazioni del Sottosegretario, l'emendamento 2.5 non possa essere considerato oneroso.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.5, 1.7, 2.10, 2.7, 3.4, 3.6, 3.5 e 3.0.1 per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,55.

